MANUALE

TEORICO-PRATICO

DELLA

PROCEDURA ECCLESIASTICA

DI SICILIA

DEL SAC. GIUSEPPE LAUDICINA

MANUALE

TEORICO-PRATICO

DELLA PROCEDURA ECCLESIASTICA

DI

SICILIA

DEL

SAC. GIUSEPPE LAUDICINA

PALERMO
Dalla Stamperia Reale
Rua Formaggi n. 94.

1843.

ALL'ILLMO E REVMO MONSIGNORE

DOTTORE IN SACRA TEOLOGIA, ED IN AMBI I DIRITTI

D. DOMENICO CILLUFFO

ARCIVESCOVO DI ADANA, E GIUDICE ORDINARIO

DEL SUPREMO TRIBUNALE DELL'APOSTOLICA LEGAZIA,

E REGIA MONARCHIA IN SICILIA

MONSIGNORE

Gran motivo ho di consacrare al nome di V. E. Revma il mio lavoro sulla ragione degli ecclesiastici giudizi alla legislazione di Alfonso, ed al diritto de' sacri canoni accommodata; giacchè un'opera di cui in oggi se ne proclama la necessità, si dee indirizzare a persona, che possa farne quel saldo giudizio, che si conviene; e V. E. Revma, che me ne diede l'impulso, e lumi mi apprestò, principalmente lo merita; poichè a chiunque è noto l'alto ingegno e dottrina di cui Ella è adorna, di quanta intelligenza sulla materia la sua gran mente soprabbonda; e si appartiene altronde a Lei come Magistrato ecclesiastico superiore, la ragione degli ecclesiastici giudizî giudicare. Accolga Ella dunque come un compimento di dovere il tenue omaggio, che vengo ad offerirle. Mi asterrò non pertanto rassegnar quì i fasti altronde sì ben noti del di Lei merito personale, non ignaro della modestia insigne, che l'adorna. Nè sarà

colpa mia, se a dispetto di questo mio silenzioso contegno, parlerà tutta la Sicilia, e risuoneranno ovunque gli elogî del di Lei ardente zelo per l'osservanza di quelle leggi, che la sapienza de' Re una volta dettava per la conservazione de' diritti, e delle prerogative dell'Apostolica Legazia del nostro Sommo Principe, della saviezza di quei giudizî con cui Ella sostiene l'onorata carica alla quale è stata meritamente sublimata; e di tutt'altre risplendenti virtù, che la comune benevolenza, e la pubblica stima le hanno meritata. Presentandomi intanto all'E. V. Revma con quel rispetto maggiore, che io posso, nell'atto, che imploro la di Lei benedizione, le chieggo insieme un benigno perdono, per avere osato di fregiare coll'illustre suo Nome il presente libro, ed a Lei consacrarlo.

Umiliss. ed obbligatiss. servidore
GIUSEPPE LAUDICINA

PROEMIO

Proposte alla romana gente le leggi delle XII tavole, riti, e modi di esercitare i giudizî, che azioni le più solenni della legge chiamaronsi, vennero nel tempo stesso prescritti, così chè le leggi delle XII tavole, e da queste il diritto civile, o sia la disputa del foro, e le azioni della legge insieme si originarono ([1]). Ma perchè queste azioni, non potesse il popolo senza l'opera del giureconsulto istituire, quei sapienti a cui l'attività delle leggi, e la ragion regolatrice l'ordine de' giudizî era dovuta, di certe solennità, e da talune prescritte

(1) Pomponius *de origine juris*.

formole, o sia concetti di parole, quelle azioni rivestirono, e con solenne rito introdussero nel foro tutto ciò, che nelle leggi delle XII tavole si contenea. I Romani in quella stagione ancor rozzi, e grossolani, non esprimevano la loro mente, che con certe parole, e segni, senza de' quali, niente di sodo, e legittimo giudicavano, e quindi era facile a quei giureconsulti per mezzo di quelle formole guadagnarsi un'autorità superiore sopra la moltitudine. A quest'oggetto le formole, e le azioni della legge tenevano chiuse nei penetrali de' Pontefici, e l'interpretazione della legge non promanava, che dal loro collegio ([1]). Avea però Appio Claudio le formole, e le azioni disposte con ordine in un libro, che Cneo Flavio di lui scriba gli rubò, e consegnò al popolo, e manifestati così i fasti, si fece noto a tutti, come, e quando poteva agirsi. Flavio per quest'azione, che per quanto iniqua verso Claudio, altrettanto vantaggiosa

([1]) Pompon. l. 2, § *his legibus tit. de orig. jur.* — Dion. Halicarn. lib. x.

fu al pubblico, ebbe a guadagnarsi la benemerenza del popolo, che mosso da sentimento di gratitudine, volle che fosse onorato col Tribunato della plebe, e colla dignità Senatoria ([1]), e che quel libro, diritto civile Flaviano si chiamasse, siccome diritto civile Papiriano, si era appellato quello, in cui si conteneano le leggi Regie da Sesto Papirio raccolte ([2]). Ma popolatasi la città, e conosciuta la mancanza di taluni modi di agire, un altro diritto uscì, che Eliano si appella, poichè Sesto Elio non molto dopo compose altre azioni di legge, che ordinò in un libro, e ad imitazione di Flavio diede al popolo, cui di già era stata pubblicata la ragione de' giorni, ed erano aperte le formole colle quali la legge poteva agirsi senza l'opera de' giureconsulti. Questo sistema però non tornava loro a conto, e quindi un'altra strada essi tennero, perchè tutt'i negozî de' privati a loro traessero: talune

([1]) Valer. Max. lib. II, cap. 5, *apud nobilem juvenem Carolum de Neapoli Panormitam anal. ad P. Ovidii Nasonis fastos*, lib. 1, n. 8.

([2]) *Pompon.* loc. cit.

note d'incerta significazione alle formole aggiunsero, a ragion veduta, che se nuove azioni di legge si promulgassero, la interpretazione delle medesime dovesse ancor dai giureconsulti richiedersi; dappoichè il popolo quelle formole già di nuove note confuse, non potea affatto comprendere. Durò in Roma questo costume sino ai tempi del Gran Costantino, per come si deduce dal lodevolissimo di lui rescritto col quale vieta l'Imperadore di potersi in l'avvenire descrivere di note di giureconsulti quelle formole di trattare i giudizî, che atti legittimi chiama; e sancisce, che così apertamente fossero appalesate, di modo che senz'alcuna sottrazione di sillabe potessero leggersi da chiunque [1]; e per la qual cosa Cicerone, uccellatori di sillabe quei giureconsulti chiamava *aucupes sillabarum* [2], dappoichè le note con cui le formole venivano de-

(1) L. 1, C. *de formulis, et interpetrationibus actionum sublatis.* — Rosin. *antiq. rom.*, lib. 8, cap. 4. — Jacobus Raevardus *de auctorit. prudentum*, cap. 2.

(2) Lib. 1 *de Orat.*

scritte, non poteano affatto comprendersi dal popolo, anzi nella loro interpretazione per la varia, ed incerta significazione di una lettera, o sillaba alcuna volta s'ingannava. E qui le parole di Costantino piace trascrivere colle quali quelle formole di diritto di note descritte ordinava togliersi dai fondamenti : *Juris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus, radicitus amputentur.* Non andava diversamente la cosa nel nostro foro ai tempi di Alfonso Re di Spagna, e delle due Sicilie, in cui per li molti, e varî riti introdotti dall'arbitrio de' causidici, non mai lo stesso ordine con cui nei giudizî avrebbe dovuto agirsi si osservava, e quindi molta confusione in pregiudizio della pubblica , e privata utilità ne avveniva, così chè quel Magnanimo Principe nell'anno **1446** ad imitazione del Gran Costantino si fece ad estirpare quelli abusi, ed a togliere quella confusione, che dagl'introdotti arbitrî originavasi, sancito avendo un rito, o sia modo di procedere, che ordinò doversi in perpetuo osservare in tutt'i Tribunali e Magistrati della Sicilia « *Cum intelligeremus*

(sono parole del Re) *ex Ritibus Magnae nostrae Curiae Siciliae ultra Pharum, non parvas saepe controversias, propter scriptorum ambiguitatem, contrarietatem, ac similitudinem nasci solere: utpote, qui neque a Sapientibus ullis conditi sunt, neque a mandato, aut voluntate cujusquam Regis profecti, quorum est propria hujuscemodi rerum compositio, sed tantum a causidicis quibusdam imperitis traditi, quos illi quorundam juris Doctorum, haud satis praestantium sententia in scripta retulerunt. Cumque etiam plerosque Rituum ipsorum supervacuos cerneremus, ut qui nihil a jure communi differunt: quae res causarum actitationes dubias efficiebant judicesque ob eas causas contraria persaepe judicia interlocutoria ferre contingeret, quod grave erat subditis nostris, quorum causae agebantur, incommodum. Volentes populorum nostrorum utilitati consulere, quod ad boni Regis officium pertinere scimus, infrascripta instituta correcta, ac reformata consilii nostri matura consultatione, sublata omni ambiguitate, contrarietate, et similitudine scriptorum, amputatisque praeterea his, quae superflua visa sunt, de mandato nostro, pluribus quo-*

que dispersis in unum locum collatis, quò facilius reperiri possint, visitari, observarique post hac decrevimus , sancimusque in ipsa Magna Curia nostra Siciliae, quae aliarum caput, et veluti exemplar est, atque adeo in reliquis Regni Curiis; omnibus, quae obstare videntur huic Constitutioni nostrae prorsus amotis [1]. Questo rito di già abolito per li Tribunali, e Magistrati laici, conserva la sua vigoria nelle nostre ecclesiastiche Corti, nelle quali la ragione de' giudizî trattasi secondo le forme dal medesimo prescritte, ed a questo foro accomodate; e quindi inutile non è se nel tempo in cui questa ragione di già isolata, va via smarrendosi, e quando per le divergenti opinioni de' Dottori sul modo di ordinare i giudizî , e la varia lezione di quei causidici, che senza ordine alcuno, ed in confuso sulla materia scrissero, non è facile ai Patrocinatori moderni poterne acquistare le pratiche; noi ci facciamo a dar le norme precise di come le cause ecclesiastiche trattare. E poichè que-

(1) In *Procmio ritus.*

sto vecchio rito viene regolato da non poche leggi disparate, che promulgaronsi di tempo in tempo, da consuetudini aventi pure forza di leggi, da opinioni di scrittori, e dalla giurisprudenza ricevuta, e taluni delli diversi modi di procedere, che alle diverse qualità delle cause prescrive, non sono adattabili agli ecclesiastici giudizî, e furono tal altri da leggi posteriori aboliti, e nuovi modi di procedere vennero in surrogato dai causidici introdotti, e ricevuti comunemente come giurisprudenza necessaria; si è quindi, che detratto da noi quanto è di estraneo a questi nostri giudizî, e ritenute soltanto le cose, che li riguardano, ci siamo fatti ad ordinarle in modo, che ridotto il tutto alla miglior consonanza, possa chiunque colle traccie da noi divisate, le cause ecclesiastiche agire.

Che noi avessimo eseguito il disegno immaginato, non ardiremo lusingarcene: n'ebbimo però l'intenzione, e i dotti forensi al vecchio rito superstiti, potranno giudicarne leggendo la nostra Opera.

ORGANIZZAZIONE
GIUDIZIARIA ECCLESIASTICA
DI SICILIA

§ I.

Nozioni preliminari.

Le autorità giudiziarie ecclesiastiche, che vengono istituite col decreto del Concilio Tridentino — cap. 20 *causae omnes sess. 24 de Reformatione* — e colla bolla — *Fideli* — della Concordia conchiusa tra Benedetto XIII Sommo Pontefice e Carlo VI Imperadore, Re di Spagna e di Sicilia sono:

1 i Superiori de' Regolari;

2 i Vescovi suffraganei;

3 gli Arcivescovi Metropolitani;

4 il Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia;

5 la prima Curia ecclesiastica delle prime appellazioni delle cause decise dalla Monarchia;

6° la seconda Curia ecclesiastica delle seconde appellazioni di dette cause (¹).

Le corti de' Superiori Regolari in ogni rispettivo Ordine Monastico vengono composte dal Superiore proprio assistito da quei congiudici, che chiamano le costituzioni proprie, e da un Assessore legale ai termini del biglietto viceregio del principe di Caramanico in data del 26 febbraro 1792.

Le Corti de' Vescovi suffraganei in ogni rispettiva Diocesi, ordinariamente vengono composte dal Vescovo, o dal suo Vicario Generale, da un assessore ordinario, e due assessori aggiunti versati tutti nell'uno, e nell'altro diritto.

Le Gran Corti degli Arcivescovi Metropolitani, vengono composte allo stesso modo.

Presso ognuna delle dette Corti Vescovili e Gran Corti Arcivescovili, vi sarà un avvocato fiscale, ed un procuratore fiscale.

Il Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia viene composto dal suo solo giudice ecclesiastico licenziato nell'uno e nell'altro diritto, e costituito in dignità ecclesiastica.

(¹) Se precorso il primo, secondo e terzo grado di giurisdizione la lite non sarà finita, per non essersi ancor compite le tre conformi sentenze volute dal diritto canonico e siculo per la cosa giudicata, si destinerà dal Re per quella data causa una terza Curia ecclesiastica di appellazione ai termini dell'art. 3 della concordia Benedettina.

Presso questo Tribunale vi sarà pure un avvocato fiscale, ed un procuratore fiscale ai termini della reale prammatica del Vicerè Marco Antonio Colonna dell'anno 1583.

Le Curie ecclesiastiche di appellazione di sopra indicate, vengono composte da un giudice ecclesiastico costituito in dignità ecclesiastica e licenziato nell'uno e nell'altro diritto, e da tre assessori versati nell'uno e nell'altro diritto [1].

Presso ognuna delle Corti Vescovili, e Gran Corti Arcivescovili, presso il Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia, e le Curie ecclesiastiche di sopra indicate, vi sarà un maestro notaro, un attuario, ed un portiero.

[1] Nell'antico organico giudiziario, i giudici dell'abolito Tribunale del Concistoro della sacra Regia coscienza erano quelli, che la facevano d'assessori al giudice ecclesiastico delle prime appellazioni delle cause decise dalla Monarchia, e quei dell'antica Gran Corte Criminale di cause delegate, a quello delle seconde; in oggi però si pratica darsi per assessori a quello delle prime, un giudice di Tribunale Civile e due di Gran Corte, ed all'altro delle seconde un giudice di Gran Corte e due Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia.

§ II.

Della competenza de' Superiori Regolari.

I Superiori Regolari conosceranno, e giudicheranno in prima istanza tutte le cause disciplinari, che volgonsi tra i Regolari della rispettiva loro dipendenza.

§ III.

Della competenza de' Vescovi suffraganei.

I Vescovi suffraganei conosceranno, e giudicheranno in prima istanza tutte le cause ecclesiastiche della propria Diocesi, e di disciplina ecclesiastica delli non esenti ecclesiastici Diocesani, tranne quelle che sono veramente maggiori, e che giusta le sanzioni canoniche e l'articolo 1, della concordia Benedettina si appartengono al Romano Pontefice.

§ IV.

Della competenza degli Arcivescovi Metropolitani.

Gli Arcivescovi Metropolitani conosceranno e giudicheranno in prima istanza le cause di sopra indicate, che volgonsi tra gl' individui della propria Diocesi.

Conosceranno e giudicheranno in seconda istanza per via di appellazione, nullità, revisione, ecc. le cause decise dalle Corti de' loro rispettivi Vescovi suffraganei.

§ V.

Della competenza del Tribunale dell' Apostolica Legazia e Regia Monarchia.

Il Tribunale dell' Apostolica Legazia e Regia Monarchia conoscerà e giudicherà in seconda istanza per via di appellazione, nullità, revisione, e gravame le cause decise dalle Corti de' Superiori Regolari, e dalle Gran Corti degli Arcivescovi Metropolitani quando la prima istanza è stata loro proposta, ed in terza quelle decise dalle dette Gran Corti quando la prima istanza è stata proposta nelle Corti de' Vescovi suffraganei.

Avverso il modo di procedere delle indicate Corti, e Gran Corti ordinarie, potrà anche prima della prolazione della sentenza portarsi gravame a questo Tribunale laddove le procedure fossero illegali, o che ritardato venisse il corso della giustizia, e quindi qualora nel corso di un giudizio regolare si dasse dalle dette Corti, e Gran Corti qualche erroneo provvedimento, verranno le loro cause avocate a detto Tribunale, il quale conoscerà e giudicherà le medesime immediatamente, omessa per

quelle de' Vescovi suffraganei, l'autorità intermedia degli Arcivescovi Metropolitani.

Compete inoltre a detto Tribunale il gravame avverso le ordinative economiche degli Ordinarî tutti di sopra indicati, le sospensioni *a Divinis* fulminate contro gli ecclesiastici della loro dipendenza, e tutt'altre punizioni disciplinari ai termini della reale prammatica dell'anno 1744, e della circolare delli 11 luglio 1840.

§ VI.

Della competenza delle Curie ecclesiastiche di appellazione.

La prima Curia ecclesiastica di appellazione conoscerà e giudicherà per via di appellazione, nullità, revisione, ecc. le cause decise dalla Monarchia, e la seconda Curia, quelle decise dalla prima.

§ VII.

Del ministero degli Avvocati fiscali e Procuratori fiscali.

Gli avvocati fiscali ed i procuratori fiscali interverranno in tutte le cause nelle quali viene interessato il fisco: invigileranno per l'osservanza delle leggi, e per la regolarità delle procedure: eserciteranno il loro ministero con espressare il loro voto in tutte le pronunziazioni preparatorie, interlocuto-

rie, e diffinitive, e nelle cause della nullità del matrimonio, e della professione monastica staranno per la validità coaggiovando la parte interessata.

§ VIII.

Delli Maestri Notari, ed Attuarî.

I Maestri Notari contrassegneranno gli atti del giudizio, e li conserveranno nell'Archivio, rilasceranno le copie, e tasseranno i diritti della provisione spettante ai giudicanti, invigileranno sopra gli Archivarî, i Detentori de' libri e delle scritture ai termini delle reali prammatiche del Vicerè Marco Antonio Colonna *de officio Magistri Notarii* tom. 1, tit. 19.

Gli attuarî assisteranno i giudici nelle loro udienze, e faranno il costito degli atti del giudizio a referenda de' Portieri.

§ IX.

De' Portieri.

I Portieri presteranno il loro servizio personale presso le corrispondenti autorità ecclesiastiche, e nelle pubbliche sedute manterranno l'ordine e la regolarità, intimeranno le citazioni e gli atti tutti del giudizio, attenderanno le ordinative de' giudicanti, e ne faranno referenda agli attuarî.

§ X.

Della residenza delle Corti de' Vescovi suffraganei e Gran Corti degli Arcivescovi Metropolitani.

Le corti dei Vescovi suffraganei, e le Gran Corti degli Arcivescovi Metropolitani risiedono nel capo luogo d'ogni rispettiva diocesi in dove dimora il Vescovo, o l'Arcivescovo.

§ XI.

Della residenza del Tribunale dell' Apostolica Legazia e Regia Monarchia, e delle Curie ecclesiastiche di appellazione.

Il Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia, e le Curie ecclesiastiche delle prime, e delle seconde appellazioni delle cause decise dalla Monarchia risiedono in Palermo.

Risiede nella città di Messina un Delegato ordinario del Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia, ed una Curia ecclesiastica della delegazione suddetta, per le cause, che volgonsi fra gli abitanti di quel Distretto, e Costretto ai termini del real dispaccio del 18 agosto 1789.

PARTE PRIMA

Delli giudizî, e de' loro atti preparatori, ed ordinatori.

TITOLO I.

Delli Giudizi

---

§ I.

Cosa sia generalmente il giudizio, e di quali persone costa.

1 Il giudizio è una giuridica discussione delle cause controverse dinanti a persona di pubblica autorità, e quindi un atto legittimo costante di tre persone, attore, o *accusante*, reo, o *convenuto*, e giudice ([1]). L'attore, ed il reo contendono dinanti al giudice per ricuperare, o avere conservati i loro diritti, e nelle materie penali per la pubblica vendetta de' reati, ed il giudice definisce, e termina

([1]) Felin. Bald. Hostien. *et alii de judiciis*

le controversie conservando, o restituendo ad ognuno ciò, ch'è suo, soccorrendo gli oppressi, e gastigando i delitti: « *omnia judicia aut distrahendarum controversiarum, aut puniendorum maleficiorum caussâ reperta sunt* » ([1]).

2 Il giudice, l'attore, ed il reo debbono dunque intervenire per la legittimità di questo solenne atto: il giudice così chiamato, perchè presedendo alla discussione della causa, rende a ciascuno il suo diritto definendola a norma delle leggi ([2]), e per la qual cosa ne' tempi andati i giudici superiori nel principio della lite prestavano il giuramento di fedeltà alle leggi sopra i sacrosanti Evangelî, che l'Imperadore Giustiniano avea ordinato di dovere tenere sempre aperti sino alla sentenza deffinitiva, come se presente il Divino Nume fossero astretti a giudicare secondo la verità delle leggi ([3]); l'attore, così detto *ab agendo*, essendo egli il primo a chiamare in giudizio, e sperimentare la sua azion civile ([4]), giacchè propriamente si dice accusante, colui, che l'azione proventiva dal delitto propone in giudizio per la pubblica vendetta; ed il reo è colui, che viene chiamato in giudizio; desso però non prende la derivazione del nome da reato, dappoicchè spesso

([1]) Cicero *pro Cecinna.*
([2]) *Cap. forus x de verb. signif.*
([3]) L. 12 C. *de judiciis.*
([4]) *Ex l. in tribus 15, et l. qui appell. 29 tit. de judiciis.*

avviene di essere egli delittuoso, ma *a re*, o sia dalla cosa per la quale si contende: il luogo poi in cui si contende, o sia si agitano le cause, dicesi foro, foro contenzioso, giudizio (1).

§ II.

Della natura, e delle diverse qualità de' giudizî.

3 Differiscono in tal modo i giudizî fra di loro, che molte divisioni ne son nate, o dalla causa efficiente cavate, o dalla materia di cui si tratta, o dal fine a cui sono diretti, o dal modo, e dall'ordine con cui nel foro si propongono ; e quindi il giudizio altro è *ecclesiastico*, altro *secolare*, dappoicchè se causato da cosa sacra, ed ecclesiastica, e la lite dee agitarsi dinanti al giudice ecclesiastico si dice ecclesiastico, secolare, se da cosa non ecclesiastica, ma secolare, e s'istituisce dinanti al giudice secolare.

4 Per la diversità della materia poi, il giudizio si divide in *possessorio*, e *petitorio;* dicesi possessorio, quando della possessione d'una cosa, o quasi possessione si contende sia per ritenerla, sia per

(1) Foro in latino *forum*, forse a *ferendo, quia illuc controversiae judicandae afferuntur* o *a fando*, perchè parlandosi si discutono le cause, *cit. cap. Forus.*

ricuperarla; petitorio, quando della proprietà, o sia del diritto, o dominio della cosa.

5 Si divide inoltre in ragione al fine su di cui si versa, in *civile*, *criminale* e *misto*, dappoichè se l'azione si dirige sulla cosa per contratto, o quasi contratto, il giudizio è civile; se ha di mira la pubblica vendetta soltanto, il giudizio è criminale o sia penale; ed è misto qualora riguarda e la pubblica vendetta, e lo interesse in linea civile, come sarebbe la rifazione del danno.

6 Finalmente in rapporto all'ordine, o modo come nel foro si agitano le cause, il giudizio si divide in plenario, o sia *ordinario*, ed in *sommario*, o sia straordinario.

Il giudizio plenario, o sia ordinario, è quello in cui si procede osservando le solennità tutte stabilite dalla legge, e dal rito. Il giudizio sommario, o sia straordinario, è quello in cui si procede senza strepito, e solenne forma di giudizio, ma con osservare quelle cose soltanto, che bastano per conoscere la verità del fatto.

§ III.

Quali in detti giudizî i modi di procedere comuni un tempo al foro ecclesiastico, e secolare di Sicilia.

7 Molti erano presso di noi i modi di procedere colli quali potea ciascuno chiedere, ed ottenere il

suo per la via dei giudizi: si distinguevano questi in *principali*, e *meno principali*: principali erano modo *esecutivo*, di *cedola*, *sommario*, *ordinario* e *d'informazione* (1), ed i meno principali per via *d'effetto* e *d'ingiunzione* (2).

8 Ciascuno di questi modi di procedere, escluso il modo ordinario, aveano distinti i casi in cui poteano essere intrapresi, e per tutti quei casi ai quali non si trovava prescritto un modo certo di procedere, si doveva agire colla via ordinaria.

9 Ma tolta per la reale prammatica di Filippo II dell'anno 1577 (3), la maniera di procedere ordinaria, e sostituita immediatamente la sommaria in cui sul libello dell'attore cadea provvista: « *M. C. provideat statim de justitia* » ed alcune volte anche si soggiungea « *ad mentem literarum regalium* » il modo di procedere per via d'effetto, venne esteso a tutti i casi in cui da legge, o da uso non era destinato un modo certo di procedere, ed in cui le parti erano, o doveano essere concordi nel fatto ed un nuovo modo di procedere per via di memoriale *vocata parte* s'introdusse; altre provviste in-

(1) *Ex cap. rit. 99.*

(2) Fra i modi di procedere meno principali dei quali parla per incidenza il capitolo 139 del rito d'Alfonso, ve n'era anche un altro per via di confessione, che in appresso non fu più in uso.

(3) Tom. 1, *pragm. tit. de off. jud. M. R. C. pragm. 17.*

tanto cominciarono a stabilirsi, che si facevano per via dei giudici della Gran Corte come Segretarî del Principe, prescriventi restrizioni di termini di quelli che la citata reale prammatica prescrivea, come « *M. C. provideat dato unico, vel pluribus terminis Tribunalis arbitrio — M. C. provideat dato unico termino — M. C. provideat dato unico breviori termino — M. C. provideat datis omnibus legitimis terminis* » e per tutte queste provviste talmente l'ordine delle cose venne ad invertersi, che comunque quest'ultima non avesse potuto sentirsi, che dei termini della causa sommaria, e non mica dell'ordinaria di già abolita; pur tutta volta, come il giudizio sommario in quanto alla sostanza era lo stesso, che l'ordinario da cui non differiva se non che per la maggiore o minor durata dei termini della causa, ordinario continuava a dirsi il giudizio in cui sul libello dell'attore quella provvista cadea.

§ IV.

Quali degl'indicati modi di procedere sono oggi in uso nelle Corti ecclesiastiche per li giudizî ecclesiastici.

10 Che, che ne sia delle antiche costumanze dell'abolita Gran Corte in ordine agli addotti modi di procedere comuni allora colle Corti ecclesiastiche,

in oggi, che per effetto di novelle leggi venne la loro giurisdizione alle sole cause ecclesiastiche, e di ecclesiastica disciplina ristretta; non hanno luogo per le medesime altri modi di procedere, che il *Sommario* ai termini della Clementina *Dispendiosam 2 de judiciis*, e della citata reale prammatica di Filippo II a quella canonica disposizione quasi conforme ([1]), quello per via d'*Effetto*, di *Vocata parte* e di *Audita parte*, e si procede inoltre per via di *Cedola*, *d'Ingiunzione*, *d'Atto provisionale e di Consulta*.

11 E poicchè d'ogni giudizio da istituirsi principio, e fondamento è la citazione della quale abbiamo il titolo nelli Digesti, e Codice de *in jus vocando;* a ragione quindi il nostro Alfonso sancì, doversi da questa il giudizio ordinare, e per cui seguendo noi le orme tracciate nel capitolo primo del rito — *Tractaturi* — alla citazione, o sia alla chiamata in giudizio venghiamo.

([1]) Questa maniera di procodere *sommaria*, che ha luogo soltanto nelle cause processive, si dice comunemente, *ordinaria*, da chè le Corti Vescovili, e Gran Corti Arcivescovili non usano in tali cause mettere altra provvista sul libello dell'attore, che — *M. C. Archiepiscopalis*, o *Episcopalis provideat* — colla quale per tutt'i legittimi termini, si sentono stabiliti, un termine preciso di giorni 12 *ad probandum* comune all'attore, ed al reo, ed un altro di giorni quattro a quest'ultimo *ad reprobandum*.

TITOLO II.

Della Citazione

SEZIONE I.ª

Della natura, e della diversa specie di citazione.

---

§ I.

Cosa sia la citazione.

1 Sotto nome di citazione viene la chiamata per la quale il reo si chiama a difendere il suo diritto in giudizio, o sia al tribunale del giudice, imperocchè giudizio si chiama ancora il luogo in cui si agitano le cause (¹).

2 La citazione dunque così noi definiamo, che sia cioè, un atto legittimo giudiziale, o sia preparatorio del giudizio, con cui colui, che dee comparire in giudizio viene chiamato legittimamente per ordine del giudice a produrre le sue difese.

(¹) L. 1, *de in jus vocando.*

§ II.

Parti di cui la citazione costa.

3 Le parti di cui la citazione costa sono il mandato del giudice, la verbale intima a comparire, che fa il portiero ([1]), e la di costui relazione ([2]), la quale se non apparisse dagli atti, la citazione sarà frustranea ([3]).

§ III.

Sostanziali della citazione.

4 Sostanziali della citazione poi sono, l'espressione del nome del giudice citante, del nome e cognome di colui, che viene chiamato in giudizio, e di colui a petizione di cui la citazione si fa, l'espressione della causa della citazione almeno in generale, che si rimetta alla petizione contenuta nel libello, l'indicazione del locale delle sedute del giudice, e del tempo della comparsa; e non sarà legittima, e valida, se tali requisiti non contenga ([4]).

([1]) Sotto la voce *Portiero* sentiremo compresi tutti gli altri esecutori della citazione.

([2]) Maranta *in Specul aur. p. 6 de citatione.*

([3]) Bald. et Salicet. *in l. fin. C. de feriis.*

([4]) *Vide de his requisitis Socin. de citatione* art. 20. — Maranta *in Speculo aureo* p. 6, n. 63. — Tiraquell. *de retract.* § 8, gl. 2.

§ IV.

Modi di citare.

5 In tre maniere può eseguirsi la citazione: *personalmente*, per *affissione*, e per *bando*.

Regolarmente dee farsi sempre in iscritto, e personalmente, o sia di faccia a faccia; ma se la persona da convenirsi in giudizio, per non farsi citare si occultasse, le si può affissare alla porta della casa di sua abitazione quella formola di citazione con cui doveasi citare personalmente, e questa specie di citazione è appunto quella detta per affissione; laddove poi s'ignorasse la casa di abitazione del reo, si serive a modo di editto quella formola con cui si dovrebbe citare personalmente; e si pubblica con un bando alle porte della Curia, e questa è la citazione per bando.

SEZIONE II.ª

Sulla maniera pratica di eseguirsi la citazione.

§ I.

Maniera di eseguire la citazione personale.

6 Volendosi produrre un libello, cioè una petizione, ed il reo è presente nel luogo in cui ri-

siede la Corte del giudice della causa, gli si rimetteranno col porticro tanto la copia della petizione, che la formola della citazione coerente alla processura, ch'esige l'intrapresa petizione; così chè se questa sia per via di effetto, vi si accompagnerà la formola di citazione *a mandare scritture ad effetto* ([1]), se per via di memoriale colla provvista solita usarsi nelle cause processive, l'altra *a presentare memoriale* ([2]) e se per via di memoriale vocata parte, la formola di citazione, che diciamo *chiamata* ([3]).

7 Se poi si vogliono a carico di detto reo esperire tutt'altri atti giudiziarî indipendenti da un precedente libello, come se si volesse produrre una *cedola*, un *atto provisionale*, un' *ingiunzione*, allora per ragione di citazione del reo, si rimetteranno gli stessi atti giudiziarî, o sia la stessa cedola, atto provisionale, ingiunzione.

8 Quando però il reo è assente non che dal luogo in cui risiede la Corte del giudice della causa, ma ancora dall'ambito di quella giurisdizione, ed ha domicilio certo; allora si spediranno dalla detta Corte lettere rogatoriali all'Ordinario, ed Officiali

([1]) Vedi questa formola di citazione nell'allegato formolario n. I e III, sezione I^a, titolo II.

([2]) La formola di questa citazione in detta sez. I^a, n. VII.

([3]) La formola di questa chiamata in detta sezione n. XI.

del luogo, pregando gli stessi a farlo citare, e trasmettere le lettere responsali per le quali possa istituirsi il giudizio: ma se dentro l'ambito della giurisdizione medesima, si spediranno lettere citatoriali agli Officiali del luogo, ordinando agli stessi di farlo citare, e trasmettere le responsali.

9 Queste lettere dette quasi sempre *citatorie*, si disporranno a tenore della processura, che esige l'intrapresa petizione [1]; e laddove si volessero sperimentare tutt'altri atti giudiziari da libello indipendenti, si spediranno lettere *de tradendo* quell'atto con cui si voglia citare [2].

10 Tali lettere si viseranno in piè da un avvocato o patrocinatore, sotto alle parole *sub poena etc.* vi si apporrà la visa del giudice della causa, e se questi ha collegio di assessori, anche quella degli assessori, e si contrasegneranno dal maestro notaro coll'apposizione della giornata in seguito della data del luogo, e della sua sottoscrizione sotto alla visa, o vise di sopra.

11 Disbrigate in detta forma le lettere, si presenteranno al maestro notaro di quella Corte a cui

[1] Le differenti formole di lettere citatorie da farsi proposta la petizione giusta la differente processura, che può esigere la medesima sono in detta sezione n. IV, IX, XII; quella delle lettere *rogatoriali* vedi n. XXI.

[2] La formola delle lettere *de tradendo* in detta sezione n. XV.

vanno dirette, e decretate, che saranno da questa col *praesententur*, *et exequantur pro ut in eis*, vi si apporrà dal maestro notaro la presentata in questo modo « *Praesentatae et executae fuerunt*, *et sunt* (p. e.) *Catanae in Curia Episcopali die .... de mandato quo supra*, *et per modum ut supra* » la contrasegnerà colla sua firma, e si eseguirà dal portiero, o serviente della medesima la citazione con rilasciare di faccia a faccia al reo copia delle stesse, e se siano *de tradendo actu*, anche copia dell'acchiuso atto.

12 Eseguita in detto modo la citazione, farà quella Corte le sue *lettere responsali* al giudice, che gli ha commessa la citazione : queste lettere responsali si soscriveranno tanto dalla Corte, che dal suo maestro notaro ([1]).

13 Il termine, che corre pella esecuzione di dette lettere è di quaranta giorni, quali elassi non possono più eseguirsi ([2]), ed hanno del pari le lettere responsali una vita di quaranta giorni dalla loro data.

§ II.

Maniera di eseguirsi la citazione per affissione.

14 Per eseguirsi questa sorta di citazione, quando il reo è presente in luogo, farà l'attore un memo-

([1]) Vedi le formole di n. V e n. XVI, in detta sezione I[a].
([2]) *Ex cap. rit. 96.*

riale con cui enunciando le sue pretese avverso il medesimo, e la di costui occultazione, chiede il permesso di poterlo citare per affissione [1], che decretato dal giudice colla provvista: *Die.... Constito de latitantia possit per affixionem:* si ricercherà per replicate volte detto reo da due portieri, o servienti della Corte, e non rinvenuto implorerà costui con altro memoriale di darsi da loro la relazione in iscritto [2], che decretato colla provvista: *Die... Possit, dummodo non sit contra fiscum, nec revelet secreta officii:* daranno i riferiti portieri o servienti presso l'attuario la rispettiva loro relazione di avere fatto ogni diligenza, e di non averlo potuto trovare [3]; ed in seguito da uno di essi si affiggerà alla porta della casa di abitazione solita del reo, quella formola di citazione con cui dovealo citare personalmente.

15 Quando poi il reo è assente, allora siccome si suole nelle lettere indicate al § precedente apporre la facoltà di citarlo per affissione quante volte si occultasse; così per antico stile, spedite, e presentate le lettere come ivi si disse, sempre chè non

[1] La formola di questo memoriale è nel n. I della sezione II[a] di detto titolo II.

[2] La formola di quest'altro memoriale è nel n. II in detta sezione.

[3] La formola di questa relazione è al n. III in detta sezione.

possa il reo citarsi personalmente, si affiggerà senza altra liturgia alla porta della casa di sua solita abitazione la copia delle lettere, e se queste siano *de tradendo actu*, vi si affiggerà anche copia dello acchiuso atto.

§ III.

Maniera di eseguirsi la citazione per bando.

16 Qualora il reo ha luogo certo, ma domicilio incerto, ed è presente, farà l'attore un memoriale per come avanti si è detto, conchiudendo colla domanda di poterlo citare per bando ([1]), che provveduto dal giudice colla provvista : *possit per publicum proclama :* e provato colla relazione di due portieri, o per mezzo di due testimoni di non avere detto reo abitazione certa, disporrà l'attore un bando, che contenga quegli atti con i quali dovrebbe citarlo personalmente ([2]), che segnato in pie' col decreto : *publicetur :* si pubblica alle porte della Curia da un serviente della medesima, e se ne farà per l'attuario il costito della pubblicazione in questo modo : *Supradictum bannum fuit emissum, et publicatum ad Curiae januas, constat per N. N. Curiae servientem, et praeconem.* A detto costito l'attua-

([1]) La formola di questo memoriale è al n. I della sezione III[a] di detto titolo II.

([2]) Vedi la formola di questo bando in detta sez. n. II.

rio metterà sopra la giornata, e sotto la sua firma, e così praticherà nel notamento di ogni altro costito di cui appresso si avrà ragione.

17 Per il reo assente poi, adempiuti il memoriale del *possit per publicum proclama*, e la recezione delle due relazioni, o de' due testimoni detti di sopra, si spediranno lettere di *pubblicazione di bando* (¹), ed insieme un bando, che contenga i requisiti della citazione d'adoprarsi, quali spedite nel modo, e forma, rapportate al § 1°, e presentate col corrispondente bando al maestro notaro della Corte in cui dimora detto reo, e decretate come ivi si disse, si praticherà da quel portiero quanto di sopra, e fatto il costito della pubblicazione del bando per l'attuario, o maestro notaro si faranno dalla detta Corte le lettere responsali per come avanti si è detto (²).

18 Dato però, che l'assente fosse fuor di Regno, o in Regno ancora, e non si sapesse il luogo in cui dimora, allora si farà elezione di *Curatori ad litem.*

19 Per questa elezione disporrà l'attore un *capitolo probatorio*, in cui deduca l'assenza del reo, e l'ignoranza del di lui soggiorno (³): si prov-

(¹) Vedi la formola di queste lettere in detta sez. n. IV.

(²) Vedi la formola di queste lettere responsali in detta sezione n. V.

(³) La formola di questo capitolo probatorio è in detta sezione n. VIII.

vederà questo capitolo dal giudice sul margine col decreto « *Recipiantur testes* » e si riceveranno due testimoni [1]. Ciò eseguito disporrà l'attore un bando con cui s'inviteranno i procuratori dell'assente se mai ve ne fossero, a comparire nel termine di giorni due, e mostrare il mandato di procura colla clausola così detta *in passivis*, o chiunque si fosse altri che volesse assumerne la patrocinazione, e la procura [2], si provvederà, si pubblicherà, e se ne farà al solito il costito della pubblicazione, e scorso detto termine, e non comparso taluno, farà l'attuario in pie' di detto bando la *fede di termine elasso* [3], e disposta in seguito dall'attore la *cedola di curatori ad litem* [4], vi si apporrà dal giudice in piè la *visa* colla seguente provvista « *Constito de missione consimilis recipiatur in vim cedulae electionis, et creationis curatorum ad litem* » che traditata ai curatori, e ricevuta, se ne farà pel maestro notaro la riduzione agli atti per come appresso diremo.

20 La detta elezione di curatori per colui, ch'è fuor di Regno, suole praticarsi anche quando si ha la certezza del luogo, e del domicilio, sempre chè

[1] La formola di questi testimoni vedi al n. IX di detta sezione.

[2] Vedi la formola di questo bando in detta sez. n. X.

[3] La fede di termine elasso da farsi in pie' della copia del bando è al n. XII della sezione medesima.

[4] La formola di questa cedola è in detta sez. n. XIII.

l'accorto patrocinatore non farà profferire i testimoni su di ciò, ma solamente di essere lontano dal Regno, altrimenti si dovranno spedire pella via del Ministero, e Real Segreteria di Stato lettere rogatoriali agli officiali del luogo, ed indi aspettarsi pella via medesima le lettere responsali per le quali corre un termine di mesi sei, così detto *oltremarino*, e quindi a scanzo di tanta lungheria con positivo detrimento de' litiganti, prudente cosa è stata sempre stimata, la detta elezione di curatori praticare (¹).

SEZIONE III.ª

Degli obblighi del citato.

21 Eseguita la citazione è in obbligo il citato di comparire dinanti al giudice per dedurre le sue difese, altrimenti potrà questi passare agli ulteriori atti, e quindi se assente sarà stato citato per mezzo di lettere commesse agli officiali del luogo in cui dimora, tanto personalmente, che per affissione, o per bando, farà dall'attuario del giudice citante apporre impedimento alle lettere responsali degli officiali ai quali fu commessa la citazione nella *giuliana degl' impedimenti* presso l'officio del maestro notaro, affinchè non si riducessero agli atti, o sia non si

(¹) Amato *res.* 33.

costassero se non citato quell' avvocato, o patrocinatore, che vi avrà fatto notare, che apposto in detta giuliana, e riportato poi sul dorso di esse lettere responsali, dee l'attore rimettere all'avvocato, o patrocinatore apposto all'impedimento copia delle lettere responsali ed insieme del libello, se le lettere fossero state spedite per la produzione di un libello, e se si trattasse di lettere *de tradendo actu*, copia dell'atto, che si voglia spedire; e citato in seguito l'avvocato, o il patrocinatore suddetto per il contradittorio, si determinerà dal giudice se debbasi costare o no la petizione, o altro atto giudiziario.

22 Il tempo a potere apporre un tale impedimento è di otto giorni, che per antichissima usanza corrono dal giorno della presentata delle lettere responsali, e quindi il citato è in obbligo di apporlo infra detto termine; dappoichè questo elasso, e non apposto ancora, si passerà al registro delle lettere responsali, ed altro come si dirà in appresso.

SEZIONE IV.ª

Della maniera pratica di farsi la riduzione agli atti della citazione.

§ I.

Riduzione agli atti della citazione personale.

23 Presente il reo nel luogo del giudizio, e citato personalmente con citazione per la produzione

di un libello, ordinatosi dal giudice il costito, che val quanto dire la presentata del medesimo, ed il costito e registro della citazione, il portiero riferirà all'attuario la citazione da lui fatta col libello, o sia, darà all'attuario il costito di questa, il quale lo noterà in dorso della citazione medesima, « *citato TT. constat per NN. Porterium* » e farà la copia di tale citazione secondo la qualità della medesima ([1]). Questa copia si chiama *contumacia*, ed a tenore della stessa formola di tale copia, registrerà la citazione nel registro delle contumacie presso l'officio del maestro notaro.

24 Registrerà però, o sia ridurrà agli atti detto attuario la citazione dentro il termine di giorni otto, quali elassi, la citazione si dice *circondotta*, locchè importa di essersi resa inutile, ed inefficace ne' giudizî.

25 Se la citazione sarà stata fatta con un atto provisionale, il giudice vi porrà in cima la giornata, sotto le ultime parole dell'atto, quante volte non l'abbia precedentemente decretato, lo decreterà col *scribatur notificata parte*, e darà al portiero l'ordine di riferire agli atti la citazione, o come volgarmente diciamo, gli darà l'ordine del costito. Riferirà questi all'attuario la citazione da lui fatta

([1]) Vedi le differenti formole di queste copie di citazione nella sezione I^a, tit. II, n. II, e n. VIII.

con tal atto, e l'ordine del giudice; e detto attuario noterà in dorso dell' originale atto il costito nel modo di sopra; e facendo apporre dall' avvocato, o patrocinatore dell'attore l'apportato in pie' dello stesso, *apportatus per me PP. Procuratorem* [1] farà una copia dell' atto medesimo con inserirvi pria della parola *unde* l'accennato costito così: « *Notificato praesenti actu TT. constat per NN. Porterium* ». L'originale resta presso il maestro notaro, ed alla parte si rilascia la copia colla di lui estratta sotto il decreto del giudice.

26 La riduzione agli atti dell' ingiunzione, e della notifica si farà a corrispondenza del provisionale sino al notamento del costito, quale notato si farà dall'attuario la copia, che a differenza di qualunque altra formola si comincia dal costito: l'originale resta presso l'attuario, ed alla parte si rilascerà da lui la copia.

27 Per la cedola poi si farà il costito dal maestro notaro per mezzo della *recepta* in pie' della medesima « *Recepta Panormi die.... in vim cedulae* (p. e.) *injunctoriae quod agat, et de missione consimilis traditae TT. constat per NN. Porterium* » e colla stessa *recepta* si eseguirà il registro, e si estrarrà la copia.

[1] *Sicul. sanct. tom. 4, pag. 391, § 2, et pag. 394,* § 7. Per queste leggi la sottoscrizione dell' avvocato, o patrocinatore si dovrebbe eseguire innanti il giudice.

28 Assente il reo dal luogo del giudizio, e citato personalmente per lettere di qualunque specie si fossero, se apposto avesse impedimento alle lettere responsali, allora fatto il contradittorio, ed ordinato dal giudice di levarsi l'impedimento suddetto; si toglierà questo dall'attuario a relazione del portiero colle seguenti espressioni sotto l'impedimento medesimo : « *fuit sublatum impedimentum de ordine.... citato PP. Procuratore, referente NN. Porterio.*

29 Tolto in tal maniera l'impedimento, ciò da praticarsi ulteriormente sarà dipendente dalla qualità delle lettere : se le medesime siano citatorie per la produzione di un libello, ne registrerà l'attuario suddetto la citazione in esse contenuta, giusta la formola delle contumacie nel registro delle contumacie, ma nell'enunciarvi il costito, vi si esprimerà così : « *et de citatione facta dicto de T. constat ad literas responsales officialium..... datas die.... quibus fuit commissa citatio ad literas M. C. Archiepiscopalis...... die...... et praesens fuit hodie scripta stante impedimento apposito de ordine...... nisi citato PP. Procuratore; quod quidem impedimentum fuit hodie sublatum de mandato quo supra citato dicto de P. referente NN. Porterio* » e sullo stesso tenore se n'estrarranno le copie (¹).

(¹) Si vedano le formole di n. VI e X nella sezione I[a], titolo II.

30 Se le lettere siano *vocatorie*, se ne registrerà dall'attuario la chiamata in esse contenuta, giusta la formola usitata, e nella stessa maniera se n'estrarranno le copie [1].

31 Se *de tradendo actu* in riguardo a qualunque sorta d'atto (a riserba delle cedole) si scriverà dall'attuario il costito in modo conforme a quello di sopra. Apposto in tal guisa il costito all'atto, l'ulteriore spedizione di questo, sarà nella stessa maniera, che se fosse stata fatta la citazione al reo presente: soltanto nelle ingiunzioni, notifiche, e banni, vi è di differenza, che le copie si estraggono con una certa data formola in qualche parte diversa da quella, che si sarebbe adoprata in rapporto al reo presente [2].

32 Quando però detto reo non avesse apposto impedimento al registro delle lettere responsali nel detto termine di giorni otto, allora come si disse si passerà dall'attuario a questo registro, o sia al costito delle lettere responsali a seconda la qualità delle lettere della citazione, quali se siano *citatorie*, noterà nella giuliana degl'impedimenti « *fuit scripta citatio ad literas responsales officialium....pro NN. contra TT.* — se *vocatorie* — *fuit scripta vocatio etc.* — se *de tradendo actu* — *fuit scriptus actus etc.* —

[1] Si vedano le formole di n. XIII, e XIV in detta sez.
[2] Vedi le formole di n. XVII, e n. XVIII in detta sez.

o pure — *fuit scripta injunctio etc.;* » e dietro questo notamento, passerà ad eseguire quanto abbiamo detto di sopra cominciando dal n.° 29. *Tolto in maniera....*; lasciando di enunciare l'impedimento e la levazione dello stesso, che si contengono in quelle parole « *et praesens fuit hodie scripta*, o *scriptum* stante impedimento *apposito etc.*

§ II.

Riduzione agli atti della citazione per affissione.

33 Nella maniera medesima di come si riducono agli atti della Curia le formole della citazione quando il reo presente è stato citato personalmente, si riducono anche quando la citazione del reo presente fu eseguita per affissione; con una sola differenza però, che nel costito, e registro degli atti soliti registrarsi, dee enunciarsi di essere stato citato per affissione, e quindi l'attuario tanto nel costito, che nel registro soggiungerà dietro l'espressione della persona citata « *per affixionem in valvis januae eius solitae habitationis ex quo etc.* » locchè pure praticherà nella copia ([1]).

34 Se poi assente, fosse stato citato per affis-

([1]) Si veda la formola di n. IV nella sezione II[a], di detto titolo I.

sione in esecuzione di lettere, si dovrà rapportare ciò nelle responsali, ed indi si praticherà quanto si è detto nel precedente § al n.° 27, e seguenti con aggiungere dietro l'espressione della persona citata « *per affixionem etc.;* » per come ancora si praticherà se tale assente non avesse apposto impedimento alle lettere responsali, passandosi dall'attuario al registro, e copia delle medesime nel modo stesso di come si è detto al n.° 31 del citato §.

§ III.

Riduzione agli atti della citazione per bando.

35 Presente il reo nel luogo del giudizio, e fatto come si disse il costito di pubblicazione del bando per l'attuario, registrerà questi il bando nell'officio del maestro notaro, e se la citazione sia stata eseguita nella produzione di un libello, siccome nel bando si contiene l'atto della citazione medesima, così registrerà questa colla solita formola della contumacia nel registro delle contumacie con soggiungere in tale contumacia dietro l'espressione della persona citata « *per publicum proclama ex quo etc.* — e dire nel costito — *et de citatione facta per publicum proclama emissum, et publicatum ad Curiae januas constat per N.N. Curiae servientem, et praeconem, et in actis dictae Curiae redactum* (¹).

(¹) Vedi la formola del registro, e copia della citazione

36 Quando poi questa sorta di citazione sia stata eseguita per la produzione di un atto indipendente da libello, come di una cedola, di un'ingiunzione, di un atto provisionale; allora posto dall'attore oltre al registrato bando in ordine un tal atto, si spedirà questo nella maniera medesima come se fosse stato citato il reo personalmente, con questa differenza, che invece di costarsi un tal atto a relazione del portiero, si costerà in forza del registrato bando; e quindi dovendosi costare un atto provisionale, il costito in dorso del medesimo si farà così « *citato TT. constat per publicum proclama* — e nella copia — *notificato praesenti actu TT. per publicum proclama ex quo etc., constat per publicum proclama emissum, et publicatum etc.*

37 In simile modo si farà il costito, o sia la riduzione agli atti dell'ingiunzione, e laddove trattasi di una cedola si eseguirà per mezzo della *recepta* nella quale invece di dirsi *constat per NN. Porterium*, si dirà, *constat per publicum proclama emissum etc.*, e così parimenti si adempierà il registro della medesima.

38 Per il reo assente però la di cui citazione per bando sia stata eseguita in forza di lettere, se al registro delle responsabili di pubblicazione di

contenuta in detto bando al n. III della sezione III[a] dello stesso titolo.

bando si troverà impedimento, si toglierà nella maniera medesima indicata al § 2; e dietro a ciò si registrerà dall'attuario il bando agli atti del maestro notaro, con enunciarvi per costito della pubblicazione le lettere responsali (¹).

39 Allo stesso registro passerà pure l'attuario, quando nel dovuto termine altrove divisato, non fosse stato apposto l'impedimento.

40 Registrato questo bando, ha luogo quanto si disse al n. 34 del precedente §.

41 Laddove poi trattasi della citazione dell'assente per cui è stata fatta la cedola di curatori *ad litem*, fatto il costito della medesima per mezzo della solita *recepta* in pie' « *Recepta Panormi die... de mandato.... quod recipiatur in vim cedulae electionis, et creationis curatorum ad litem istius de* ***TT.*** *absentis ab hoc Regno in personam* ***BB.*** *et* ***CC.*** *et pro ut in ea, et de missione consimilis traditae dictis de* ***B***, *et* ***C***, *constat ex relatione* ***NN.*** *Porterii* » se ne farà la riduzione agli atti nello stesso modo che tutt'altri atti giudiziarî indipendenti da libello.

(¹) La formola del registro e copia della citazione contenuta in detto bando è al n. VIII in detta sezione IIIª.

SEZIONE V.ª

Della regolazione della citazione ridotta agli atti, ossia della Contumacia.

42 Quantunque per diritto civile fosse necessario di citarsi il reo in ogni atto del giudizio, pur tuttavolta avendo l'uso introdotta la citazione generale, possono mercè la stessa ridursi agli atti della Curia tutte le formole, che proposto il libello, costruiscono il giudizio. Ma l'essere permessa al citato la difesa avverso qualunque atto istruttivo il processo, ha introdotto presso di noi l'uso, che ridotti agli atti il libello, e la citazione, sempre che il reo volesse essere inteso in ciascun atto, che dee costruire l'intrapreso giudizio, dovrà regolare la *contumacia:* questa regolazione di contumacia se detto reo è presente in luogo, si opera mercè l'apposizione di quelle parole « *quod ea reguletur ad unicum actum* » che l'attuario eseguirà in margine della contumacia medesima, delle quali parole è tale la forza, che in ogni atto giudiziario, si rinnovi la citazione; se però è lontano dal luogo del giudizio, a domanda di parte, l'attuario scriverà in detto margine « *Apponatur PP. advocatus*, o *Procurator respondens* » e da ciò è forza, che quando dall'attore dovrà citarsi il reo, si citi invece l'avvocato, o patrocinatore rispondente; per lo chè re-

golare la contumacia significa designare la persona rispondente a qualunque atto legittimo da farsi, così chè o il reo, se presente in luogo, o il di lui avvocato, o patrocinatore rispondente, se lontano, debba farsi inteso di qualunque atto giudiziario da farsi in seguito.

43 Quando però il reo non curerà di regolare la contumacia, cioè non la regolerà ad unico atto, nè vi apporrà avvocato, o patrocinatore rispondente, allora questa si dice *aperta:* e gli atti, e le scritture, che saranno per prodursi in giudizio dall'attore, possono senza la citazione della parte presentarsi per *contumaciam apertam.*

44 Il termine a potere regolare la contumacia era per antico stile di giorni otto, ma in oggi si sente, che per otto giorni dell'incusata contumacia non possa il reo dirsi contumace nel non aver eseguita la detta regolazione, e per consequente non ha in tal termine l'attore facoltà di passare agli ulteriori atti del processo in contumacia del reo. Spirati questi otto giorni però, e ciò non fatto, il reo si dice *contumace*, e finchè non sarà eseguita la detta regolazione di contumacia, si costeranno mano mano gli atti del giudizio *per contumaciam apertam.*

45 Se però nell'ammissione del libello i patrocinatori delle parti daranno rispettivamente parola di procura, allora non è mestieri delle solennità di

sopra, operandosi per la forza di tale parola la trasmissione degli atti del giudizio tra patrocinatore e patrocinatore per mezzo del portiero ([1]).

TITOLO III.

Del Libello.

§ I.

Cosa sia il libello, e di quante maniere può farsi.

1 Il libello è una scrittura breve, chiara, ed ordinata, che contiene, e dimostra al giudice ed al reo l'intenzione dell'attore, o accusante, e conchiude necessariamente contro il reo ([2]).

2 Si distingue in *accusatorio*, ed in *convenzionale:* accusatorio si dice quello, che contiene l'accusa di qualche delitto ([3]); convenzionale o sia *civile* del quale al presente trattiamo, si chiama l'altro, che si usa nelle cause civili, quando la cosa nostra, o che crediamo di essere a noi dovuta domandiamo in giudizio.

3 Si fa quest'ultimo per via di *memoriale* nelle

([1]) Vedi la formola di questa parola di procura nell'allegato formolario tit. I, n. 1.

([2]) *Cinus ex Auth. offeratur C. de litis contest.*

([3]) *De his vide in l. libellorum 3, § de accusation.*

cause *processive*, e colla formola detta *effetto* nel giudizio in cui si procede *per via d'effetto*; ma si ricerca per la sua legittima forma, che con chiarezza vi si narri il fatto, vi si esprima la causa di domandare, e vi si deduca con certezza la cosa, che si domanda ([1]).

§ II.

Cumulazione di più azioni.

4 Si possono con unico libello convenire più persone, quando fossero obbligate per uno stesso fatto ([2]) ed in unico libello si possono contro una stessa persona esperire più azioni nate da diverse cause fra loro non contrarie ([3]).

§ III.

Emendazione del libello.

5 Se l'attore nel formare il libello fosse caduto in qualche errore, finchè non è decisa la causa, è

([1]) *Abb. in C. Dilecti; 2 de judic. n. 4, et DD. communiter in cit. C. 2, et 6, h. t.*

([2]) Castill. *dec. 33, n. 6, 8, 10, 11, et 16.* — Mastrill. *dec. 1331, n. 8 et 9.*—Surd. *de alim. tit. 3, quaest. 9, n. 16.*

([3]) *L. 3, cap. de ann. except. ibi Brunem. n. 9, l. 10, § de act. empti.*— Muta *dec. 15, n. 10, cap. rit. 69. n. 4.* — Huber. *praelect. juris Pand. l. 2, tit. 13, n. 10 in fine.*

permessa l'emendazione, che non cambiasse la sostanza della dedotta azione, come sarebbe togliere il superfluo, dichiarare l'oscuro ec. ([1]).

§ IV.

Maniera di emendare il libello.

6 Volendo l'attore aggiungere, o riformare in qualche parte il libello sia per via di memoriale, o per via d'effetto dopo essere ridotto agli atti, farà una *supplica additativa* se vi voglia aggiungere ([2]), *regolatoria* se vi voglia torre, o mutare qualche cosa ([3]), *additativa*, e *regolatoria*, quando vi volesse aggiungere, e cambiare ([4]).

§ V.

Pratica della supplica di emenda.

7 La supplica di emenda del libello si provvederà dal giudice sul dorso col *praesentetur parte*

([1]) *Arg. l. Heredes, 21 § si quid. Bart. l. Edita 5, n. 5, C. de eden. et gloss. ipsius l. A. Minsing. in § si minus n. 22 et 24. Instit. de action.*

([2]) Vedi la formola di questa supplica tit. V, sez. III, n. I.

([3]) La formola di quest'altra è in detta sezione n. II.

([4]) Vedi per questa formola il n. III di detta sezione.

citata, e citato il patrocinatore contrario, ed ordinato di costarsi, si registrerà nel registro delle suppliche con apporvisi soltanto dall'attuario il costito « *citato PP. Procuratore constat per NN. Porterium* » quale supplica detto attuario nella decisione della causa riunirà originalmente all' incartamento, e si enuncierà poi dal giudice nella sentenza.

TITOLO IV.

Delle eccezioni impedienti l' ingresso della lite.

---

§ I.

Cosa sia eccezione impediente l' ingresso della lite, ed in quante specie dividesi.

1 Molti rimedî di diritto avverso lo sperimento dell'attore al reo convenuto si competono, e quindi proposto il libello un certo dato tempo egli ha, affinchè possa determinarsi a cedere, o a contendere, ad accettare, o ricusare il giudice, e perchè se avesse eccezioni da potere impedire l' ingresso della lite, le proponga; e quindi l'*eccezione* altro non è, che l'esclusione dell'azione per la quale lo sperimento dell'attore viene ritardato, o soppresso (1).

(1) *Thomas Cormerius Alemoneus in Cod. jur. civ. Romani Gallici tit. de except. c. 1.*

2 Si dividono queste in *declinatorie*, *dilatorie*, e *perentorie*.

« Le prime si dicono *declinatorie*, perchè per esse declinasi da un giudice, onde adirne un altro.

« Le seconde *dilatorie*, da chè hanno per oggetto di differire e sospendere la lite.

« E finalmente *perentorie* si appellano le ultime da che escludono intieramente la lite (1).

§ II.

Tempo di opporre le eccezioni impedienti l'ingresso della lite.

3 Le *declinatorie* e le *dilatorie* devono proporsi prima della contestazione, le *perentorie* possono opporsi sempre, ed in ogni stato della causa (2).

(1) Tutte le eccezioni (dice Carrè) sono *declinatorie*, o *dilatorie*, o *perentorie*. Le eccezioni *declinatorie* sono così chiamate dal latino *declinare*, perchè colui, che le oppone sfugge di litigare innanti al giudice, ch'esso crede incompetente. Le eccezioni *dilatorie*, traggono la loro denominazione dal latino *differre*, *dilatum*, perchè mirano a differire il giudizio. In fine chiamansi eccezioni *perentorie* da *perimere*, *peremptum*. Le eccezioni *perentorie* di merito sono quelle, che hanno per oggetto di far giudicare diffinitivamente, e senza esaminare se essa è [illegible], o mal fondata un'azione, che ha potuto esistere, ma che più non esiste, perchè venne estinta, distrutta. — *Les loix de la procedure civile*, tom. 1, pag. 424.

(2) *L. 3, D. de except.*

§ III.

Della maniera di opporre le eccezioni impedienti l'ingresso della lite.

4 Le eccezioni impedienti l'ingresso della lite (esclusa l'eccezione di ricusa) può il reo, sempre chè ne avesse, opporle col fare il *declaretur non competere* alla contraria provvista, e quindi si risolveranno per mezzo del *visis omnibus* [1] se la causa è *processiva*, e se per via d'*effetto*, col fare l'*articolo di denegazione d'udienza* [2].

5 Non producendo il reo il *declaretur non competere* alla provvista del contrario *memoriale*, o l'*articolo di denegazione* d'*udienza* avverso la petizione per via d'*effetto*, non può giusta i nostri usi far del meno la Corte di ammettere il libello.

[1] Vedi il modo di procedere per via di memoriale *Vocata parte*.

[2] Vedi il modo di procedere *per via d'effetto*.

TITOLO V.

Della ricusa del Giudice.

---

§ I.

Cosa sia la ricusa del Giudice.

1 La *ricusa* è la declinazione del giudice, e della di lui giurisdizione, proposta la causa per la quale si presuppone di essere verisimilmente sospetto (¹).

§ II.

Cause della sospicione.

2 Varie sono le cause per le quali può essere sospetto il giudice.

I. Se vi sia inimicizia reale fra lui, ed il litigante, o fra loro congionti sino al quarto grado *inclusivè de jure civili*.

II. Se sia stato avvocato di una delle parti.

III. Se qualche congionto del giudice sino al quarto grado *inclusivè* di consanguinità per diritto civile, o al secondo di affinità sia avvocato, procuratore ec. di uno de' litiganti.

(¹) *L. apertissimi C. de judiciis.*

IV. Nella propria causa, o de' suoi ascendenti, discendenti, o de' suoi congionti in consanguinità, o affinità sino al quarto grado *inclusivè de jure civili.*

V. Se avesse pria della sentenza manifestato il suo voto.

VI. Finalmente se sia amico intimo di uno dei litiganti, se avesse ricevuto doni, e per ogni altra causa per la quale si potesse presumere d'inclinare in favore di una delle parti (¹).

§ III.

Chi può proporre la sospicione.

3 La sospicione del giudice produce la ricusa del medesimo, e quindi non ha facoltà di proporla, colui da cui promana, tranne, che fosse per causa della clientela fra il congionto del giudice nel grado detto di sopra, e lo stesso litigante.

§ IV.

Tempo di proporsi la sospicione.

4 Si appartiene la *ricusa* alle eccezioni *declinatorie*, e quindi è mestieri, che si opponesse pria

(¹) *De his vide pragm. 3 et 4, tit. 4, tom. 1, et pragm. Ducis Montis alti tit. 23, § 2.*

della contestazione della lite, giacchè colui, il quale ha consentito nel giudice si sente di avere renunciato alla sospicione ([1]). Non si può opporre prima della pendenza di lite ([2]).

5 Se da nuova causa dopo la contestazione della lite, la sospicione nascesse, allora si potrà opporre in qualunque stato della causa anche se questa fosse conchiusa ([3]).

§ V.

Effetto della sospicione.

6 Effetto della sospicione del giudice è quello di poterlo la parte ricusare. Ricusato pria di essere dichiarato sospetto, può egli procedere sino alla sentenza esclusivamente. Ma dichiarato sospetto, restano nulli quegli atti, che saranno fatti dopo la di lui ricusa ([4]).

§ VI.

A chi si appartiene lo esame della sospicione.

7 Lo esame della sospicione, se di uno degli assessori degli Ordinarî Diocesani, o de' Giudici

([1]) *Pragm. Ducis Sermonetae § 34, pragm. 6, § 1, tit. 27, tom. 3, in novis.*

([2]) *Pragm. 6, § 5, tit. 27, de recus. Praesidum, et Judicum tom. 3.*

([3]) *Pragm. Ducis Sermonetae § 34.*

([4]) *Pragm. 3, tit. 27, tom. 3 in novis.*

ecclesiastici di appellazione delle cause decise dalla Monarchia, dee farsi dinanti agli assessori colleghi ([1]), allontanandosi dal giudizio della ricusa, quello contro di cui la sospicione è stata proposta ([2]), se degli Ordinarî Diocesani, del Giudice della Monarchia, e di tutt' altri Giudici Ecclesiastici di appellazione delle cause decise dalla Monarchia, dinanti alla Suprema Corte di Giustizia surrogata all'abolita Giunta di Presidenti, e Consultore, fatto prima dal recusante il deposito di onze venti per la multa ([3]).

Il mezzo di proporsi la ricusa del giudice, o dell'assessore, è per via di supplica.

§ VII.

Maniera pratica di rendersi sospetto il giudice.

8 Colui, che opina di essergli sospetto il giudice farà *supplica di sospicione* nella quale rileverà la causa per cui di diritto il giudice è sospetto ([4]), ed insieme un atto *provisionale* in cui il giudice

([1]) *Pragm. 4, tit. de recus. Praesidum etc. Const. M. Ant. Columna p. 2, tit. 36, § 1, pragm. un. tit. 30, tom. 3, in antiquis, et pragm. 4, tit. 27, tom. 3, in novis.*

([2]) *Cap. 86, Regis Caroli.*

([3]) *Pragm. 1, tit. 27, de recus. Praesidum tom. 3.*

([4]) La formola di questa supplica di sospicione è nel titolo III dell'allegato formolario n. 1.

si dà per sospetto (*). Si recheranno entrambi al giudice, e dove egli si reputasse sospetto, apporrà in dorso alla supplica la provvista « *Praesentetur, registretur , et fiat actus , quod non me impedio* » e decreterà l'atto provisionale col *scribatur*.

9 Opinando il giudice non esser sospetto, o di esser dubbia la sua sospicione , decreterà la supplica col *praesentetur parte citata*, e se ne rimetterà un consimile alla parte contraria, la quale volendo annuire alla proposta sospicione darà il costito della supplica, ed indi se ne farà la riduzione agli atti al pari, che le altre suppliche col *praesentetur parte citata*, ma dove voglia insistere nella difesa del giudice, non darà tale costito, ed allora restando sopesa la presentata della supplica, s'istituisce il giudizio di sospicione.

§ VIII.

Maniera di procedere nel giudizio di sospicione.

10 La maniera di procedere in questo giudizio, nella Suprema Corte di Giustizia è sempre per via di memoriale *vocata parte*, e quindi si farà da colui che pretende la sospicione del giudice, il così detto memoriale, in cui chiederà di dichiararsi sospetto

(*) La formola di quest'atto provisionale è al n. II di detto titolo.

il giudice ([1]). In dorso di questo memoriale si apporrà la provvista « *Vocata parte providebitur* » si procederà indi come nelle cause *vocata parte*, e si verrà alla seconda provvista decisiva « *Jesus — Partibus vocatis, et auditis procedat* o *non procedat petitio, et praesens cum visa nostra stet penès acta* ». Nelle Corti ecclesiastiche però, quando la sospicione è per causa di parentela, si procede per via d'*effetto*, ed allora si farà colla formola detta *effetto* ([2]) e si verrà alla decisione « *Jesus — Procedat* o *non procedat petitio. Expensis etc.*

11 In questo giudizio di sospicione, può anche far d'attore colui da cui la sospicione promanar si pretende, ed allora nella petizione per via d'*effetto*, o di *memoriale*, si chiederà, che si dichiari di non esser sospetto il giudice.

12 Se colui, che ha proposto la supplica di sospicione, e ne ha riportato il decreto *praesentetur parte citata*, non cura d'istituire il giudizio della sospicione, allora gli si può dalla parte contraria rilasciare un'*ingiunzione* all'oggetto d'istituire il giudizio infra un dato tempo, altrimenti si abbia come renunciata la sospicione: in questa ingiunzione suole anche combinarsi l'esecuzione del de-

([1]) Vedi la formola di questo memoriale in detto titolo n. IV.

([2]) La formola dell'effetto per dichiararsi sospetto il giudice è in detto stesso titolo n. III.

posito delle onze venti della multa ([1]). Il costito, e l'ulteriore sfogo di detta ingiunzione, sono del pari, che le altre ingiunzioni.

13 Quando la sospicione del giudice è per causa infamante, non se ne istituisce formale giudizio, ma proposta la ricusa, si ricorre al Governo, che intesa la Suprema Corte di Giustizia ordinerà l'astinenza, o il proseguimento del giudice nella causa.

§ IX.

Maniera pratica di darsi il surrogato del giudice sospetto.

14 Dichiarata la sospicione col consenso del giudice, o per sentenza, la surrogazione si fa dal Re, tranne quella delle Corti Vescovili, e Gran Corti Arcivescovili, che si fa dalli rispettivi Vescovi, ed Arcivescovi, e quindi per quella da farsi dal Re se la sospicione riguarda il giudice ecclesiastico, la parte, che ha premura pella surrogazione, farà un memoriale in cui esporrà la sospicione del giudice, e la supplica del medesimo provveduta col *praesentetur registretur etc.* o pure la sentenza dichiaratoria della di lui sospicione, unirà a questo memoriale la supplica, e la sentenza suddetta, e

([1]) Vedi le formole di n. v e vi in detto titolo.

chiederà di darsi il surrogato. Se poi la sospicione riguarda gli assessori delle Curie ecclesiastiche di appellazione delle cause decise dalla Monarchia, si darà dal Re il surrogato a provocazione del giudice ecclesiastico, che presiede al collegio.

15 Per l'altra poi da farsi dagli Ordinarî Diocesani, laddove non si trovassero nominati dall'Ordinario assessori non sospetti all'infuori di quelli che compongono il collegio in cui viene a mancare l'assessore, colui, che ha premura della surrogazione farà d'ordine d'un assessore non sospetto un'ingiunzione alla parte contraria, affinchè infra il termine di giorni otto presentasse nella Cancelleria Vescovile, o Arcivescovile le tavole degli avvocati sospetti, per indi divenirsi dall'Ordinario suddetto alla surrogazione dell'assessore invece del sospetto, con combinarsi insieme, che se spirato tal termine non si rinvenissero presentate le dette tavole, si passerà alla surrogazione a vista delle sole tavole da presentarsi dall'ingiungente (1).

16 Scorso detto termine, e presentate d'ambe le parti, o da una parte solamente se l'altra sarà contumace, le tavole de' sospetti con additarsi in ciascuno di loro la causa legale della sospicione (2);

(1) La formola dell'ingiunzione per la presentata delle tavole è in detto titolo n. VIII, e precedentemente al n. V, vi è la formola del deposito per la multa.

(2) La formola di queste tavole è in detto titolo n. IX.

si passerà dall'Ordinario suddetto alla elezione dell'assessore surrogato invece del sospetto.

17 Fatta tale elezione, si farà dall'attore al convenuto la citazione *a proseguire* dinanti al surrogato [1], che ridotta agli atti, si proseguirà nel giudizio.

TITOLO VI.

Della contestazione della lite.

Nesso.

1 Delle cose, che non tanto le parti del giudizio, quanto in certo modo gli atti preparatorî de' giudizî riguardano, ragione avuta; venghiamo a quelle colle quali i giudizî principalmente si ordinano, e prima alla contestazione della lite, ch'è la base, ed il fondamento delli giudizî sulli quali ci versiamo.

§ I.

Sulla origine e sulle fasi della contestazione della lite.

2 Antichissima per come notano quasi tutti gli eruditi giureconsulti, è l'origine della contestazione

[1] Vedi la formola di questa citazione in detto titolo n. x.

della lite ([1]). Un tempo presso i Romani si diceva contestar la lite quando l'attore, ed il reo chiamavano i testimoni dinanti al Pretore, ed ordinato solennemente il giudizio, dicevano *testes estote*, e vicendevolmente s'intimavano per il giorno perendino, cioè per il giorno terzo da quello in cui era dato il giudice : *utrum* (si ha da Cicerone) *diem tertium, an perendinum, judicem, an arbitrum, rem, an litem dici oporteret* ? ([2]) e (da Cesare) *qui perendino die casum belli sustineat* ? ([3]) e quindi comperendinazione, e citazione chiamavasi la denunciazione, che l'attore ed il reo facevano, acciocchè venissero al dato giudice.

Ma tolta coll'andar dei tempi la solennità di questo rito di chiamarsi i testimoni, restò la forza, ed il nome di contestazione di lite.

3 La legge *unica cod. de litis contestazione* emessa dagl'Imperadori Severo ed Antonino, altro non ricercava per aversi la contestazione, che il giudice per la narrazione del negozio cominciasse ad udir la causa « *lis enim tunc contestata videtur cum judex per narrationem negotii causam audire caeperit* : que-

([1]) Cujacius lib. 9, *obs.* cap. 21, Gonzalez in cap. un. *de litis contest.* n. 9, Sigonius *de judiciis* 1, 17, 11, 20, Brisson *de form.* 5, Struvius *antiq. Rom.* c. 8, Praevost. *de Magistr. Rom.*

([2]) *Pro Murena* cap. 12.

([3]) De bello Gallico cap. 3.

ste espressioni però non precisavano se la narrazione dovesse farsi dall'attore, dal convenuto, o da entrambi, nè quale fosse precisamente l'atto giudiziale con cui il giudice cominciasse ad udir la causa.

4 L'Imperadore Giustiniano colla legge 12, § *patroni cod. de judiciis* alla narrazione del negozio di quella legge aggiungeva *et contradictionem objectam, cum lis fuerit contestata per narrationem negotii, et contradictionem objectam.*

5 Indi gl' interpreti commentando la legge *unica* insegnavano, che la narrazione del negozio dovesse farsi dall'attore, e dal convenuto *ultro citroque;* che l'attore domandasse, ed il convenuto contradicesse *id quod petitur.*

6 Insegnavano inoltre che l'eccezioni del convenuto non inducessero la contestazione *cum non contineant contradictionem*, e ciò anche inferivano dalla legge 9. *D. de exceptionibus.*

7 Restava ancora però a determinarsi quale fosse l'atto giudiziale con cui la causa cominciasse ad udirsi dal giudice. Le leggi romane concernenti l'ordine, e le forme dei giudizî nelle diverse regioni venivano regolate da leggi, e da consuetudini proprie, da opinioni di scrittori; e quindi a seconda di queste ogni popolo quell'atto a modo suo determinava, e la legge *unica* giammai contradetta, veniva da leggi posteriori, da consuetudini aventi pure forza di leggi, da giurisperiti, e da varî popoli variamente completata.

8 Presso di noi nell'antica maniera di procedere ordinaria, abolita per le lettere reali di Filippo II, eravi un atto formale di contestazione di lite ; e per tutt'altre maniere di procedere, la ricevuta giurisprudenza i varî atti inducenti la contestazione, additava. Ma tolta quella maniera di procedere, e sostituita la sommaria, moltissime dispute cominciarono ad agitarsi nel foro circa all'epoca in cui poteva dirsi contestato questo giudizio, *come scorgesi dai ritualisti, e Siculi giureconsulti, ed il dotto Corsetto ne fece una particolar dissertazione, ch'è la decima quinta nelle sue questioni*, in cui le varie opinioni rapporta. Tutti convengono, che la contestazione della lite dovesse cominciare dal primo atto contraditorio, uniformemente al diritto comune; ma nel punto quale si fosse quest'atto, divise erano le opinioni dei forensi. Fra queste la più sana, e la più seguita si era quella di dirsi contestata la lite dal giorno in cui si fossero ridotti agli atti il libello, ed i capitoli probatorî *parte citata*, se l'attore fondasse la sua azione in pruove estrinseche, o dalla presentata dalle scritture chiamate *protestati* quando l'appoggiasse a pubblici documenti.

Questa opinione era conseguence alla legge *unica lis tunc contestata videtur, cum judex per narrationem negotii causam audire caeperit.*

Imperocchè dalla disputa, che dinanzi a lui si è fatta per l'ammissione dal libello, e dei capitoli

probatorî e delle scritture da lui vistate, *egli già sa qual sia l'attore, chi il reo, qual sia il soggetto della contesa, quale l'azione, e a quali assunti si appoggi;* e quindi in conformità a questi principî regolatori della materia venne al 18 febbraro 1801 pubblicata una reale prammatica stabilitiva di quell'atto in cui in ogni rispettivo modo di procedere debba dirsi contestato il giudizio; e per effetto della medesima in tutte le cause *sommarie*, dette comunemente nelle nostre corti, *ordinarie*, che s'istituiscono con libello contenuto in memoriale su di cui cade provvista «*M. C. Archiepiscopalis provideat*» s'intende la lite contestata dal giorno in cui si riduce agli atti il libello, e presentati si sono i capitoli probatorî *parte citata*, se l'attore vuol fare estrinseche pruove, o i *protestati*, s'egli soltanto presenti scritture pubbliche. Nelle cause *per via d'effetto*, sia che direttamente s'istituisce qualche azione, o che si mandi ad effetto alcun atto giudiziario, s'intende contestata la lite dal giorno in cui il convenuto presenta il suo contrario effetto, o pure otto giorni dopo, che si sia ridotto agli atti il libello dell'attore, quando il convenuto non lo presenti. Nelle cause *per viam cedulae* la lite si dice contestata nel giorno in cui si presenta la cedola responsiva, o nel giorno in cui sia già elasso il termine nella cedola contenuto se la responsiva non si presenti. E nelle cause *audita parte*, sic-

come fansi delle pruove estrinseche; così procede l'istesso, che per la causa sommaria; e per ciò ridotto agli atti il libello, e presentati i capitoli probatorî, la lite si dice contestata.

§ II.

Effetti della contestazione della lite.

9 La contestazione della lite, se si riguarda la persona del giudice, perpetua nello stesso la giurisdizione deferitagli ([1]), ed in modo tale, che a colui il quale prorogò la giurisdizione incompetente, non sii più luogo a poterla declinare ([2]); giacchè prorogare la giurisdizione, altro non importa, che istituire il giudizio dinanti ad un giudice straniero, e chiude l'adito a potersi ricusare il giudice come sospetto ([3]), se non emergerà dopo la stessa una nuova sospicione nella causa ([4]).

10 In quanto all'attore interrompe la prescrizione ([5]), rende la cosa litigiosa ([6]), ed impedisce

([1]) Accurs. Barth. n. 13, tit. *de jurisd. cap. relatum de off. deleg.*

([2]) *L. is qui se obtulit tit. reiven.* Felin. *in cap. quamvis* n. 6 *de judiciis.*

([3]) *L. nemo c. de jurisd. l. ult. c. de except.*

([4]) Pragm. *Ducis Sermonetae* § 34.

([5]) *L. more c. de reiven. l. sicut c. de praescript. 30 ann. l. naturaliter.*

([6]) *L. 2, c. de re litigiosa.*

di potere cambiare il libello ([1]), giacchè fatta la contestazione, l'attore ed il reo, vengono così astretti dall'istanza, che da questa non possono più recedere ([2]).

11 Dalla parte del reo poi ha la forza di chiudere l'adito alle eccezioni dilatorie ([3]), tranne quelle da una causa posteriore emergenti, o che prima fossero state al reo incognite, giacchè allora possono opporsi anche dopo la contestazione della lite ([4]).

12 Finalmente effetto comune e principale della contestazione della lite è, che il giudizio prende da questa il suo inizio ([5]).

([1]) Non si può cambiare il libello nel senso, che il nuovo libello contenesse una diversa, o contraria azione, come (p. c.) all'azione possessoria non possa sostituirsi l'azione petitoria, tranne, che si renunciasse alla prima, ma un cambiamento di libello in cui si ritenesse la stessa azione, o si facessero altre modificazioni, che non contrariassero l'azione proposta, ciò sarebbe permesso.

([2]) *L. is qui se obtulit tit. de reiven.*

([3]) *L. penult. tit. de except. l. ult. c. eodem.*

([4]) *C. insinuasti de off. deleg.*

([5]) Cujacius *ad cap. extra de juram. calum.* Donellus *lib. 23 comment.*

TITOLO VII.

Delle pruove.

§ I.

Obbligo di pruovare.

1 Qualunque de' litiganti sia l'attore, che il reo dee pienamente pruovare tutto quello, che propone nel giudizio per sostegno dell'azione, o della difesa; a riserba della semplice negativa dove non vi ha asserzione d'un qualche fatto.

§ II.

Della natura della pruova, e sua divisione.

2 La pruova è un atto giudiziale col quale per mezzo di testimoni, o di strumenti, o di altri argomenti si fa fede al giudice di ciò, che sarà dedotto in giudizio.

3 Si distingue in *naturale*, ed *artificiale* : si dice naturale quella, che per l'industria, e studio del probante si deduce dalla causa medesima, e dalle circostanze, che l'accompagnano ; artificiale quella che risulta da pruove estrinseche, come dalla deposizione dei testimoni, dall'esibizione degli strumenti e d'altri amminicoli.

4 L'una, e l'altra si dice *plena*, o *semiplena* : la plena fa al giudice in tutti i modi quella fede per la quale niente osta a potere pronunziare la sentenza, non ricercandosi a dippiù altro amminicolo, o sia appoggio per definire la controversia , per come è quella, che costa dalla confessione delle parti o dalla deposizione dei testimoni maggiori d'ogni eccezione : la semiplena è quella, che sebbene qualche amminicolo di pruova vi fosse , non fa però piena fede : di questo genere è quella pruova, che da un solo testimone, o dalla confessione fatta *extra judicium* promana.

Varî dunque possono essere i modi come avere dalle pruove in giudizio.

§ III.

Dei varî modi di provare in giudizio.

5 I modi con i quali può ciascuno in giudizio pruovare sono:

I. per via di confessione delle parti;

II. per via di testimoni;

III. per via di strumenti;

IV. per via di presunzioni;

V. per via di giuramento *de veritate dicenda*, laddove gli strumenti, o le presunzioni hanno una certa forza ma non danno a conoscere di essere la causa interamente provata.

SEZIONE I.ª

Della pruova per via di confessione.

§ I.

Della confessione giudiziaria.

6 Si può pruovare primieramente colla confessione delle parti, della quale non si dà maggiore pruova; giacchè colui, ch'è confesso, come condannato da per se stesso, e dalla propria sentenza, si ha per giudicato (¹) : nè cosa alcuna a dippiù dopo la confessione si richiede (²).

7 Costa però dalla confessione delle parti la pruova quando il reo rispondendo alle *posizioni*, o sia *articoli*, confessa in giudizio dell'intenzione dell'attore.

8 Le posizioni, o sia articoli sono taluni brevi formole di parole continenti la mente dell'attore, e dirette a cavare la verità dello stesso avversario (³).

§ II.

Della confessione stragiudiziale.

9 La confessione stragiudiziale è quella, che fassi dall' attore, o dal reo, ma senza la formalità del giudizio.

(¹) *L. 1, tit. de confessis, l. 1 et 3 c. eodem.*
(²) *L. post rem tit. de re jud.*
(³) *C. fin. de confessis in 6.*

§ III.

Come può farsi l'una e l'altra confessione.

10 L'una e l'altra confessione può farsi o *espressamente*, o *tacitamente:* la espressa è quella di cui abbiamo parlato di sopra : la tacita avviene quando o dall'attore, o dal reo si dice, o si omette qualche cosa, alla quale o per la natura della stessa cosa, o per la interpetrazione del diritto, si sente annessa la confessione; come se il reo, o il di lui patrocinatore interrogato sopra le posizioni , o sia articoli fatti a lui dall'attore, ricusa di rispondere, mentre allora si ha per confesso, giacchè il diritto così interpetra la di lui contumacia.

§ IV.

In che differisce la confessione giudiziaria dalla stragiudiziaria.

11 Molta differenza passa tra la confessione giudiziale, e la stragiudiziale, dappoicchè la giudiziale fa piena fede di ciò, che taluno ha confessato, sempre che nella stessa concorrono le cose, che di diritto si ricercano, cioè, che sii fatta dinanti al giudice competente, presente la contraria parte [1], che

[1] *Ex l. certum 6, § si quis absente tit. de confessis.*

non proceda da ignoranza di fatto ([1]), e che sii certa, e non già vaga, ed. indeterminata ([2]).

12 Se però la confessione *extra judicium* sarà stata fatta presente la contraria parte dinanti a leggittimi testimoni, che possono attestare della medesima, e la stessa confessione dalli testimoni medesimi si produce in giudizio, fa la piena pruova ([3]); ma se assente la contraria parte, e per due testimoni si produce in giudizio, fa la presunzione soltanto e la semiplena pruova ([4]).

SEZIONE II.ª

Della pruova per via di testimoni.

§ I.

Chi sono testimoni.

13 Un' altra specie di pruova è quella, che si fa per testimoni: sono testimoni quelle persone, che si adibiscono a far fede in giudizio di qualche cosa controversa, e che attestano sulla verità della cosa medesima.

([1]) *L. non fatetur 2 tit. eodem.*
([2]) *Ex ead. l. certum.*
([3]) *DD. apud Maranta p. 6, specul. de confessis.*
([4]) Sparth. *in l. admonendi 31, tit. de jurejur.*

§ II.

Delle persone che possono testimoniare.

14 Chiunque da espressa legge non proibito, può essere ammesso in giudizio a dire il suo testimonio ([1]).

§ III.

Delle persone proibite di dire il testimonio.

15 Sono regolarmente proibiti di dire il testimonio gl'impuberi, i minori, e tutt'altri da defetto, o infermità di giudizio travagliati, e molti altri si escludono d'officio del giudice, o come dice Papiniano dalla religione del giudicante ([2]), come sono gl'infami *infamia juris*, che tosto il giudice può riggettarli se per altri testimoni, o elementi possa ricavarsi la verità ([3]), coloro che furono condannati per delitto famoso ([4]), o che fossero in manifesta scelleragine ([5]), e quindi semprechè di siffatti delitti, o impedimenti, che levano tutta la fede al testimone, e di tutt'altre cause impedienti potesse costare, sarà della saggezza del giudice non ammettere in giudizio il testimone.

([1]) *L. 1, tit. de testibus.*
([2]) *In l. quaesitum 13 h. tit.*
([3]) *C. testimonium 54 extra eod. Speculat.*
([4]) *Speculator* § *1, n. 89.*
([5]) Barth. *in l. 3,* § *leg. Speculat. de teste* § *1, n. 32 e 34.*

Avvertimento.

16 E qui giova avvertire, che i testimoni rendessero la ragione del loro detto, dipender dovendo da questa tutta la sua vigoria, ed in modo, che laddove nessuna, o una improbabile ragione si rende, non è necessario starsi al loro detto [1].

17 Sarà poi sempre dell'arbitrio del giudice stimare prudentemente quanta fede debba prestarsi ai testimoni [2], il che è mestieri desumerlo tanto dai costumi, e dalla religione dei medesimi, che dalla verisomiglianza delle testimonianze [3].

18 Della maniera di come in giudizio i testimoni si ricevono ne terremo conto in appresso.

SEZIONE III.ª

Della pruova per via di strumenti.

§ I.

Natura, e divisione degli strumenti.

19 Nelle liti non chè la fede de' testimoni, ma ben anco quella degli strumenti si adopera: viene

[1] *L. solam 3, c. de testibus c. propterea 27 eod.*

[2] *L. 3. l. ob carmen 21, § fin. tit. de fide instrum.*

[3] Barth. *in l. 4, l. testium 14, c. eod. l. 3, § 1, l. ob carmen § fin l. 3, eod.*

sotto nome di strumento, tutto ciò per cui qualche cosa possa istruirsi [1], e quindi tutte quelle cose per le quali la causa s' istruisce, si dicono *strumenti*, e conseguentemente vi si comprendono i testimoni, e le scritture [2]. Ma siccome è invalso l'uso di sentirsi specificatamente per le sòle scritture, così possiamo noi francamente definire lo strumento, che sii una scrittura inserviente alla pruova della cosa.

20 Lo strumento dunque in questo senso preso, o è *pubblico*, o *privato*: strumento pubblico si dice la scrittura provegnente dal pubblico tabellionato, giusta la sua legittima forma, cioè fatta dal notaro a ciò adibito dalle parti, coll'espressione dell'anno, del mese, del giorno, del luogo dove si fa, del nome e cognome de' testimoni, e coll'apposizione della sottoscrizione de' testimoni medesimi e del notaro; quale pubblico strumento altro si chiama *protocollo*, altro *transunto*: si dice protocollo quella scrittura di notaro nella quale l'atto conchiuso brevemente si annota per quindi stendersi in ampla forma colle debite solennità; e si chiama transunto l'atto medesimo autentico estratto per il notaro dal protocollo continente la piena esposizione della cosa, e steso colla legittima forma.

[1] *L. quaesitum tit. de fide instrum.*
[2] *L. 1, de fide instrum. l. rationem § instrumenta tit. de verb. signif.*

21 Strumento privato si dice la scrittura di colui il quale non è destinato al pubblico officio di fare strumenti: a questo privato strumento molte scritture possono riferirsi, fra le quali la scrittura sottoscritta dalla propria mano dei pattitanti in fede di qualche cosa fra di loro convenuta, i libri di ragione, cioè la scrittura, che contiene il dato, ed il ricevuto, le lettere, che taluno manda ad un altro; quali scritture tutte, spesso in diritto rammentansi, e strumenti domestici anche si dicono ([1]).

§ II.

Quale pruova fa in giudizio lo strumento pubblico, e quale lo strumento privato.

22 La fede, e la forza degli strumenti detti di sopra, a pruovare nelli giudizî è tale che dello strumento pubblico sia, che fosse protocollo, o transunto, o copia estratta dall'originale per pubblica persona, non si dà luogo a dubbitare della sua piena fede, fintanto che non si pruovi legalmente il contrario, o che lo stesso strumento in qualche

([1]) *De his vide Cujacius ad rub. cod. de apoch. publ.* — *L. si quis ex argentariis 6, § rationem tit. de edendo* — Genova *de scripturis privatis l. 4, q, 1, n. 1,* — *L. plures 18, c. de fide instrum. l. rationes 6, c. de prob.* — *L. instrumenta c. eod.*

parte spettante alla sostanza si trovasse viziato in modo, che di ragione sarà lecito dimostrarne la falsità.

23 Lo strumento privato poi per regola generale fa la semiplena pruova, quando però è *autentico*, fa piena fede. È autentico se sarà sottoscritto dalle parti e da testimoni, se fatto da qualche officiale per cose spettanti al suo officio, se dato a conservare al pubblico notaro, e ciò molto maggiormente se sarà munito del sigillo pubblico ed autentico; così chè la sola scrittura privata, che manca di siffatti amminicoli non è autentica, ne fa piena fede se non contro lo scribente sempre che confessasse di averla scritta, e nella stessa non solo si espressa la cosa in generale, ma pure la causa ([1]).

§ III.

Quando può farsi la produzione degli strumenti.

24 La produzione degli strumenti può farsi dalla contestazione della lite in poi, sino alla conchiusione nella causa ([2]).

Della maniera di prodursi ne terremo conto ai rispettivi modi di procedere.

([1]) *Cap. cautio 14 de fide instrum.*
([2]) *Cap. quoniam ut lite non contestata.*

SEZIONE IV.ª

Della pruova per via di presunzioni.

§ I.

Della presunzione in genere.

25 Altra sorta di pruova è quella, che nasce dalle presunzioni. La *presunzione* altro non è, che il giudizio fatto dall'uomo, o dalla legge sulla verità di una cosa dedotta da un'altra per una conseguenza.

26 Tali conseguenze al dire di Cujacio si fondano su di quel, che comunemente suole avvenire « *Praesumptio ex eo, quod plerumque fit* » (1).

Alciato ne deriva l'etimologia da *sumere*, e *prae*, perchè *sumit pro vero.*

27 Differisce intanto la presunzione dalla pruova propriamente detta, imperocchè questa fa fede da per se stessa, e direttamente, mentre la presunzione ne fa fede per una conseguenza dedotta.

(1) *In prat. ad tit. cod. de probat. et praesumpt.*

§ II.

Delle differenti specie di presunzioni.

28 Le presunzioni sono di differenti specie: ve ne sono di quelle dalla legge stabilite, che *presunzioni di diritto* si appellano, e delle altre non stabilite da legge veruna, che *presunzioni semplici* si addimandano.

29 Le presunzioni stabilite dalla legge altre sono *juris*, ed altre *juris et de jure*.

30 Le presunzioni *juris* sono quelle sulle quali la legge niente ha determinato, che per diritto si avesse.

Queste possono restar destrutte da contraria pruova.

31 Le presunzioni *juris et de jure* sono quelle sulle quali la legge induce fermo diritto, e le ha per verità « *super tali presumptione* (scrive il Menochio) *lex inducit fimum jus, et habet eam pro veritate* (1).

Queste presunzioni non ammettono contraria pruova.

32 Annoverar dobbiamo ancora tra le presunzioni quelle, che comunque dal diritto non derivate, sono tuttavia abbastanza forti per ottenere la stessa fede delle presunzioni dal diritto nascenti, e che la pruova in contrario non escludono.

(1) *Lib. 1 de praesumpt. quaest. 3.*

SEZIONE V.ª

Della pruova per mezzo del giuramento de Veritate dicenda.

§ I.

Quando ha luogo questa pruova.

33 La pruova, che dal giuramento *de veritate dicenda* si desume, e che spesso ne' giudizî si adopera, ha luogo nel solo caso in cui li strumenti, o le presunzioni hanno una certa forza, ma non danno a conoscere di essere la causa interamente pruovata.

§ II.

Della natura, e divisione del giuramento de veritate dicenda.

34 Questo giuramento altro si dice *necessario*, che il giudice quando bisogna supplire alle pruove deferisce ai litiganti, e che i litiganti non possono ricusare se non per giusti mottivi; altro *volontario*, che nel giudizio uno de' litiganti spontaneamente deferisce all'altro, e che colui al quale si deferisce può ricusare se non viene deferito coll'autorizzazione del giudice, giacchè in tal caso se non avvi mottivo alcuno di scusa si costringe a giurare, o per

lo meno a deferire nell'avversario il giuramento, e lo stesso costringere a giurare, e col di lui giuramento, il giudizio si dice terminato; ed è per ciò, che questo giuramento suole talune volte *decisorio* appellarsi.

TITOLO VIII.

Della conchiusione nella causa.

Nesso.

Terminate nel giudizio le pruove si deviene alla conchiusione nella causa.

§ I.

Quando si dice conchiusa la causa.

1 Si dice conchiusa la causa, quando le parti avranno renunciato alle ulteriori pruove, e quindi per conchiusione nella causa altro non si sente, che la renuncia di ulteriore pruova, giacchè conchiudere (per come spiega il Tolosano) (1), è lo stesso, che chiudere all'una, e l'altra parte l'adito alla contesa, e perciò la conchiusione è come la preclusione della facoltà di pruovare per la quale s'impone fine alla produzione degli atti (2)

(1) *In Syntag. juris* lib. 48, c. 17.
(2) Mising. *cent.* 3, *obs.* 17.

§ II.

Maniere di farsi la conchiusione nella causa.

2 In più maniere può farsi la conchiusione nella causa: *per disposizione di legge*, se premesse le dilatorie, il giudice la dichiara per conchiusa (1), *di convenzione tra le parti*, e *tacitamente da per se stessa*, se le parti si citano a vicenda perentoriamente, e legittimamente a sentir profferire la sentenza; giacchè fatta la citazione, ed istanzando al giudice per la sentenza, si sente, ch' esso giudice sii pienamente istruito della causa (2). Ma per l'uso nostro forense diversamente in oggi si opera, dappoichè andato col progresso de' tempi in disuso il formale conchiuso, che si eseguiva mercè una certa formola detta *Concluso* con farsene nota nell'incartamento « *facta est conclusio* »; si stimò per surrogato al medesimo il primo atto, che si suole fare dopo compite le pruove. Fu appellato tal atto *tacito conchiuso*, ed inteso da ciò far le veci del conchiuso *la citazione a cogliere* nelle cause *processive;* ma non così in quelle *per via d'effetto*, nelle quali si ripete dal *contrario effetto*, o dalle *missioni* ai giudici.

(1) Menoch. *de arbitr. jud. l. 1, q. 35.* — Auth. *jubemus c. de judiciis.* — Maranta *p. 6.*

(2) Menoch. *lib. 2, de praes. 65, n. 2, et alii.*

3 Per le persone miserabili [1], e per le chiese, che si hanno come a pupilli [2], la regola detta di sopra, che dopo il conchiuso nella causa i litiganti non possono più produrre strumenti, ne far uso di altre pruove non procede, sempre che una giusta causa di *restituzione in integrum* vi fosse.

TITOLO IX.

Della Sentenza, e cosa giudicata.

Nesso.

Conchiusa la causa è obbligo del giudice divenire alla sentenza.

§ I.

Della sentenza in genere.

1 Generalmente la *sentenza* è la giudiziale decisione della cosa controversa per la pronunciazione del giudice, fatta secondo le forme di rito, colla

[1] *Ex l. admonendi tit. de jure jur.* — Facchin. *lib. 11 contr. c. 26 et alii communiter.*
[2] *L. Imperatores tit. de re jud.* — Novar. *in tract. de priv. miserabilium personarum, et alii.*

quale impone fine alla lite. Si dice sentenza a *sentiendo*, dappoicchè per essa il giudice dichiara ciò che ha sentito sulla cosa proposta.

§ II.

Della specie delle sentenze.

2 Le sentenze altre sono *diffinitive*, altre *interlocutorie:* sentenza deffinitiva si dice quella, che deffinisce la causa principale, o sia la controversia dedotta in giudizio, ed alla stessa mette fine per assoluzione, o condenna [1]: sentenza interlocutoria si dice quella, che non riguarda il negozio principale, ma che si profferisce sopra qualche articolo emergente, o incidente tra il principio ed il fine della causa: esempî di questa sentenza sono se dal giudice si pronuncierà, sopra le dilazioni da concedersi, i testimoni da prodursi, da riceversi, da esaminarsi, da rigettarsi, e simili cose, che nel giudizio incidentemente si presentano [2]. Il nome d'interlocutoria deriva dalla maniera di come si profferisce, perchè sommariamente tra le parti, interinariamente,

[1] Gloss. *in Clement. unic. v. definitiva de sequestr. possess.* — Hostiens. *in sum. n. 1, h. tit.* — Abb. *ad rubr. h. tit. n. 4.* — Durand. *in Specul. l. 2, p. 3, de sentent.*

[2] Gloss. *cit. loc.* — Durand. *c. 1, § 2, n. 2, n. 1 et 3.* — Hostien. *in sum. n. 2, h. tit.* — Maranta, *de ordin. judic. p. 6 in actu 1 de sent. n. 2.*

mentre che si aspetta il giudizio deffinitivo, il giudice sopra qualche incidente, o emergente atto interloquisce; o perchè tra le parti parlando, senza solennità di scrittura pronuncia. Cosichè tutto ciò che dopo la lite contestata e prima della sentenza il giudice risolve e determina in rapporto alla causa controversa, si dice sentenza interlocutoria.

§ III.

Quando l'interlocutoria ha forza di sentenza deffinitiva

3 Alle volte *l'interlocutoria*, assume l'indole della *deffinitiva*, come (p. e.) se il giudice pronunciasse di essere deserta l'appellazione, o pure ammettesse una eccezione perentoria, o decidesse un articolo sostanziale della causa principale; allora l'interlocutoria ha forza di deffinitiva, dappoicchè dopo quella pronunciazione, non resta a profferirsi altra sentenza stante che colla medesima si mette fine all'istanza, e per cui il giudice non può più quella revocare, per come non può revocare la deffinitiva; dappoicchè pronunciata questa, è di già cessato dalle funzioni del suo officio [1], che non è così per la sentenza meramente interlocutoria la quale si può dal giudice retrattare e revocare [2].

[1] *Ex l. judex tit. de re jud.*
[2] *L. si opus 16 tit. de novi operis nunciat.*

§ IV.

Revoca dell'interlocutoria.

4 Non può però revocarsi dal giudice la sentenza meramente interlocutoria, se non previa la citazione della parte, e la cognizione della causa (1).

§ V.

Prolazione della deffinitiva.

5 Laddove poi si tratta della deffinitiva, per non profferirsi in contumacia, si dovrà citare la parte a giornata determinata per sentirla profferire (2).

6 Questa sentenza dovrà il giudice scriverla, e scritta profferirla, o farla profferire (3).

7 Dovrà inoltre essere conforme al tenore del

(1) Zazius *in l. 14, tit. de re jud.*

(2) *L. contumacia; 53 tit. de re jud. § 1, l. tres, q. c. quomodo et quando judex. l. ea quae; 7 et 1 consentan. 8. c. eod.*

(3) *Ex cap. Etsi, 5 de sententia, et re jud. in 6 ubi Papa Bonifacius VIII ita rescripsit. Et si sententia definitiva, post quam scripta est, ab ipso judice non ab alio, ex scripto recitari debet, alioquin non meretur sententiae nomen; tamen Episcopo propter dignitatis suae praerogativam, amplioris honoris causa permittur, ut sententiam a se ferendam ad instar personarum illustrium per alium recitari jubeat.*

libello ([1]), conseutanea ai statuti de' sacri canoni, ed alle leggi civili, e concepita in modo, che colla medesima condannando, o assolvendo, metta fine alla giudiziale controversia.

§ VI.

Degli effetti della sentenza.

8 La sentenza fa diritto tra le parti della cosa di cui si tratta ([2]).

9 Induce l'innovazione per la quale la condi-

([1]) *Ex Clement. saepe 2 de v. s. ubi dicitur, quod juxta petitionis formam pronunciatio sequi debet. L. ut fundus; 18 tit. comm. divid., et sumitur etiam ex cap. quando 24 circa fin. et cap. licet, 51 de simon.* Maranta *de ord. judic. p. 6 in actu 1 de sent. n. 61 unde si actum est possessorio judicio, non debet judex ferre sententiam super petitorio, sed super possessorio, et vice-versa; vel si actum est utroque simul, non pronunciabit super altero tantum.* Durand. *in Specul. tit. de sententiis § 5, n. 15. Debet autem sententia esse conformis libello, seu petitioni in tribus: in re, idest, ut judex de alia re non pronunciet, quam quae petita est: in causa petendi, ut judex aliam causam non proferat: in actione, ut eam actionem sequatur, quod actor instituit, sive condemnet, sive absolvat.* Hyltrop. *in process. jud. p. 4, tit. 1, n. 15.*

([2]) *Tot. tit. cod. res inter alios acta. C. quibus res jud. non nocet. L. ingenuum 25 tit. de stat. hom. l. res jud. 267 tit. de reg. juris.*

zione del vincitore va a migliorare in modo, che la cosa domandata si deferisce a lui, o resta conservata presso di lui, sentendosi il fatto del giudice, come fatto dalla stessa parte [1].

10 Spoglia il giudice della giurisdizione, dappoicchè in quanto a quella causa, che decide per sentenza, lascia di esser giudice, e la stessa regolarmente non può correggere e cambiare, come quegli, ch'è già cessato dalle funzioni del suo officio *Judex enim* (disse Ulpiano) *post quam sententiam dixit, postea judex esse desinit, et hoc jure utimur*[2].

11 Effetto principale poi della sentenza è, che se dalla medesima non si sarà appellato, passa in *cosa giudicata* (Cujacio disse) *sententiam esse causam, rem vero judicatam effectum* [3], e quindi cosa giudicata si dice la sentenza della quale non si è appellato, perchè il condannato col suo silenzio si giudica giustamente condannato. Cosa giudicata dicesi ancora quantevolte vi sieno tre conformi sentenze giusta la procedura, e la polizia ecclesiastica vigente in Sicilia.

(1) *L. si ob causam c. de eviction.*
(2) *In l. judex 55, tit. de re jud.*
(3) *In Decret. c. 1, de sent. et re jud.*

Corollario di quanto si è detto circa l'ordine, e le parti principali del giudizio.

Crediamo pregio dell'opera in un assieme indicare le parti principali, che contiene ogni giudizio, e le sue varie fasi, siccome abbiamo diffusamente trattato nei diversi titoli di questa prima parte, esse sono *la causa*, la *lite* e la *contestazione* di essa, il *concluso* e la sentenza ([1]).

1ª *Fase.*

La causa comincia per un atto estragiudiziale di citazione, e quanto ai giudizî *sommarî* dividesi in due periodi: nel primo si contende del modo di procedere: nel secondo dell'ammissione del libello. A questo punto il giudice ordina, che quell'atto estragiudiciale di citazione si ricevesse, si *costasse*, ed allora piglia il carattere di giudiciale, assume anche un altro nome, cioè quello di *contumacia*, cosicchè *ammissione di libello*, *costito di libello*, *costito di contumacia* suonano la stessa cosa.

([1]) *Causa, sive judicium tres principales partes habet, prima incipit a citatione, et durat usque ad litis contestationem; secunda a litis contestatione usque ad conclusionem in causa inclusive; tertia a conclusione in causa usque ad sententiam inclusive.* Barbagal. *de modo procedendi summarie et ordinarie in civilibus, p. 4, mod. 4, quaesit. 2, n. 15, pag. 144.*

Ma il libello non sempre si ammette. Avviene tal fiata, che il convenuto opponga delle eccezioni *impedienti l'ingresso della lite*. Il giudice esamina allora se tali eccezioni fossero bene, o mal fondate, nel primo caso ordina di non ammettersi, nell'altro di ammettersi il libello.

Succede all'ammissione del libello la lite.

2ª Fase.

La lite e la contestazione di essa: ecco l'entrare della lite: questa comincia dalla contestazione *a litis contestatione lis incipit* (¹), la contestazione si riguarda come la base, il fondamento del giudizio (²): il primo atto, che tocca i meriti della causa *principale negotium*, è il segnale della contestazione. La prammatica del 1801 indica tali atti di uno in uno nei varî modi di procedere; e pel giudizio *sommario*, stabilisce, avverarsi la contestazione alla pre-

(¹) *Causa proprie, et regulariter differt a lite in hoc, quia lis dicitur post litem contestatam, et non ante, et sic a litis contestatione lis incipit, secundum magis communem opinionem, quam testatur Alex. Curt. et Maranta.* Cumia *sup. ritu c. 3, n. 5, pag. 26.* Barbagallo *al luogo citato pag. 145.*

(²) *Sic regulariter judicium constat ex tribus, nempe ex litis contestatione, ex conclusione, et ex sententia, tamquam ex partibus principalibus, sed fundamentum est litis contestatio.* Petri Rizzari, *comment. scribentium super ritu pag. 90.*

sentazione dei *capitoli probatori*, o dei *protestati parte citata.*

Poi seguono le pruove dell'attore, e le ripruove del convenuto, e scomparisce la seconda fase.

3ª *Fase.*

Concluso: questo è l'atto, con che terminasi il processo e i litiganti si discaricano di ogni altra faccenda.

4ª *Fase.*

Il giudice pronunzia la sua sentenza (1).

(1) Vedi le fasi di sopra, nell'allegazione dell'esimio D. D. Isidoro Testaferrata pubblicata in Palermo per le stampe di Francesco Lao, 1840.

PARTE SECONDA

Delli varì modi di procedere nelle Corti ecclesiastiche di Sicilia.

Nesso delle materie.

Avendo noi parlato diffusamente nella prima parte di questa nostra *ecclesiastica procedura* delli giudizî in generale comuni un tempo all'uno coll'altro foro, *ecclesiastico* cioè, e *secolare*, e nella specie degli atti preparatorî, ed ordinatorî d'ogni sorta di giudizio; ragion esige, che adesso trattassimo partitamente delli varî modi di procedere di cui a seconda le diverse qualità delle cause, e la ragion canonica, e civile, si fa uso nelli giudizî ecclesiastici presso le nostre Corti.

Questi modi di procedere di cui qui tratteremo, e secondo si è detto nella part. I, tit. I, § III e IV, sono il modo di procedere *sommario*, detto ancora *ordinario*, e quelli, *per via d' effetto*, di *vocata parte*, di *audita parte*, di *cedola*, d'*ingiunzione*, d' *atto provisionale*, e di *consulta*.

TITOLO I.

Del modo di procedere sommario, detto comunemente, ordinario.

§ I.

Idea della struttura del giudizio sommario.

1 Il modo di procedere sommario nel giudizio ecelesiastico di sua natura *Ordinario*, o *Sommario* nelle nostre Corti differisce da quello, ehe si usava nell'abolita Gran Corte per li giudizî secolari; in tali giudizî, geminati erano per diritto i termini della causa, e stabilita la loro durata, ma per effetto di quelle provviste di regalia di eui abbiamo fatto cenno nella prima parte, i termini di diritto allo spesso venivano ristretti in modo, che sin anco con un solo brevissimo termine, o con uno, o più termini ad arbitrio del Tribunale si procedea: tutt'altra era però la giurisprudenza ricevuta, e ehe tuttora conservasi nelle nostre Corti ecclesiastiche , e tale, che nella causa non si danno termini geminati, ma un solo termine di giorni dodici a pruovare comune all'attore ed al reo , ed un altro di giorni quattro a quest'ultimo a ripruovare. E questo modo di proeedere eon termini precisi e stabili, si dice comunemente *ordinario* a differenza del *som-*

mario, che si usava in quella soppressa Gran Corte con provvista abbreviativa dei legittimi termini.

Di questo modo di procedere dovendo noi ora trattare venghiamo mano mano alle solennità e formole usitate per la struttura del giudizio, e siccome le prime formole, che in esso si producono dall'attore sono il libello, e la citazione della quale abbiamo a sufficienza parlato nella parte I[a] titolo II[o]; quindi della pratica del libello, e della maniera di come la citazione accompagnarsi al libello avremo in prima ragione.

§ II.

Pratica del libello, e come la citazione accompagnarsi al libello.

2 Si fa dall'attore un memoriale diretto all'Ordinario della causa, in cui dopo la sposizione del fatto, e della causa di domandare, esprima la sua domanda (1).

3 Si provvederà questo memoriale dalla Corte di detto Ordinario colla provvista « *Magna Curia Archiepiscopalis* o *Episcopalis provideat* » e col decreto « *Praesentetur parte citata* » o « *Praesentetur parte citata, et fisco* » laddove nella causa venisse interessato il fisco.

(1) La formola di questo memoriale è nel tit. IV, sez. I, n. 1.

4 Si rimetterà col portiero un consimile del memoriale così provveduto, al reo, se presente in luogo, unitamente alla formola della citazione *a presentare memoriale;* e se assente, che citato per lettere avesse apposto impedimento alle responsali, si rimetterà detto consimile unitamente alla copia delle responsali al patrocinatore notato agl'impedimenti.

5 Eseguita in questo modo la citazione, fatto il contraddittorio, ed ammesso il libello, s'incusa la contumacia per come nella prima parte tit. II, sezione IV, § I, n. 23 si disse, e si fa la riduzione agli atti del libello per come infra diremo.

§ III.

Riduzione agli atti del libello.

6 Ordinata dalla Corte dell'Ordinario della causa l'ammissione del libello, e costata e registrata per l'attuario la citazione, noterà questi il costito anche in dorso del memoriale, e se la citazione fu fatta al reo presente, dirà « *citato TT. constat per CC. Porterium* » e presentato questo memoriale nell'officio del maestro notaro, vi si apporrà da costui la presentata « *Praesentata Panormi die ... de mandato M. C. Archiepiscopalis, quod praesentetur parte citata, et de citatione infrascripti de T. constat per CC. Porterium* ». Ma se la citazione fu fatta al reo assente per lettere, e da costui fu apposto impedi-

mento alle responsali; costate e registrate queste, si dirà nel costito « *citato TT. constat ad literas responsales officialium .... datas die .... quibus fuit commissum negotium ad literas M. C. Archiepiscopalis datas die ... quae fuerunt hodie in actis dictae M. C. reductae stante impedimento apposito de ordine ... nisi citato PP. Procuratore, quod fuit hodie sublatum de mandato quo supra, citato dicto de P. Procuratore, referente CC. Porterio* »; e nella presentata parimenti « *Praesentatum Panormi die ... de mandato ... citato TT. constat ad literas responsales officialium ... etc.* ». Quando però da parte di detto reo non si fosse apposto impedimento alle lettere responsali, allora, costate e registrate le medesime per come si disse in detta parte I^a *n.° 31 sezione IV § I° tit. II°*, il notamento del costito, e della presentata di sopra, si farà sino alle parole « *ad literas M. C. Archiepiscopalis datas Panormi die ...* » e se la citazione è stata eseguita per affissione o per bando, la formola del costito e della presentata si regolerà a tenore di quanto si è detto al § *II° n.° 33 e § III° n.° 38 di detta sezione IV, tit. II° parte I^a*.

§ IV.

Continuazione della processura.

7 Ridotti agli atti il libello e la citazione, curerà il citato di regolare la *contumacia* nella ma-

niera avanti divisata *sezione V, tit. II° parte I°;* dappoicchè presentato il libello, e regolata o nò la contumacia, verrà l'attore alle pruove.

Si può eseguire in questo giudizio la piena pruova con istrumenti, o con testimoui almeno al numero di due che si riceveranno colla citazione della parte « *ad testium juramenta videndum.*

Il mezzo, onde taluno esprimere quello che voglia pruovare, sono i capitoli probatorî.

Il termine a pruovare è di dodici giorni.

Questo termine detto principale, è comune tanto all'attore, che al reo, si dà con una certa formola a quest'oggetto usitata, si produce assieme con i capitoli probatorî, e comincia a correre dal giorno in cui con detti capitoli si costa.

§ V.

Del termine a pruovare, e delli capitoli probatorî.

8 Disporrà l'attore detto termine giusta la formola usitata [1], ed insiememente li capitoli probatorî colli quali dedurrà quello, che dee pruovare sia con istrumenti, o con testimoni [2], si de-

[1] La formola di questo termine è nell'allegato formolario tit. IV, sezione II, n. 1.

[2] La formola di questi capitoli probatorî è in detta sezione n. II.

creteranno detti capitoli col *praesentetur parte citata*, e se la contumacia non fu regolata, l'attuario costerà detto termine, e capitoli *per contumaciam apertam*, notando in dorso del termine « *citato TT. constat per contumaciam registratam in lib. I° contumaciarum , apertam , et non regulatam* » ed in margine della contumacia nel registro delle contumacie « *fuit constitutus terminus ad probandum, citato TT. per contumaciam apertam, et non regulatam* ». In dorso poi delli capitoli probatorî, sul pie' dalla parte opposta al *p. p. c.* « *Praesentatae Panormi die ... de mandato ... quod p. p. c., et de citatione facta infrascripta de T. constat per infrascriptam contumaciam registratam in lib. I, contumaciarum, apertam, et non regulatam* » e nel margine della contumacia in detto registro delle contumacie « *fuerunt constita capitula probatoria citato TT. per proximam collateralem contumaciam apertam, et non regulatam.*

9 Se poi fu regolata la contumacia, si rimetteranno al patrocinatore apposto in detta regolazione, o che avesse data parola di procura i consimili di detto termine e capitoli probatorî, e quindi col di lui consenso o d'ordine del giudice in contradittorio, si costeranno per l'attuario a relazione del portiero, ch'eseguì la citazione con notare ai luoghi di sopra indicati « *citato PP. Procuratore constat per CC. Porterium* » e dire nella presentata delli

capitoli probatorî « *Praesentatae Panormi die ... de mandato ...., quod p. p. c., et de citatione facta infrascripto de P. Procuratore, constat per CC. Porterium* ».

10 Questi capitoli così costati e presentati, si conserveranno col costato termine dal riferito attuario unitamente al memoriale ed alla citazione, o sia contumacia, e si diverrà dall'attore alla produzione degli strumenti, o de' testimoni, avverso i quali può il reo presentare il suo *interrogatorio*.

§ VI.

Dell'interrogatorio del reo avverso i testimoni da prodursi dall'attore.

11 Volendo il reo avverso i testimoni da prodursi dall'attore presentare il suo interrogatorio, disporrà il medesimo giusta la formola usitata [1]: vi si apporrà dal giudice in dorso il decreto *p. p. c.* e rimessosene un consimile al patrocinatore dell'attore, si costerà, e presenterà dal riferito attuario nella maniera stessa, che i capitoli probatorî.

[1] La formola di questo interrogatorio in detta ser. n. III.

§ VII.

Della produzione degli strumenti.

12 Dovendo l'attore produrre strumenti pubblici, ne farà dupplicati consimili, che consegnerà al portiero da cui ne sarà recato uno al patrocinatore rispondente apposto alla contumacia, e l'altro all'attuario il quale l'unirà col memoriale e cogli altri atti dell'attore. Non apposto alla contumacia tal patrocinatore, si consegnerà il consimile suddetto degli strumenti dallo stesso attore all'attuario per unirli agli altri atti.

13 Se poi vorrà l'attore produrre strumenti privati, non potendo costare della verità del carattere, che per mezzo di testimoni, ne farà prima il transunto giudiziario, ed indi li trascriverà nelli capitoli probatorî di uno in uno, ed in tanti capitoli per quanto quelli saranno. Ciò eseguito, li consegnerà originalmente nel corso della produzione all'attuario della causa, o al giudice del luogo, che dovrà eseguire la produzione, dove sieno assenti i testimoni verificanti il carattere.

§ VIII.

Della produzione de' testimoni.

14 Se la recezione de' testimoni, che l'attore produce, si farà nel luogo del giudizio, ed alla

contumacia fu apposto l'avvocato, o patrocinatore rispondente, si citerà dal Portiero il medesimo *ad testium juramenta videndum*, ed indi si riferirà da costui detta citazione all'attuario della causa. Non apposto l'avvocato, o patrocinatore rispondente, non fa uopo di tale citazione, e quindi detto attuario ponendosi innanti i capitoli probatorî, e l'interrogatorio se mai fu presentato, scriverà in carta da lui preparata la rubrica de' testimoni, ed indi alla presenza del giudice interrogherà partitamente i testimoni da riceversi, su d'ogni quesito dell'interrogatorio quante volte sia stato presentato, e noterà in seguito ciascuna risposta datavi dal testimone. Ciò adempito proseguirà alla stessa presenza del giudice ad interrogarlo su d'ogni capitolo probatorio, e ne scriverà il detto, di capitolo in capitolo (1). Non presentato l'interrogatorio, scriverà soltanto il detto. Collateralmente poi alla rubrica, noterà il costito della citazione *ad testium juramenta videndum*, con questa differenza, che se alla contumacia fu apposto l'avvocato o patrocinatore rispondente, dirà « *citato PP. Procuratore ad testium juramenta videndum, constat per CC. Porterium* » e se non fu apposto « *citato TT. ad testium juramenta videndum, constat per contumaciam registratam die ... in lib. I, contumaciarum apertam, et non regulatam.*

(1) Vedi la formola di questi testimoni in detta sez. n. IV.

15 Se la produzione si eseguisse in più giorni, si adempierà per ciascun giorno della produzione, la riferita citazione dell'avvocato o patrocinatore rispondente, e l'addotto costito, coll'intelligenza però, che i testimoni si proseguiranno a notare l'uno dopo l'altro senza una nuova rubrica.

16 Eseguita la produzione, unirà l'attuario l'originale de' testimoni cogli altri atti dell'attore.

17 Se poi l'attore vorrà produrre testimoni fuori il luogo del giudizio, allora dalla Corte dell'Ordinario della causa con lettere così dette *de audientia testium*, se ne dovrà commettere la recezione agli Officiali del luogo dove i testimoni dimorano.

17 La vita di queste lettere sarà di un mese prorogabile a venti giorni [1].

18 Si devono tali lettere riferire nel registro del maestro notaro della Curia in dove il giudizio è stato iniziato, o come suol dirsi *sigillare*, e quindi per tale produzione disporrà l'attore le dette lettere *de audientia testium* [2]; e se alla contumacia fu apposto il patrocinatore rispondente, infra quattro giorni del costito delli capitoli probatorî, ne rimetterà copia al medesimo col portiero, e dato

[1] *Pragm. com. castri* § 33.

[2] La formola di queste lettere *de audientia testium* è in detta sezione n. v.

da detto patrocinatore o dal giudice il costito, vi si noterà dall'attuario in continuazione alle parole « *quoniam ad ipsorum testium juramenta videndum, et praesentes literas exarandum* » così « *fuit citatus, et auditus PP. Procurator, ut constat per CC. Porterium* ». Non apposto alla contumacia il patrocinatore rispondente, il costito suddetto si eseguirà per aperta contumacia « *citato TT. ut constat per contumaciam registratam in lib. I, contumaciarum, apertam, et non regulatam* », e ne farà nota nel margine della contumacia nel registro delle contumacie « *fuerunt constitae literae de audientia testium, citato TT. per proximam collateralem contumaciam apertam, et non regulatam.*

19 Tali lettere così costate si spediranno nella maniera medesima, che tutt'altra sorta di lettere, acchiudendovisi una copia estratta delli capitoli probatori e dell'interrogatorio se mai fu presentato, e si presenteranno agli officiali del luogo, e provvedute col solito decreto « *praesententur, registrentur, et exequantur* », vi si apporrà da quel maestro notaro la presentata, e si riceveranno i testimoni nella stessa maniera detta di sopra (¹).

(¹) Per li testimoni da riceversi fuori il luogo del giudizio vedi in detta sezione la formola di n. VI, e N. B., che nella recezione de' medesimi non si suole eseguire la citazione *ad testium juramenta videndum*, ed il costito collaterale alla rubrica de' testimoni. La ragione di quest'uso, è

20 Ricevuti i testimoni se ne rimetteranno i consimili all'Ordinario della causa colle lettere responsali ([1]); quali lettere sogliónsi consegnare allo stesso producente, da cui si portano all'attuario della causa, il quale le unisce colle altre scritture ed atti prodotti sull'assunto, e ne forma unico incartamento.

§ IX.

Dell' incartamento dell' attore.

21 Fatte dall'attore le pruove, si uniranno dall'attuario il memoriale, la contumacia, il termine principale di giorni dodici, i capitoli probatorî, l'interrogatorio se mai fu presentato, gli strumenti presentati, le lettere *de audientia testium* se furono spedite, ed i testimoni ricevuti, e ne formerà unico incartamento dietro al quale metterà un foglio di carta colla seguente iscrizione in fronte « *Incartamentum quod praesentatur quatenus, et in quantum, cum debitis, et solitis protestationibus pro NN. nominibus, contra TT. assertis praetensis nominibus;* » ma quando la pruova consiste in sole pubbliche scritture, allora questa iscrizione invece di prin-

quella di essere stata citata la parte nella spedizione delle lettere *de audientia testium.*

([1]) La formola di queste lettere responsali è in detta sezione n. VII.

cipiare « *Incartamentum quod praesentatur* » principierà « *Protestata quae praesentantur..... etc.*

§ X.

Della pubblicazione sul termine comune, che si usa nelle Corti Vescovili, e G. C. Arcivescovili.

22 Compito l'incartamento dell'attore, e già elasso il termine comune, si fa la pubblicazione delle pruove, e de' testimoni, cioè si riduce agli atti detto termine, acciocchè comparisse di essere già spirato; così chè costato per come avanti si disse, non si riduce agli atti in dette Corti, e Gran Corti, se non dopo compito l'incartamento suddetto.

Questa pubblicazione sul detto termine si fa mercè una certa formola detta *Pubblicazione* (1).

§ XI.

Del termine ad reprobandum.

23 Eseguite le cose di sopra, si disporrà dall'attore il termine di giorni quattro, che compete al reo, onde produrre le sue eccezioni, e ripruovare quello, che l'attore ha pruovato (2).

(1) La formola della pubblicazione sul termine comune è in detta sezione n. VIII.

(2) La formola di questo termine è in detto tit. IV, sezione III, n. I.

24 Si praticherà per questo termine quanto si è detto pel termine principale comune; e costato, se ne farà dall'attuario una copia, che unirà all'incartamento dell'attore.

25 Va soggetto detto termine agl'impedimenti, al corso, ed alla fede, alla proroga colla citazione della parte ([1]) ed alla continua; e quindi costato che sarà, si può dal reo apporre impedimento al corso, che il riferito attuario senz'alcun ordine di giudice noterà in dorso dell'originale termine dalla parte opposta al costito « *Non currat de ordine... nisi citato PP. Procuratore.*

26 Apposto in tal guisa a detto termine l'impedimento, curerà l'attore far citare il patrocinatore ivi notato per la levazione; ed ordinatosi dal giudice di togliersi, si riferisce dal portiero un tal ordine all'attuario suddetto, da cui si toglierà con le seguenti espressioni sotto lo stesso impedimento nell'originale termine « *fuit sublatum de ordine...citato PP. Procuratore, constat per CC. Porterium* ».

27 Tolto questo impedimento, suole da parte del reo apporsene un altro alla fede del termine « *Non detur fides nisi citato PP. Procuratore* », e spedirsi nel tempo stesso un atto provisionale di proroga colla citazione del contrario patrocinatore ([2]),

([1]) *Progm. Comitis Castris* § 28.
([2]) Vedi la formola di quest'atto provisionale in detta Sezione n. II.

e così proseguirsi fintanto che non si negasse dal giudice ulteriore proroga, dappoicchè conoscendosi dal medesimo di avere avuto il reo bastante tempo per prepararsi alla difesa, suole ordinare al portiero, che non presentandosi l'eccezioni per un dato giorno, si togliesse l'impedimento alla fede del termine.

28 Se poi da parte del reo, non è stato apposto impedimento al corso, ed alla fede, ne si sono presentate eccezioni, o fatto altro, che dovea eseguirsi, si fa dall'attuario in pie' del termine costato, la fede di termine elasso, e si fa nota di tal fede nell'originale termine costato, ch'esiste presso di lui « *fuit facta fides termini elapsi* », e se il termine fu costato *per contumaciam apertam*, se ne fa anche nota nel registro delle contumacie in margine della contumacia.

§ XII.

Delle eccezioni facienti alla difesa del reo.

29 Queste eccezioni disporrà il reo colla formola all'oggetto destinata ([1]); in dorso delle medesime farà apporvi dal giudice il decreto *p. p. c.*, e rimessone un consimile al patrocinatore dell'attore

([1]) La formola delle eccezioni vedi in detta sezione n. III.

si costeranno, e presenteranno dall'attuario alla guisa stessa, che li capitoli probatorî.

30 Presentate tali eccezioni, siccome alla fede del termine si trova apposto l'impedimento, così per uso non si considera scorso il termine, ma cominciano a correre li quattro giorni del termine, dalla presentata delle eccezioni, senza, che più facesse operazione un tale impedimento.

31 Verrà dunque il reo alle pruove in questo termine di quattro giorni dentro il quale potrà produrre testimoni, ottenere lettere *de audientia testium* se la produzione dovrà farla fuori il luogo del giudizio, e presentare tutte le scritture confacenti alle sue eccezioni: fra di tanto è lecito all'attore presentare interrogatorio avverso i testimoni da prodursi dal reo.

§ XIII.

Dell'interrogatorio dell'attore avverso i testimoni da prodursi dal reo.

32 Avverso i testimoni da prodursi dal reo, può l'attore presentare interrogatorio, e quindi volendo, disporrà il medesimo, che decretato dal giudice col *presentetur parte citata*, ne rimetterà un consimile al patrocinatore del reo, ed indi si costerà e presenterà dall'attuario nella stessa maniera di come avanti si è detto, e nella recezione dei testimoni si

praticherà quanto si è rapportato per l'interrogatorio del reo.

§ XIV.

Dell'incartamento del reo.

33 Eseguite dal reo le sue pruove, si uniranno tutte dall'attuario alle eccezioni, e si formerà il di costui incartamento della maniera medesima di quello dell'attore, e si conchiuderà la causa colla citazione a cogliere le scritture.

§ XV.

Della citazione a cogliere.

34 Scorso il termine, che si dà al reo a produrre le sue eccezioni, spirato il termine delle lettere *de audientia testium*, se mai fossero state dal medesimo ottenute, e scorso in somma tutto quel tempo, che per ragion di proroga relativamente alle pruove gli si accorda; oppure fatta la fede del termine elasso, si disporrà dall' attore la formola della *citazione a cogliere* [1]; e se alla contumacia fu apposto il patrocinatore rispondente, se ne rimetterà

[1] La formola della citazione a cogliere è nella sezione IV di detto tit. IV, n. 1.

copia al medesimo, ed indi si costerà dall'attuario « *citato PP. Procuratore, constat per CC. Porterium* »; ma se non vi fu apposto, si farà dal cennato attuario il costito suddetto per aperta contumacia « *citato TT. per contumaciam registratam die..... in lib. 1, contumaciarum, apertam, et non regulatam* », ed indi se ne farà nota nel margine della contumacia principale nel registro delle contumacie « *fuit constita citatio ad colligendum per proximam collateralem contumaciam, apertam, et non regulatam.*

Eseguito il detto costito, e la causa di già conchiusa, si fa la collezione del processo.

§ XVI.

Della collezione del processo.

35 Consegnerà l'attuario al maestro notaro tutti gli atti, e gl'incartamenti dell'una e l'altra parte, e da costui se ne formerà unico incartamento con quest'ordine. Situerà in primo luogo l'incartamento dell'attore, indi il termine principale, posteriormente l'incartamento del reo, e susseguentemente li capitoli probatori, ed i testimoni ricevuti se dall'attore se ne fossero prodotti, poscia il termine a produrre l'eccezioni, ed i testimoni di costui se ne avesse prodotti, ed in ultimo la citazione a cogliere. Met-

terà in dorso di tutte queste scritture ed atti uniti, un foglio di carta colla seguente iscrizione in fronte, o sia *occhio* « *Incartamentum in causa M. C. Archiepiscopalis providcat ad instantiam NN. nominibus, contra TT. assertis praetensis nominibus*, e più sotto farà menzione dell' eseguita citazione a cogliere, che se fu costata colla citazione del patrocinatore rispondente, dirà « *citato ad collectionem scripturarum PP. Procuratore die..... constat per CC. Porterium, et eadem die collectae*»; e se per contumacia aperta « *citato ad collectionem scripturarum TT. die... constat per contumaciam registratam die.... in lib. 1 contumaciarum, apertam, et non regulatam, et eadem die collectae.*

36 Collette le scritture, staranno nell' Archivio per ore ventiquattro [1] all' oggetto di potersi rivedere dalle parti, ed indi se ne farà la missione al giudice se a solo, o al giudice ed agli assessori se ha collegio.

37 Possono però in questo giudizio finchè non è decisa la causa, malgrado anche la collezione del processo presentarsi scritture pubbliche *ab extra*, e quindi della presentata di queste scritture avremo ragione pria che venissimo alle missioni.

[1] Caruso *sup. ritu cap. 2, n. 129.* — Muta *cap. rit. 171, n. 22.*

§ XVII.

Delle scritture ab extra.

38 Le pubbliche scritture, che si presentano spirato il termine, si dicono *ab extra*.

39 La presentata di queste scritture si dee eseguire sempre colla citazione della parte, tranne il caso di contumacia aperta, e non regolata, dappoicchè l'attore può allora presentarle *per contumaciam apertam*.

40 Presentate tali scritture se la parte volesse il termine di quattro giorni *ad reprobandum*, non le si può niegare.

Dato questo termine fa uopo di una nuova collezione.

§ XVIII.

Pratica della presentata delle scritture ab extra.

41 Volendo tanto l'attore fuori del termine di giorni dodici, che gli corre dalla presentata delli capitoli probatorî, che il reo fuori del termine di giorni quattro, che gli corre dalla presentata delle eccezioni, presentare le pubbliche scritture *ab extra*, farà i consimili di quelle, che vuol presentare, vi unirà sul dorso un foglio di carta colla seguente iscrizione in fronte « *Scripturae ab extra quae prae-*

sentantur quatenus, et in quantum cum debitis, et solitis protestationibus, juriumque reserbationibus pro NN. nominibus, contra TT. assertis praetensis nominibus ». Sotto questa iscrizione, o sia *occhio*, farà apporre dal giudice il decreto *praesentetur parte citata*, e citata la parte con altro consimile di dette scritture; si costeranno, e presenteranno nella stessa maniera, che li capitoli probatori, ed indi se ne farà la missione.

42 Se però una delle parti si opponesse alla presentata delle scritture *ab extra* per ragione del termine *ad reprobandum*, allora si disporrà questo termine da parte di colui, che tali scritture vuol presentare, se ne rimetterà un consimile al contrario patrocinatore, e quindi si costerà nella stessa maniera, che gli altri termini; nell'intelligenza, che per essere questo termine anche soggetto agl' impedimenti al corso, ed alla fede; dovrà in caso di impedimento praticarsi quanto avanti si è detto per gl' impedimenti apposti al corso, ed alla fede degli altri termini.

43 Costato il detto termine, si farà dall'attore una nuova citazione a cogliere, la quale si costerà nella maniera medesima detta pella prima citazione a cogliere.

44 Costata la nuova citazione a cogliere, si uniranno dall'attuario alle presentate scritture *ab extra* (anche d'ambe le parti) gradatamente, gli atti po-

steriormente eseguiti, cioè il termine, i capitoli probatorì, i testimoni, ed altro che si fosse in seguito prodotto, e finalmente la nuova citazione a cogliere, e si consegneranno al maestro notaro, da cui dietro a tutto ciò, si porrà un foglio di carta con in fronte quest' occhio « *Scripturae ab extra in causa M. C. Archiepiscopalis provideat inter NN. nominibus, contra TT. assertis praetensis nominibus* »; sotto quest' occhio farà nota della costata citazione a cogliere « *citato ad collectionem scripturarum PP. Procuratore, constat per CC. Porterium, et eadem die collectae* »; e susseguentemente noterà le missioni di cui ora parleremo.

§ XIX.

Delle missioni del processo.

45 Compito il processo vi si dee apporre la *visa* del giudice della causa, che se ha collegio di assessori, anche quella degli assessori.

46 Tale visa del giudice, e degli assessori, e la trasmissione del processo, che loro si fa dal maestro notaro si appellano volgarmente *missioni*.

§ XX.

Pratica delle missioni e delle vise.

47 Colletto il processo, scorse ore ventiquattro dalla collezione per potersi rivedere dalle parti, si

adempieranno nell'occhio rapportato al § XVI, le missioni, e le vise nella seguente maniera.

Noterà il maestro notaro sotto quest'occhio, o pure in fronte dalla parte collaterale al medesimo, la giornata, il cognome del giudice, o dell'assessore a cui nel dato giorno trasmette il processo, ed in continuazione il nome e cognome dell'attore, e tanto il giudice, che gli assessori apporranno sotto le rispettive giornate la loro visa per come infra.

Die ... Ad Illmum et Revum Dominum de A — pro NN — Vidit A.

Die ... Ad V. I. Doctorem de B assessorem pro eodem — Vidit B — e così successivamente di giornata in giornata, e di assessore in assessore.

Sullo stesso tenore si adempieranno le missioni nell'occhio delle scritture *ab extra*.

La spesa delle missioni per le scritture *ab extra* si dee fare da colui, che le presenta; ed egli stesso dee curare la collezione a similitudine dell'articolo di denegazione d'udienza, che si dee presentare, e missionare a spese di colui, che lo produce, o sia del convenuto (¹).

Eseguite in detto modo le missioni del processo e delle scritture *ab extra* se mai se ne fossero presentate, discorsa la causa ed intese dal giudice, o dalla Corte le ragioni dell'una, e l'altra parte si

(¹) *Sicul. sanct.* tom. 4, pag. 402.

verrà alla decisione della causa, o sia alla prolazione della sentenza.

§ XXI.

Della sentenza e copia di sentenza.

48 La sentenza in questo giudizio suol essere — *Jesus « Petitiones procedant* o *non procedant. Expensis etc.»* e se nella causa fosse stato interessato il fisco — *Jesus « F. R. in CC. FF. petiones etc.»* che pubblicata se n'estrarrà la copia giusta la formola usitata.

Avvertimento.

I.

49 Se pendente la causa, saranno scorsi sei mesi dall'ultimo atto giudiziario, l'attore, o colui a cui interessa, che la causa si decida, dee curare, che si faccia nuova contumacia a proseguire *ob lapsum semestris temporis*, locchè pure si praticherà nella mutazione dei giudici e degli assessori (¹).

(¹) *Cap. rit. 98*, § *46*, *Com. Cast.*— La formola della citazione a proseguire *ob lapsum semestri temporis*, *et ob mutationem sedis* è nel tit. II, sezione I, n. XX.

II.

50 In questo giudizio, finchè non si è conchiuso nella causa, possono i litiganti avverso le pruove omesse prendere le *restituzioni*, o sia i termini restitutorî, e se le persone sono privilegiate, possono prenderli anche dopo il conchiuso. Ma siccome delle restituzioni in parola è rarissima presso di noi la pratica, si è quindi, che per non confondere l'ordinaria processura di questo giudizio, ne terremo conto nei seguenti § di appendice al giudizio medesimo.

§ XXII.

Delle restituzioni in integrum avverso le pruove omesse.

51 Per il capo 134 del rito d'Alfonso in questo giudizio, che nelle cause secolari più di due termini avea, davansi ai litiganti le *restituzioni*, o sia i termini restitutorî.

52 Due sorta di restituzioni si distinguevano: *ordinarie* ed *estraordinarie*.

53 Le restituzioni ordinarie erano due, l'una detta *ex causa primae*, e l'altra *ex causa secundae*, e non si appartenevano, che alle persone restituibili soltanto, cioè a coloro, chè per ragion di persona godono del benificio della restituzione, come

sono il *minore*, la *chiesa*, il *fisco*, i *prodigi*, i *furiosi*, ed in rapporto ai giudizî le *femine*.

54 Il termine di ciascuna di queste restituzioni era di sei giorni ([1]).

55 Ordinarie *ex causa primae* si dicevano quelle, che l'attore dava al reo spirato il termine a pruovare e ripruovare, che da costui gli era stato dato, o che l'attore prendeva da se stesso se fosse stato privilegiato.

56 Ordinarie *ex causa secundae*, si dicevano quelle, che spirato il termine *ex causa primae*, si davano dall'attore al reo *ex causa secundae*, o che l'attore prendeva da se stesso.

57 Le restituzioni estraordinarie erano anche al numero di due, e per la clausola generale « *si qua mihi justa causa videbitur esse debitae* » si concedevano tanto alle persone restituibili, che alle non restituibili ([2]).

58 Il termine di ciascuna di queste ultime, era di due, o tre giorni ad arbitrio del giudice.

59 Si potevano chiedere le restituzioni estraordinarie, finchè non era decisa la causa, con questa differenza però, che alle persone restituibili si concedevano senza cognizione di causa, quante volte da parte loro non si era conchiuso nella causa, e

([1]) *Cap. rit. 171.*
([2]) *L. 1, § quibus ex causis majores.*

con cognizione di causa se da parte loro si era conchiuso, ed alle persone non restituibili, tuttavolta, che non si era conchiuso da parte loro.

60 Si concedeva ancora una terza restituzione estraordinaria dopo il conchiuso nella causa, semprechè vi fosse stata grande, ed evidente ragione di doversi concedere, e questa non si concedeva se non se *causa cognita* [1].

61 Tali restituzioni estraordinarie poi non solamente alle persone, che spesso il diritto alla restituzione in *integrum* ammette, si concedevano, m'ancora ai compagni di lite se la causa fosse stata individua [2].

62 Di queste restituzioni, che spesso in diritto siculo rammentansi, noi non abbiamo in oggi pratica alcuna in quanto alle prime, o sia alle *ordinarie*, ed una *pratica rarissima* in quanto alle seconde, o sia alle *estraordinarie*.

63 Dacchè nelli giudizî cominciarono ad omettersi tutte quelle solennità, che la forma de' medesimi soltanto riguardavano, le restituzioni ordinarie non ebbero più luogo. Queste restituzioni, che l'attore era tenuto dare al convenuto se privilegiato, o che prender dovea da se stesso se tale ancora fosse stato, non potevano certamente la sostanza

(1) Castill. *dec. 25, n. 10.*
(2) *Ex cap. rit. 7.*

del giudizio riguardare; e quindi come tali non doveano più avere luogo.

64 In quanto poi alle restituzioni estraordinarie, rara negli ultimi anni dell'abolita Gran Corte se n'era resa la pratica antica; dappoicchè l'uso era invalso di farsi invece un atto provisionale con cui davasi un termine restitutorio da valere per tutt'i termini restitutorî *ex causa primae, et ex causa secundae*.

65 Che che ne sia però delle usate pratiche dell'abolita Gran Corte in ordine alla maniera di come chiedersi, ed ottenersi queste restituzioni; nelli giudizî ecclesiastici in cui non si danno termini geminati, ma un solo termine probatorio, ed un altro a ripruovare, qualora vi fosse luogo alla restituzione *in integrum* non potrebbe accordarsi, che una restituzione semplice.

66 Passa però una qualche differenza in rapporto alla pratica della restituzione chiesta pria del conchiuso nella causa, e di quella ottenuta dopo tale conchiuso.

§ XXIII.

Maniera pratica di chiedere ed ottenere la restituzione pria del conchiuso della causa.

67 Colui, che prima del conchiuso nella causa pretende la restituzione, o sia il termine restituto-

rio, potrà ottenerlo con disporre egli stesso questo termine, espressando di essere stato un tal termine da lui preso [1], e citata la parte, si costerà nella maniera stessa detta pel termine probatorio, e reprobatorio.

68 Giusta l'antico uso resterà un tal termine soggetto agl'impedimenti al corso, ed alla fede, e pria che fosse sortita la fede del termine elasso, disporrà lo stesso restituente i suoi capitoli detti *restituzioni* [2], li quali si decreteranno, costeranno, e presenteranno nella maniera medesima detta per i capitoli probatorî, ed indi si praticherà dall'attuario, quanto per detti capitoli costati, e presentati si è detto.

E siccome questa restituzione è comune all'una, e l'altra parte tuttavolta che se ne avvalga il restituto; così nel termine di tale restituzione dopo che costui ha presentato i suoi capitoli, o sia la sua restituzione, potrà la parte contraria presentare i suoi capitoli, o sia la sua restituzione nella maniera detta di sopra.

[1] La formola di questo termine restitutorio è in detto tit. IV, sezione V, n. I.

[2] Vedi la formola di questi capitoli detti restituzioni in detta sezione n. II.

§ XXIV.

Pratica della restituzione dopo il conchiuso della causa.

69 Colletto il processo, dove giusta quanto si è detto precedentemente avesse luogo la restituzione, si disporrà ad istanza di colui, che la pretende, un atto provisionale, affinchè il processo si sciogliesse ([1]). Si decreterà, e costerà al solito quest'atto. Ciò eseguito si darà il termine della restituzione, e si eseguirà quant'altro abbiamo avanti detto. Si farà indi nuovamente la citazione a cogliere, si coglierà nuovamente il processo, vi si uniranno dietro l'occhio dell'incartamento tutt'i posteriori atti, le posteriori pruove, e la nuova citazione a cogliere, e quindi si farà di nuovo dal maestro notaro lo stesso occhio con enunciarvi la nuova citazione a cogliere.

([1]) La formola di quest'atto provisionale pella scollezione del processo è in detta sezione n. III.

TITOLO II.

Del modo di procedere per via d' effetto.

---

§ I.

Cosa sia il giudizio per via d'effetto, e quando ha luogo.

1 Il giudizio *per viam effectus* detto anche *ex abrupto, et visione scripturarum* è quello in cui si procede con mandare le scritture ad *effetto*. Questo giudizio ha luogo quando la causa sarà da spedirsi senza che si dassero termini, ma guardati soltanto i pubblici documenti; imperocchè l'attore non ha bisogno di pruove estrinseche da farsi per testimoni, avendo in quelle bene fondata la sua intenzione. Ma è mestieri, che le parti fossero, o dovessero essere concordi nel fatto; dappoichè laddove il reo avesse bisogno di fare una qualche pruova con testimoni, potrà opporsi a questa maniera di procedere con fare invece del contrario effetto, con cui dovrebbe riscontrare la petizione dell'attore, l'articolo di denegazione d'udienza, o dissenso; come si dirà nel § V seguente.

§ II.

Pratica dell'effetto.

2 Farà l'attore la sua petizione colla formola detta *effetto* [1], ed unitagli la scrittura pubblica confacente alla sua intenzione, ne formerà unico incartamento, al quale allegato un foglio di carta bianca noterà in cima « *Effectus cum scripturis, quae praesentantur quatenus et in quantum cum debitis et solitis protestationibus , juriumque reserbationibus pro NN. nominibus, contra TT. assertis praetensis nominibus* ».

3 Formato in siffatto modo l'effetto, e contrasegnato colla vidimazione dell'avvocato , o patrocinatore [2], l'ordinario della causa, ed uno degli assessori se questi ha collegio apporrà sotto a quella iscrizione detta occhio la visa, ed il venerunt « *Vidit A.* — *Venerunt die.....*

4 Ciò eseguito, si rimetterà dall'attore un consimile di questo incartamento al reo unitamente alla copia della citazione a mandare scritture ad effetto nella maniera di come si è detto al titolo della ci-

[1] Vedi la formola dell'effetto nel tit. V, sezione I. n. 1.

[2] L'omissione della vidimazione del patrocinatore nell'effetto, porta a pena di nullità giusta l'atto *in vim pragmaticae* dell'anno 1796.

tazione, e fatto il contradittorio, ed incusata la contumacia si presenterà l'effetto, o sia l'originale incartamento nell'officio del maestro notaro, da cui sotto il *venerunt* si noterà « *Visae fuerunt die....per Illmum et Revmum Dnum. de A. Judicem* » e allora l'effetto si dice posto alla cassa, e da questo giorno corre un termine di otto giorni, quali elassi, la lite si dice contestata.

5 Se però il convenuto farà il suo contrario effetto la lite si dice contestata dal giorno in cui lo presenta; e spirati, che saranno otto giorni da che questo fu presentato, la causa si dice conchiusa.

§ III.

Del contrario effetto.

6 Farà il convenuto il suo contrario effetto col quale conchiuderà tutto il contrario di quello, che l'attore ha chiesto [1]. Vi unirà alla guisa stessa dell'attore tutta la scrittura pubblica colla quale crede far valere le sue eccezioni, e formato il suo incartamento, vi porrà anche un foglio di carta bianca sul dorso del quale in cima noterà « *Contrarius effectus cum scripturis quae praesentantur quatenus et in quantum cum debitis et solitis protesta-*

[1] Vedi questa formola in detta sezione n. II.

tionibus, juriumque reserbationibus pro TT. nominibus, contra NN. assertis praetensis ñominibus.

7 Ciò eseguito, l'Ordinario della causa, ed uno degli assessori, se fosse la medesima dinanti a giudice ecclesiastico, che ha collegio, provvederà detto contrario effetto col decreto *praesentetur parte citata*, che apporrà sotto l'occhio del medesimo, e rimessosene col portiero un consimile colle scritture in esso presentate, al patrocinatore dell'attore, ordinato, che sarà dal giudice, o dato dalla parte il costito, vi si apporrà dall'attuario sul pie' della parte opposta all'occhio « *citato PP. Procuratore constat per CC. Porterium* », ed indi in seguito vi si noterà dal maestro notaro la presentata *sotto* al *p. p. c.* « *Praesentatus die.... de mandato.... citato PP. Procuratore, constat per CC. Porterium.*

8 Scorsi li detti otto giorni della presentata del contrario effetto, si dovranno dall'attore fare al giudice, e se questi ha collegio di assessori anche agli assessori, le missioni dell'effetto e contrario effetto a proprie spese (1); ma se scorsi otto giorni della presentata dell'effetto, si trovasse questo missionato, allora le missioni del contrario effetto, si dovranno fare a spese del convenuto.

(1) *Sicul. sanct.* tom. 4, pag. 402.

§ IV.

Missioni.

9 Le missioni dell'effetto e contrario effetto si faranno nella maniera medesima come si è detto al titolo precedente § XX colla sola differenza, che l'assessore il quale appose il *vidit*, ed il *venerunt* all'effetto, non tornerà a mettere il *vidit* nelle missioni. Riguardo però al contrario effetto, l'assessore, che appose il *vidit* ed il *venerunt* all'effetto, vidimerà anche il contrario effetto.

§ V.

Decisione, maniera di scrivere la sentenza, e copia della sentenza.

10 Adempiute le missioni, discorsa la causa, intese dal giudice le ragioni dell'una, e dell'altra parte, si passerà alla decisione « *Jesus — Petitiones istius de N. procedant*, o *non procedant. Expensis hinc inde compensatis.*

11 Scriverà il giudice della causa questa sentenza sulla fronte dell'interno del foglio di carta bianca riposto dietro l'effetto e le scritture, in quella pagina, che poggia sulle scritture. Ma se fosse la causa pendente dinanti a giudice, che ha collegio,

scriverà la sentenza uno degli assessori, e gli altri colleghi, quando tutti fossero uniformi di parere, nell'atto, che consegneranno al maestro notaro l'effetto deciso, gli daranno il loro consenso in voce. Ma se taluno di essi fosse di contrario parere potrà scrivere il suo voto.

12 Decisa la causa, e pagata la provisione, si estrae la copia della sentenza per la quale si dispongono due consimili della formola detta *Defacto* [1] in cui si trascriverà la petizione contenuta nell'effetto; e recati entrambi al maestro notaro, vi porrà questi in fronte la giornata, ed in pie' vi trascriverà le parole della sentenza. Uno di questi consimili resterà nell'officio del maestro notaro, e l'altro sarà da lui coll'estratta in pie', restituito alla parte.

§ VI.

Dell'articolo di denegazione d'udienza e dissenso.

13 Se il convenuto ha eccezioni perentorie contro l'azione dedotta dall'attore, può fare l'articolo di denegazione d'udienza, *non audiatur*. E se il convenuto opponesse, che la natura, e le circostanze della causa esigessero delle pruove estrin-

[1] Vedi la formola del *Defacto* in detto titolo V, sez. I, n. III.

sechè, in tal caso potrà fare l'articolo di dissenso, perciocchè dissentisce dal modo di procedere. Nell'un caso l'articolo si chiama di denegazione d'udienza, nell'altro di dissenso. Sovente il convenuto oppone l'uno, e l'altro articolo.

§ VII.

Pratica di questo articolo.

14 Colui, che si trova citato con una petizione per via d'effetto, volendo dissentire o pretendere la denegazione d'udienza, disporrà un effetto in cui trascrivendo la contraria petizione, domanderà, che nella medesima non si dia udienza all'attore, ne gli si scrivesse la contumacia [1]. Questa domanda si chiama articolo di denegazione d'udienza. Soggiungerà indi (volendo dissentire), e quante volte dovesse essere inteso l'attore, si procedesse per la via ordinaria giusta la natura della causa per non essere, ne dover essere concordi nel fatto.

15 Per la spedizione di questo articolo si cita per antico stile il patrocinatore contrario comparente anche se non avesse procura *ad lites*, e si procede come nelle cause per via di effetto, dovendosi però le missioni di detto articolo, e laddove il patro-

[1] Vedi la formola in detto titolo V, sezione II, n. 1.

cinatore rispondesse col contrario effetto, anche del contrario effetto, fare a spese di colui che lo propone (¹).

16 La sentenza di questo articolo laddove si dovesse aprire il modo di procedere così detto ordinario sarà « *Jesus — Audiatur et procedatur ordinarie juxta naturam causae* » e quando al contrario si opinasse doversi procedere per via di effetto nel libello principale, o negar del tutto l'udienza « *Jesus — Audiatur et procedatur pro ut processum fuit* — o pure — *Audiatur* — o — *Non audiatur*.

17 Può la parte aggiungere nell'articolo suddetto la domanda della condenna dell'attore alle spese, ed in questo caso la sentenza dell'articolo sarà « *Jesus — Audiatur* (segue come sopra) *petitio vero expensarum non procedat*, o pure, *procedat* », dove fosse stato detto *non audiatur*.

18 Deciso questo articolo, si deciderà dal giudice contemporaneamente il merito o sia la principale petizione per via d'effetto, e dove egli nell'articolo decidesse « *Audiatur*, *et procedatur pro ut processum fuit* » la sentenza del principale libello sempre dee cominciare « *Jesus — S. I. P. A. L.*, cioè, *Stante interlocutoria paulo ante lata*, ed indi segue la decisione per come si è detto al § V, di questo titolo.

(¹) La formola del contrario effetto è in detta sez. n. 11.

19 Laddove poi il giudice, o la Corte nell'addotta interlocutoria aprisse l'altro modo di procedere precedentemente divisato, allora dopo la decisione dell'articolo farà l'attore il suo libello per via di memoriale come nelle cause processive così dette ordinarie, e si procederà in seguito nella maniera medesima che in tali cause.

Avvertimento.

In questo giudizio finchè non è decisa la causa possono anche presentarsi pubbliche scritture *ab extra*, come nel giudizio così detto ordinario, ma con questa differenza, che la presentata si dovrà eseguire per via di *concorrendo*, cioè con mettersi dietro ai consimili di quelle, che voglionsi presentare un foglio di carta con la seguente iscrizione in fronte « *Concurrendum cum scripturis, quae praesentantur quatenus et in quantum cum debitis, et solitis protestationibus, juriumque reserbationibus pro NN. nominibus, contra TT. assertis, praetensis nominibus.*

TITOLO III.

Del modo di procedere per via di memoriale *vocata parte*.

---

§ I.

Quando ha luogo il modo di procedere per via di memoriale vocata parte.

1 Nei casi in cui da legge, o da uso un modo certo di procedere non si trova assegnato, non solamente *per via d'effetto* nelle nostre Corti si può procedere tutta volta che le parti sono, o debbono essere nel fatto concordi, m' ancora *per via di memoriale vocata parte*. Questo modo di procedere dagli antichi forensi introdotto, e generalmente adottato da tutt'i Magistrati tanto laici, ch'ecclesiastici, era addetto alle cause infra le onze venti; alle cause di commercio; alle cause degli alimenti futuri; alle cause di salarì e mercede laddove non vi fosse stato strumento esecutivo; alle cause di sommissione di persona ec. Ma comunque la conoscenza di tali cause si appartenesse in oggi ai giudici laici, e non giammai alle Corti ecclesiastiche pur tutta volta essendosi quel modo di procedere esteso in seguito a tutt'altri casi, ed usato ancora nelle cause della sospicione de' giudici, e nella produzione delle carte e scritture private, che si permette nelle cause

processive così dette ordinarie, ed in quelle per via d'effetto, quindi nelle nostre Corti, e nelli nostri giudizî si procede ancora per via di *memoriale vocata parte*.

§ II.

Pratica del memoriale vocata parte.

2 Si farà dall'attore un memoriale diretto al giudice della causa, in cui dopo la sposizione della contesa esprima la sua petizione con implorare di provvedersi sulla medesima senza strepito di giudizio *vocata tantum parte*. Si decreterà questo memoriale colla provvista « *Vocata parte providebitur* » e se detto giudice ha collegio di assessori, e la causa si dovesse fare dinanti ad un solo giudice, curerà l'attore di farlo disegnare colla seguente provvista « *Sit Spect. de B.*

§ III.

Della produzione dei testimoni nel giudizio vocata parte.

3 Volendo l'attore, o il reo in questo giudizio produrre testimoni, potranno nel corso del medesimo ed anche prima della sua istituzione, senza alcuna citazione di parte eseguirne la produzione nella seguente maniera.

Farà il producente il suo capitolo probatorio, in cui dedurrà quello, che voglia provare ([1]). Si decreterà questo capitolo « *Recipiantur testes* » e così provveduto, si consegnerà all'attuario da cui si riceveranno i testimoni *ad informationem Curiae* ([2]).

§ IV.

Dell'incartamento dell'attore.

4 Fatto dall'attore il memoriale di sopra, e decretato come si disse, vi si uniranno da costui i consimili dei ricevuti testimoni (sempre che se ne fossero ricevuti), e qualunque altra scrittura pubblica, o privata confacente alla di lui intenzione, e si rimetteranno al reo unitamente alla formola della *chiamata* per farseli esemplare, e restituirli; o pure se gli trasmetteranno le copie conformi, e fatto il contradittorio, ed ordinato il costito della petizione, si eseguirà quanto infra.

§ V.

Costito della petizione.

5 Ordinando la Corte, o l'assessore designato il costito della petizione, si noterà questo dall'attua-

([1]) Vedi la formola di questo capitolo probatorio nel titolo VI, n. I.

([2]) La formola di questi testimoni è in detto tit. n. II.

rio in dorso della chiamata : *citato TT. constat per CC. Porterium.* Si riporrà dall'attuario suddetto questa originale chiamata così costata, dentro il detto memoriale, che unitamente alle scritture, e testimoni suddetti, resterà presso il medesimo.

§ VI.

Del contrario memoriale.

6 In questo giudizio da parte del reo può farsi un memoriale contrario a quello dell'attore col quale chieda di respingersi e rigettarsi la contraria petizione [1].

In tale memoriale sempre chè non se gli aggiungesse la domanda delle spese del giudizio, non si apporrà alcuna provvista di giudice, ma se volesse il reo aggiungere, che fosse l'attore condannato alle spese giudiziarie ed *extra*, allora si apporrà in dorso di questo memoriale la provvista « *Providebitur eodem modo vocata parte* » [2], e farà detto reo il suo incartamento.

[1] La formola di questo memoriale è in detto tit. n. III.

[2] La formola di questo memoriale contrario con la dimanda della condenna alle spese, vedi in detto titolo n. IV.

§ VII.

Incartamento del reo.

7 Si uniranno dal reo a questo memoriale contrario tanto se contenga provvista, quanto se non ne contenga, tutte le scritture, ed i testimoni, che potessero escludere la pretesa dell'attore, o si rimetteranno a costui originalmente, o pure i consimili del pari, che si è detto pel memoriale dello attore.

8 Contenendo il memoriale contrario la provvista di sopra, si deve dal reo rimettere all'attore oltre alla copia del memoriale in parola, delle scritture e dei testimoni, la formola della chiamata, e si praticherà quanto si è detto per il memoriale dell'attore; e fatto in seguito il contradittorio, ed intese dal giudice, o dalla Corte, o dall'assessore dinanti a cui pende la causa, le ragioni dell'una, e dell'altra parte, si passerà alla decisione, o sia alla prolazione della seconda provvista decisiva in dorso del memoriale dell'attore.

§ VIII.

Della decisione, o sia della seconda provvista decisiva.

9 La seconda provvista decisiva sarà concepita ne' seguenti sensi « *Jesus — Partibus vocatis, et au-*

ditis (o quante volte il reo non avesse comparso, *Partibus vocatis*, *et una ex eis non compariente*) *procedant petitiones*, o *non procedant petitiones; petitio expensarum* (sempre che fossero state chieste) *non procedat*, o pure, *petitio expensarum extrajudiciarum non procedat*, *in reliquis vero procedant petitiones*, o pure, *petitio expensarum non procedat si pars praesenti judicatui paruerit*, *in reliquis vero procedant petitiones*, in somma si regoli la decisione a seconda la giustizia, che assiste alla causa, e sempre si conchiuda, *et praesens cum visa nostra stet penes acta.*

10 Se questa seconda provvista decisiva sarà profferita in piena Corte si contrasegnerà colla vidimazione di tutt' i decidenti, e se da un solo assessore, o da un giudice a solo com'è quello della Monarchia, colla di costui firma solamente. Nel memoriale contrario poi non entra decisione, ma si viserà dalla stessa Corte decidente, o assessore, o giudice decidente.

11 Se però tal memoriale contrario contenesse una qualche petizione, e fosse stato provveduto per come avanti si è detto, allora oltre alla visa, se gli dee sotto il decreto ivi apposto, scrivere la seconda provvista decisiva ne' seguenti sensi « *Jesus* — *Partibus vocatis*, *et auditis petitio expensarum procedat*, o *non procedat; in reliquis vero servetur forma alterius secundae provisionis decisivae*

per nos hodie latae super memoriale illius de N., *et praesens cum visa nostra stet penes acta.*

§ IX.

Della copia di sentenza.

12 Decisi questi memoriali si estrarrà dal maestro notaro la copia della sentenza per la quale si pratica quanto segue.

Si farà copia del principale memoriale *vocata parte*, vi si noterà in fine la prima provvista, ed in continuazione alla medesima vi si calenderanno le parole della seconda provvista decisiva scritte nel memoriale suddetto, e vi si apporrà in pie' la sottoscrizione del maestro notaro.

13 In riguardo poi al memoriale contrario, semprechè fosse stata in esso profferita seconda provvista decisiva, si estrarrà la copia della sentenza nella stessa maniera. Ma dove nel memoriale contrario non sia stata profferita seconda provvista decisiva, allora non si estrae copia, non essendo in esso caduta sentenza alcuna.

§ X.

Dell'opposizione, che può proporsi dalla parte convenuta al modo di procedere vocata parte.

14 Quasi sempre, che uno propone la sua petizione col modo di procedere *vocata parte*, suole la parte opposta dissentire, ed in questo caso entra lo esame se debba o no procedersi *vocata parte*, cioè se competa o no la provvista, locchè si risolverà per mezzo del *visis omnibus*, o della *visa provisione*, di cui la pratica è come segue.

§ XI.

Del visis omnibus provisionibus.

15 Colui, che si trova citato con un memoriale *vocata parte*, quante volte opinasse non potere reggere la provvista tanto per ragione del modo di procedere, che per ragione del merito; farà un memoriale diretto al giudice della causa, in cui esponendo la contraria dimanda, e la riportata provvista, chieda, che la medesima si dichiarasse incompetente (¹).

16 Si provvederà questo memoriale « *Provisio*

(¹) La formola di questo memoriale è in detto tit. n. v.

edita die... declaretur non competere », e se ne rimetterà un consimile all'attore, o al di lui patrocinatore.

17 Ciò eseguito, si farà dall'attore un altro memoriale in cui esponendo i suddetti reciproci memoriali, e le scambievoli ottenute provviste, chieda, che la Corte, o l'assessore, o il giudice dinanti a cui pende la causa, viste le anzidette provviste decida a quale debba starsi ([1]).

18 Si provvederà questo memoriale col decreto « *Visis omnibus provisionibus decernatur utrum competat*, se la causa è in piena Corte, e se dinanti un solo assessore « *Idem Spect. de B. coram quo causa pendet decernat utrum competat* » e se ne rimetterà copia al reo, o al di lui patrocinatore comparente.

19 Si recheranno in seguito dal portiero tutti questi memoriali alla Corte, o all'assessore della causa; ed in contradittorio si deciderà dall'una, o dall'altro sul dorso del memoriale provveduto col *visis omnibus etc.* sotto lo stesso decreto così « *Visis omnibus provisionibus, provisio edita die... declaretur competere*, o *non competere.*

20 Quando poi nella decisione del *visis omnibus* la Corte, o l'assessore della causa passasse in sentimento non doversi negare l'udienza all'azione dal-

([1]) Vedi la formola di n. VI in detto titolo.

l'attore dedotta, ma di doversi produrre la medesima col modo di procedere così detto ordinario, e non già *vocata parte;* allora la decisione del *visis omnibus*, si concepirà ne' seguenti sensi « *Visis omnibus provisionibus*, *provisio edita die ... intelligatur, quod procedatur oblato libello*, o pure, *quod procedatur ordinarie juxta naturam causae*.

21 Qualunque intanto sia per essere la decisione del *visis omnibus*, oltre di dovere i decidenti, o il decidente soscrivere una tal decisione, dee lo stesso ed ognuno di essi apporre la visa in ciascuno di tutti i tre suddetti memoriali.

§ XII.

Della visa provisione.

22 Se il reo citato con memoriale *vocata parte*, voglia accelerare lo esame della competenza della provvista, allora il memoriale del *declaretur non competere* si regolerà nei seguenti sensi : si chieda in esso lo dichiararsi incompetente la provvista dell'attore, e che la Corte, o l'assessore della causa vista la medesima decida se dessa competa o no.

23 Si provvederà in dorso questo memoriale se la causa fosse in piena Corte « *Provisio edita die ... declaretur non competere*, *eaque visa decernatur utrum competat* » se dinanti un solo assessore « *Idem*

Spect. de B coram quo causa pendet, decernat utrum competat.

24 Di questo memoriale così provveduto, se ne rimetterà un consimile all'attore, o al patrocinatore comparente, e si farà in seguito da costui l'altro memoriale *del visis omnibus* da noi antecedentemente rapportato; ma la decisione se compela o no la provvista dal medesimo ottenuta, si farà nel memoriale del reo così: « *Visa provisione edita die... declaretur competere*, o *non competere* », o colla modificazione detta al § XI, e si viseranno susseguentemente da tutta la Corte, o dall'assessore della causa tanto questo memoriale, quanto quello la di cui provvista si contese dal reo.

25 Colui, che soccombesse nella decisione del *visis omnibus*, o della *visa provisione*, può chiedere nella Corte di appellazione la revoca per via d'effetto, o pure può pretendere una sol volta lo riesame innanti la stessa Corte, o lo stesso assessore decidente per mezzo del *visis iterum provisionibus*, o della *visa iterum provisione*. Beninteso però, che in quest'ultimo caso non è permesso di potere appellare (¹).

(¹) Real dispaccio a 5 aprile 1799, ed a 4 maggio 1801.

§ VIII.

Del visis iterum provisionibus, o visa iterum provisione.

26 Colui, che soccombe nella decisione del *visis omnibus*, o della *visa provisione*, volendone pretendere lo riesame, farà un altro memoriale in cui esponendo tutt'i memoriali rispettivamente fatti, le rispettive provviste in essi ottenute, e la seguita decisione, chieda, (se del *visis omnibus*), che la Corte, o l'assessore designato, viste nuovamente tutte le provviste, decida a qual si debba stare; (e se della *visa provisione*), che la Corte, o l'assessore designato, vista nuovamente la provvista, che si contende, decida se competa (1).

27 La provvista del *visis omnibus*, quando la causa è nel Tribunale della Monarchia, o in piena Corte Vescovile, o Gran Corte Arcivescovile sarà « *Providebitur visis iterum provisionibus* »; ma se dinanti un solo assessore delle dette Corti, e Gran Corti, « *visis iterum provisionibus idem Spect. de B coram quo causa pendet, decernat utrum competat* » e nel caso della *visa provisione*, se in piena Corte « *Providebitur visa iterum provisione edita die...* », e se dinanti un solo assessore « *Visa iterum provisione idem Spect. de B coram quo etc.* ».

28 Si farà in seguito un nuovo contradittorio di-

(1) Vedi in detto titolo la formola di n. VII.

nanti al Giudice, o alla Corte, o all'assessore designato, e si passerà alla decisione; che nel *visis omnibus* sarà. « *Visis iterum provisionibus*, *provisio edita die... declaretur competere*, o *non competere* », o colla modificativa giusto quanto si è detto precedentemente, e nella *visa provisione* « *Visa iterum provisione edita die... declaretur competere* o *non competere etc.* », e nello stesso tempo si viseranno dall'assessore designato, o da tutta la Corte, o dal giudice della Monarchia tanto quest'ultimo memoriale, che gli antecedenti.

Avvertimento.

Il *visis iterum atque iterum provisionibus*, che abusivamente si era introdotto nell'abolita Gran Corte, non ebbe lunga durata; negli ultimi tempi di detta Gran Corte non più si permetteva, e nelle nostre Corti non ha mai avuto luogo.

TITOLO IV.

Del modo di procedere *audita parte*.

---

§ I.

Quando ha luogo il modo di procedere audita parte.

1 Questo modo di procedere ha luogo nel giudizio di restituzione *in integrum*, allora quando il

religioso, o la religiosa professa, volesse dopo lo scorso quinquennio della seguita professione reclamare la nullità della medesima.

§ II.

Pratica della processura.

2 Si procede in questo giudizio, come nelle cause così dette *ordinarie*, ma con differente provvista « *M. C. Archiepiscopalis*, o *Episcopalis provideat audita parte via restitutionis in integrum.*

TITOLO V.

Del modo di procedere per via di cedola.

---

§ I.

Quando ha luogo il modo di procedere per via di cedola.

1 Questo modo di procedere per via di cedola nell'antico sistema giudiziario si usava in molti e diversi casi, alla varietà de' quali varie cedole corrispondevano, che come nel nome soltanto convenivano, e non già nella sostanza, quindi diversa era

la maniera di come in ogni giudizio per via di cedola si procedeva. Sarebbe inutile, e vano avere ragion distinta della diversa specie delle cedole, e delli diversi modi di procedere in esse, quando nelle nostre Corti un tal modo di procedere non potrebbe avere luogo, che nei soli casi in cui taluno nelli giudizî si servisse di testimoni, o strumenti falsi; in cui da taluno in un pubblico documento si fosse fatta contro di un altro jattanza di una qualche azione civile, e nel caso di jattanza dell'attore di una qualche azione civile, che non cura produrre, o proseguire. Ma come in quest'ultimo caso, il giudizio per via di cedola negli affari civili verrebbe a ridursi ad un giudizio elusorio, non vi si suole ricorrere; ed invece del medesimo, quando l'attore produce un libello e non ne cura la spedizione, si fa da parte del reo un atto provisionale pella cancellazione dell' incusata contumacia, o sia della citazione ridotta agli atti. Citato l'attore con tal atto se gli suole dal giudice nel contradittorio assegnare un termine pella sollecitazione della causa, come (p. e.) se la causa sia per via d'effetto, se gli sogliono assegnare giorni quattro, o più ad arbitrio del giudice per fare le missioni. Proseguendo l'attore in contumacia, si da dal giudice al portiero l'ordine del costito del riferito atto provisionale.

§ II.

Pratica del modo di procedere per via cedola nel caso in cui taluno nelli giudizî si servisse di testimoni, o strumenti falsi.

2 Ad istanza di colui contro il quale si sono prodotti strumenti, o testimoni falsi, e per i quali voglia egli proporre la sua querela criminale di falso, o che l'abbia proposta, si disporrà una cedola in cui s'ingiunga il producente in un termine ad arbitrio del giudice a dichiarare *per verba affirmativa, vel negativa*, se voglia servirsi delli strumenti, o testimoni falsi, all'oggetto che servendosene sia incorso nelle pene stabilite dalle leggi (1). Si contrasegnerà questa cedola colla visa del giudice — *Vidit A* —, vi si apporrà dal medesimo il decreto « *Constito de missione consimilis recipiatur in vim cedulae injunctoriae, et pro ut in ea* ». Se ne rimetterà poscia un consimile al producente, e fatto il contradittorio , ed ordinato il costito , si eseguirà questo per mezzo della *recepta*, che vi si appone dal maestro notaro così « *Recepta Panormi die... de mandato... , quod recipiatur in vim cedulae injunctoriae, et pro ut in ea, et de missione consimilis traditae TT, constat per CC. Porterium* ».

(1) La formola di questa cedola è nel tit. VII, n. 1.

3 Avverso questa cedola si può dal producente fare la sua cedola responsiva, in cui dirà volersi servire de' prodotti testimoni *in quantum verum dicant*, ed in rapporto agli strumenti *si vera sunt* [1]. Si provvederà, e ridurrà al solito agli atti questa cedola, ed indi da parte dell'ingiungente si farà una petizione per via d'effetto colla quale chiede di starsi alla sua cedola ingiuntoria malgrado la cedola responsiva [2].

4 Susseguentemente hanno luogo tutte le liturgie solite adoprarsi nella causa per via d'effetto sino alla copia della sentenza inclusivamente. Beninteso però che da parte del producente non si fa contro l'addotta petizione articolo di denegazione d'udienza, ma il contrario effetto in cui dica starsi alla sua cedola responsiva, non ostante la cedola ingiuntoria [3].

5 In questo giudizio quello, che dee esaminare il giudice è appunto, se mai verisimilmente il producente possa essere consapevole della verità, o falsità de' prodotti testimoni o scritture. Dove possa esserne sciente deciderà « *Stetur cedulae injunctoriae* » altrimenti « *Stetur cedulae responsivae* ».

6 Decisa questa causa, ed estratta la copia della

[1] Vedi in detto titolo la formola di n. II.
[2] La formola di questo effetto vedi in detto tit. n. V.
[3] La formola del contrario effetto è di detto tit. al n. VI.

sentenza, quello a carico di cui furono prodotti testimoni o strumenti falsi, disporrà la cedola purificatoria dell' adotta cedola ingiuntoria [1]. Si provvederà dal giudice questa cedola « *Vidit A — C. D. M. C. recipiatur in vim cedulae purificatoriae et pro ut in ea* » e rimessosene un consimile al producente, o al di lui patrocinatore comparente, si eseguirà il costito colla *recepta*, che vi si apporrà dal maestro notaro in questo modo « *Recepta Panormi die....de mandato....*, *quod recipiatur in vim cedulae purificatoriae, et pro ut in ea, et de missione consimilis traditae TT.*, *constat ex relatione CC. Porterii.*

7 Se però il termine della cedola ingiuntoria si facesse elasso, senza che il producente rispondesse colla sua cedola responsiva detta di sopra, allora si farà dal maestro notaro la fede di termine elasso in pie' della cedola ingiuntoria [2], ed in seguito si passerà alla cedola purificatoria.

8 Sempre chè però il producente non volesse servirsi delli testimoni, o delli strumenti attaccati di falso potrà precedentemente alla cedola purificatoria presentare colla citazione della parte supplica dichiaratoria [3].

[1] Vedi in detto titolo la formola di n. VII.
[2] Vedi in detto titolo le formole di n. III e IV.
[3] La formola di questa supplica vedi in detto tit. n. VIII.

§ III.

Pratica del modo di procedere per via di cedola in caso di jattanza d'un'azione civile.

9 Ad istanza di colui contro cui in un pubblico documento siasi fatta la jattanza di un'azione cicivile può farsi la cedola ingiuntoria *quod agat*. Si provvederà questa cedola dal giudice « *Vidit A — C. D. M. C. recipiatur in vim cedulae injunctoriae*, *quod agat*, *et pro ut in ea* ». Si rimetterà un consimile di detta cedola così provveduta alla contraria parte, e fatto il contradittorio, ed ordinato il costito della medesima, si eseguirà questo per mezzo della solita *recepta* del maestro notaro « *Recepta Panormi die.... de mandato....*, *quod recipiatur in vim cedulae injunctoriae quod agat*, *et pro ut in ea*, *et de missione consimilis traditae* ***TT.*** *constat per CC. Porterium.*

10 Avverso questa cedola, si può da parte di quello, che fece la jattanza fare la cedola responsiva, ed indi si praticherà quanto si disse nel § precedente n. 3 e seguenti. Laddove egli però non rispondesse alla cedola ingiuntoria *quod agat*, allora da parte di quello ch'ebbe fatta la jattanza, si farà la cedola purificatoria, la quale dopochè sarà provveduta dal giudice, e ricevuta nel modo di sopra, fa sì che l'ingiungente si ha per asso-

luto, e liberato, e scorse ore ventiquattro, dal giorno della recezione, la cedola passa in cosa giudicata [1].

Avvertimento.

Nel giudizio per via di cedola, la sentenza è inappellabile [2]; ma tutta volta, che la cedola purificatoria sia stata ridotta agli atti in contumacia o sia senza che si fosse fatta cedola responsiva dal producente; allora, volendo costui dopo tale cedola purificatoria istituire l'azione, può proporla dinanti lo stesso giudice; ed in questo caso, premessa nel libello principale la dimanda di revocarsi la cedola purificatoria, sogliono i giudici restituire *in integrum* il contumace, o sia revocare questa cedola, ed esaminare *ex integro* l'azione.

TITOLO VI.

Del modo di procedere per via d' ingiunzione.

§ I.

Quando ha luogo il modo di procedere per via d'ingiunzione.

1 In tutt'i casi in cui taluno fosse obbligato ad osservare alcun patto, si procede per via d'ingiun-

[1] Muta *sup. rit.* c. 177.
[2] Mastrill. *dec. 119, n. 30, lib. 2.*— Gross. *ad constit. pragm. Com. Castri* § *1, n. 39 et 125 et alii.*

zione per obbligarlo all'adempimento; e si procede inoltre per via d'ingiunzione quando vi fosse sospetto, che taluno volesse fare qualche cosa in pregiudizio altrui, acciocchè si astenesse di farla, o se l'avesse cominciato a fare, acciocchè cessasse di farla, ed in tutt'altri casi dalla legge previsti ed usitati.

§ II.

Pratica del modo di procedere per via d'ingiunzione.

2 Si fà l'ingiunzione [1], che provveduta dal giudice col *fiat*, o *Scribatur n. p.*, e ridotta agli atti colla citazione della parte, vi si apporranno gl'impedimenti al termine, ed alla fede; e pria che sortisse la fede del termine elasso, si può l'ulteriore giudizio istruire ne' seguenti due modi.

3 Primieramente può l'ingiunto presentare le sue opposizioni avverso l'ingiunzione [2]. Presentate tali opposizioni, da parte dell'ingiungente si farà una petizione per via d'effetto, in cui chieda che la rilasciata ingiunzione stia e sortisca il suo dovutó effetto [3]. Beninteso però, che l'ingiunto in questo giudizio può soltanto presentare il suo contrario

[1] Vedi la formola dell'ingiunzione nel titolo VII, n. I.
[2] Vedi la formola delle opposizioni è in detto tit. n. II.
[3] La formola di questo effetto è in detto tit. n. III.

effetto (*) giusta l'osservanza, nou già l'articolo di denegazione d'udienza e dissenso di cui avanti si è parlato.

4 Si può inoltre questo modo di procedere istruire come infra.

Ridotta agli atti l'ingiunzione, pria di sortirne la fede del termine classo, da parte dell'ingiunto si può fare invece delle opposizioni dette di sopra, una petizione per via d'effetto, in cui chieda, che la rilasciatagli ingiunzione si revocasse, e si procederà in seguito come in tutt'altre cause per via d'effetto nell'intelligenza di sopra.

5 Questo giudizio per via d'effetto di revoca di ingiunzione può farsi innanti lo stesso giudice, e può inoltre portarsi innanti il giudice superiore quante volte l'ingiunzione fosse deffinitiva.

TITOLO VII.

Del modo di procedere per via d'atto provisionale.

§ I.

Quando ha luogo il modo di procedere per via d'atto provisionale.

1 Il modo di procedere per via d'atto provisionale, non ha luogo, che solamente per provvidenze

(*) La formola del contrario effetto vedi in detto titolo n. IV.

interinarie, o regolatorie, ed esecutorie delle principali disposizioni ed ordini, o per dirigere e regolare la compilazione de' processi ed il corso dei medesimi, o per impedire provisionalmente qualche inconveniente che ne possa risultare, o per qualunque altra imminenza, che non permette dimora ([1]).

§ II.

Come possono spedirsi gli atti provisionali.

2 Gli atti provisionali devono spedirsi sempre colla citazione della parte, tranne il caso in cui la parte non fosse presente e si stimasse precisa la spedizione.

In detto caso però dovendo il Tribunale o la Corte cautelare li danni, che potrebbonsi con tali atti inferire alla parte assente e non intesa, apporrà all'atto che spedisce la clausola di eseguirsi allorchè fosse vero quanto in esso si espone, e vi riserberà i diritti a potere infra un competente termine produrre le sue difese innanti la Corte, o Tribunale ([2]).

([1]) *Pramm.* del 17 aprile 1748.

([2]) Vedi la citata pramm. e pramm. del 23 luglio 1783.

§ III.

Pratica dell' atto provisionale.

3 Si cita la parte contraria con un consimile dell'atto, che voglia spedirsi, e fatto il contradittorio, ed ordinato dal giudice il costito, se ne farà la spedizione per come si disse nella parte I, tit. II, sezione IV, n. 25.

TITOLO VIII.

Del modo di procedere per via di consulta.

---

§ I.

Quando ha luogo il modo di procedere per via di consulta, ed in quali cause.

1 Il modo di procedere per via di consulta ha luogo sempre che la Corte inferiore del luogo opinasse sospendere l'esecuzione di un qualche atto provisionale della Corte superiore per una qualche causa, o che fosse da questa ingiunta a legittimarsi per la non data esecuzione. Nell'uno e nell'altro caso farà quella Corte locale la sua consulta alla Corte superiore in cui esporrà i motivi, che l'indussero a non eseguire lo spedito atto provisionale.

2 Ha luogo inoltre questo modo di procedere per via di consulta in tutte quelle cause di gravame in cui il giudice del superiore Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia fa precedere lettere di semplici informi all'Ordinario della causa, o che spedite le lettere *quod veniant acta via gravaminis* la Corte dell'Ordinario della causa opinasse consultare.

§ II.

Pratica del modo di procedere per via di consulta nella non data esecuzione agli atti provisionali.

3 Trasmessa la consulta alla Corte superiore, il maestro notaro la riassumerà, e registrato il riassunto gliene farà le missioni. Se taluno però volesse essere inteso nella risoluzione di questa consulta, potrà fargli apporre il *vocetur* da quell'officiale presso cui si trova, sia l'attuario o il maestro notaro sul pie' del riassunto, così « *vocetur PP. Procurator*.

4 Esaminato in seguito dalla Corte l'affare, intese le parti in contradittorio, tosto chè sia stato apposto il *vocetur* alla consulta, si passerà alla risoluzione della medesima nella seguente maniera.

5 Uno degli assessori sul dorso della consulta dalla parte opposta del riassunto, noterà la mente

della Corte così: — *F. L. pro ut convenit* — Al Vicario foraneo di ..... Che avendo la Corte esaminato la di lui rappresentanza cogli avvolti documenti, (e se fu alla consulta apposto il *vocetur*) ed avendo inteso in contradittorio le parti, passa ad approvare la di lui condotta in aver sospesa l'esecuzione dell'atto provisionale di cui si tratta, e gli ordina di non eseguirlo. Salve le ragioni a NN. di dirigersi via sua.

Questa mente si soscriverà da tutta la Corte col solo cognome.

Dietro a ciò si spediranno le lettere responsive.

§ III.

Pratica del modo di procedere per via di consulta nelle cause di gravame.

6 La pratica di questo modo di procedere in dette cause è la stessa di sopra indicata, colla sola differenza, che nella risoluzione della consulta il giudice scriverà la sua mente nella seguente maniera « *Respondeatur huic consultationi, quod veniant acta via gravaminis*, o pure, *quod Ordinarius procedat* ».

PARTE TERZA

De' rimedî avverso le sentenze.

TITOLO UNICO

De' rimedî avverso le sentenze, ossia delle appellazioni.

Nesso.

Esposta di già la forma delli giudizî dal Re Alfonso prescritta, ed all'uso nostro forense accomodata; non ci resta che di venire alli rimedî avverso le sentenze profferite.

§ I.

Quali rimedî avverso la sentenza competono.

Pel rito d'Alfonso e pella coeva legislazione, sei rimedî avverso la sentenza competono: l'appellazione, ch'è rimedio ordinario; la revisione, la nullità, il gravame, la restituzione *in integrum*, ed il contrario imperio, che sono rimedî straordinarî: gli

11

ultimi due furono da leggi posteriori aboliti [1], e quindi non hanno luogo. Delli soli primi quattro dunque noi ora tratteremo, e primo dell'appellazione.

[1] La restituzione *in integrum* avverso le sentenze era un rimedio, che partecipava a un di presso dell'appellazione: si poteva tentare dinanti al Magistrato superiore (cap. del rito 116, 117 e 118): non partoriva però il sospensivo, e si negava avverso la sentenza deffinitiva dove colui, che la tentava avesse avuto le dovute restituzioni nel corso del giudizio (cap. VII del Re Pietro). Nei tempi però a noi vicini non fu più in uso questo rimedio innanti al Magistrato superiore se non come un quarto rimedio avverso le tre conformi sentenze, e cominciò ad usarsi innanti i magistrati inferiori invece del contrario imperio, che fu opinato essere di pertinenza de' soli magistrati maggiori (*Sicul. sanct.* tom. 5, pag. 411 e 412. — Pramm. 7 luglio 1748, § 2. — Buscemi *pract. ritus* cap. 5, § 4, n. 168). Si dimandava tale rimedio della restituzione *in integrum* innanti lo stesso Magistrato decidente con libello, contro cui si proponea l'articolo della denegazione d'udienza; ed indi si esaminava isolatamente *et ex intervallo* l'articolo se mai competiva il rimedio suddetto della restituzione *in integrum* — Buscemi al citato luogo — Giurba *dec. 33.*

Nel 1748 abolito il contrario imperio, fu anche proscritto il rimedio suddetto della restituzione *in integrum*, che si tentava innanti lo stesso decidente, riducendosi a contrario imperio (pramm. 12 luglio 1784, § 2). E finalmente nel 1794 fu anche vietato per ragione di quarto rimedio avverso le tre conformi sentenze (atto *in vim pragm. 4*, gennaro 1794). Talchè in oggi restano presso di noi soppressi tanto il rimedio della restituzione *in integrum*, che del contrario imperio.

SEZIONE I.ª

Del rimedio dell'appellazione.

§ I.

Idea dell'appellazione.

2 L'appellazione è una provocazione fatta da un giudice inferiore ad un altro superiore, acciocchè correggesse, o riformasse la sentenza nel primo giudizio pronunciata.

3 Si dice provocazione nella legge 1 § *quaesitum tit. de appellationibus* in dove ..... *provocari oportere*, e per cui il Tolosano nel diritto delle Pandette e Codice disse ..... *provocationem, et appellationem confundi, nullamque inter se distinctionem admittere* (1).

§ II.

Delle persone, che sono in diritto di potere appellare.

4 Chiunque ha interesse nella lite può appellare (2).

(1) *Petrus Greg. Tolosanus* lib. 50, cap. 2.

(2) *L. ab executore 4, § 1.—L. a sententia cap. de appell. — L. 1, in prin. tit. de appell. recipien.* — Donellus *in comm.* lib. 18, cap. 6.

5 Si può appellare per procuratore ([1]) è per qualunque persona in cui la legge presuppone il mandato ([2]).

§ III.

Di coloro, che non possono appellare.

6 Colui, che ha contro di se tre sentenze conformi non può appellare ([3]).

§ IV.

Quando è, che le sentenze sono conformi.

7 Sono conformi le sentenze sempre chè in una medesima causa fossero state pronunciate dell'intutto concordi in modo, che l'una confermi l'altra ([4]), vi fosse l'identità della cosa, della causa, e della persona ([5]), e fossero tutte valide ([6]).

([1]) *L. si procuratorio 2, tit. quando appellandum.*

([2]) *L. sed et hae personae tit. de procurat.—L. exigendi c. eod.*

([3]) *Clem. un. de re jud.* — Osuald. ad Donell. lib. 28, cap. 6.—Larrea *dec. 77 et 78.*

([4]) Thesaur. *dec. 228, n. 2.*—Rota *dec. 647, n. 1, p. 1, recent.*

([5]) Andreol. *controv. 228, n. 10.*

([6]) *L. 4 § condemnatum tit. de re jud.*—Marescott. *var. res.* lib. 1, cap. 86, n. 30.

§ V.

Quando è, che le sentenze sono difformi.

8 Sono difformi, quando una sentenza avrà condannato ad una cosa, ed una sentenza posteriore ad un'altra, e se due condannano nella stessa cosa, e l'ultima riserva diritti, che nella prima non furono riservati, o dove in una si fa la condenna, nell'altra si pronuncia di eseguirsi la sentenza [1].

§ VI.

Di quali sentenze si può appellare.

9 Di tutte le sentenze si può portare appello, tranne delle interlocutorie [2], nelle quali se qualche cosa è stata errata, si può riparare dalla diffinitiva, e correggere dallo stesso giudice a cui è libero nello stesso giudizio ritrattare la sentenza interlocutoria, che profferì.

10 Da questa regola però si eccettuano le interlocutorie, che si profferiscono negli atti giurisdizionali, come nell'elezioni alle dignità, ed in tutti

[1] De *his vid. Cephal, cons. 209.*— Alex. *cons. 75, lib. 5.*— Amat. *res. 6.*— Ursill. *ad afflict. dec. 327.*— De Luca *ad franch. dec. 710, n. 5.*— Cravetta *cons. 183, n. 1, in fine.*
[2] *L. ante 7 C. quorum appellationes recipiuntur.*

altri casi, che il Bartoli riferisce nella legge, *Quod jussit n. 19*, e nella legge *fin. tit. de appellationibus recip.*; le interlocutorie negli atti per i quali s'impone alla lite ([1]), dove il gravame inferito dall'interlocutoria, per l'appellazione dalla diffinitiva non possa pienamente ripararsi, e quelle finalmente laddove l'interlocutoria sentenza ha forza di diffinitiva, dappoicchè allora si permette l'appellazione.

§ VII.

Del tempo ad appellare.

11 Dalla pronunciata sentenza per diritto antico delli Digesti e Codice, colui, che per se litigava poteva provocare dentro due giorni ([2]), e dentro tre giorni se per un altro avesse intrapresa la lite ([3]). Per il nuovo diritto però il tempo ad appellare è di dieci giorni « *Hodie* (sono parole del testo) *cuilibet tribuitur spatium decem dierum a sententiae recitatione numerandum* » ([4]). Da questo testo appare correre il decendio dall'ora della profferita senten-

([1]) *L. a sententia* § *sed et sine tit. de appell.*

([2]) *L. 1* § *biduum, et* § *impropria 11, tit. quando appellandum.*

([3]) *L. cos. 6,* § *sin autem c. de appell.— L. a sententia* § *in fin.— L. qui susceptum 2,* § *1, tit. eod.*

([4]) *Ex Auth. hodie cap. de appellationibus.*

za, che arrecò gravame, e di doversi sentire, che il corso di questo decendio ricerca la scienza del condannato [1], così che il tempo ad interporre l'appellazione, non comincia a correre se non d'allora quando il condannato avrà saputo di essere stata profferita la sentenza [2]. Ma per i moderni costumi, presso di noi il decendio ad appellare comincia dal giorno dell'intima, o sia della notifica personalmente fatta se il reo è presente in luogo [3]; e se assente, per lettere dirette agli officiali del luogo, che volgarmente si dicono *notificatorie*. Si deve far certo della profferita sentenza, acciocchè venisse a conoscenza del termine di giorni dieci, li quali dieci giorni sanamente si dicono *fatali* per quella ragione, che dentro questo spazio di tempo si dee interporre l'appellazione, dappoichè in diritto, fatali giorni sono i tempi stabiliti ad appellare [4]; in modo che elasso questo termine, e l'appellazione non interposta ancora, non può più appellarsi; ma la sentenza come passata in cosa giudicata si manda ad esecuzione, e colui, che in detto termine tralasciò di appellare la sentenza, non viene soccorso con altro rimedio avverso la

(1) *Vid. Gloss. in d. Auth.*

(2) *L. 3 c. quomodo, et quando Judex* novell. 93, § 1.

(3) Muta *sup. rit. c. 185, n. 5, et sup. consuet. Panormi cap. 16, n. 40.*

(4) *L. 31, c. de appellationibus.*

medesima, che con quello della revisione, che si aggira sopra li stessi atti formati dal primo giudice, e non impedisce l'esecuzione della sentenza.

§ VIII.

Pratica del giudizio d'appello, quando il primo giudizio sia stato col modo così detto ordinario.

12 Qualora dalla sentenza di una Corte Vescovile si volesse tentare l'appello alla Gran Corte Arcivescovile, o da questa al Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia, per produrre l'appellazione l'effetto del sospensivo priachè l'appellante ricorresse alla Gran Corte Arcivescovile, o al giudice della Monarchia, si suole da lui presentare una supplica d'appellazione, o sia una dichiarazione d'appello alla Corte dell'Ordinario, che ha deciso la causa per mezzo del suo maestro notaro, a cui suole anche farsi intimare da un portiero [1].

13 Presentata, o pure omessa tale supplica, si dispone un memoriale da colui, che vuole appellare, in cui esponendo l'istituito giudizio, e la profferita sentenza, chieda, che per la via della

[1] Vedi la formola di questa supplica nell'allegato formolario tit. IX, sez. I, n. 1.

Gran Corte Arcivescovile, o del Tribunale della Regia Monarchia si sciogliessero lettere di appellazione in forma alla Corte dell'Ordinario affinchè alla stessa Gran Corte, o Tribunale rimettesse tutti gli atti tanto in favore, che contro l'appellante fatti nella causa unitamente alla fede negativa del maestro notaro di non esservi altri atti, oltre a quelli, che sarà per trasmettere, con sospendere ogni passo circa l'esecuzione della sentenza, e ridurre al primiero stato tutto quello, ch'è stato praticato dopo la presentata supplica, e che nello stesso tempo citasse l'appellato ad introdurre col rimedio suddetto dell'appello nella riferita Gran Corte, o Tribunale la decisa causa pella revoca della sentenza, a proseguire nella stessa Gran Corte, o nello stesso Tribunale tale causa, ed a tutti gli atti necessarî da farsi [1]. A questa dimanda si può aggiungere la clausola solita apporsi dai periti causidici nella petizione del giudizio di appellazione o revisione « *et id seorsim a nullitate tentata, sive tentanda.*

14 Si decreterà questa petizione per via di memoriale dal giudice *ad quem:* « *fiant literae pro ut convenit*, o pure, *fiant literae quod veniant acta via appellationis* », e si spediranno in seguito le let-

[1] La formola di questo memoriale è in detta sez. n. 11.

tere di appellazione nella stessa maniera, che tutt'altra sorta di lettere ([1]).

15 Introdotta così l'appellazione, si concedono all'appellante i termini di cinquanta giorni ([2]), affinchè gli esemplari del processo sopra cui fu profferita la sentenza si trasmettessero al giudice superiore ([3]), quale termine elasso, e gli atti non trasmessi ancora, l'appellazione si dice deserta, e la sentenza si manda ad esecuzione ([4]).

16 Trasmesse le scritture col responsale, vi si porrà in dorso dal maestro notaro un foglio di carta con in fronte questa iscrizione, o sia *occhio* « *Scripturae via appellationis pro NN. nominibus, contra TT. assertis praetensis nominibus*, » vi noterà in cima il luogo della Corte, o Gran Corte, ed in pie' l'anno, e la giornata.

17 Questa è la maniera d'introdurre la causa col rimedio di appello dalle Corti Vescovili alle Gran Corti Arcivescovili, e da queste al Tribunale della Regia Monarchia.

18 Per il Tribunale poi dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia alla prima Curia ecclesiastica

([1]) Per queste lettere di appellazione vedi in detta sezione la formola di n. III.

([2]) *Cap. rit. 183.*

([3]) L'esemplazione del processo deve farsi a spese dell'appellante — *ex cit. cap. rit.*

([4]) *Ex cit. cap. rit. 183.*

di appellazione, e da questa alla seconda, la maniera di appellare, e d'introdurre il processo è come infra.

19 Dispone colui, che vuole appellarsi la formola della citazione ad introdurre col rimedio di appellazione la decisa causa([1]); dispone nello stesso tempo un atto provisionale supercessoriale ([2]), che lo farà decretare dal giudice *ad quem* col *scribatur notificata parte*, e ne rimetterà i consimili all'appellato.

20 Ridotti agli atti la citazione suddetta, ed il riferito atto provisionale, si esempleranno dal maestro notaro del giudice *a quo* tutti gli atti fatti nella causa sino alla copia della sentenza inclusivamente e s'introdurranno nell'offcio del maestro notaro del giudice *ad quem*.

21 Questo maestro notaro allora situando progressivamente la copia della costata citazione ad introdurre, la copia della sentenza, e le introdotte decise scritture con la fede negativa del maestro notaro del giudice *a quo*, vi porrà in dorso un foglio di carta con questa iscrizione o sia *occhio* « *Primae Curiae appellationis Tribunalis Apost. L. et R. M. Scripturae via appellationis devolutae*

([1]) Vedi la formola della citazione ad introdurre la causa col rimedio di appellazione in detto titolo sez. II, n. 1.

([2]) La formola di questo atto provisionale supercessoriale è in detta sezione n. 11.

inter NN. ex una, et TT. ex alia », ed indi si praticherà quanto si è detto pel primo giudizio relativamente alla processura.

§ X.

Pratica del modo di procedere nel giudizio d' appello dove il primo giudizio sia stato per via d'effetto.

21 Per le cause per via d'effetto da introdursi dalle Corti Vescovili alle Gran Corti Arcivescovili, e da queste al Tribunale della Regia Monarchia, la maniera di appellare, e d introdurre il processo presso il giudice *ad quem* è la stessa che abbiamo indicata nel § precedente dal n. 12, sino al n. 16.

22 Dietro a ciò si farà dall'appellante la citazione a *cogliere*, che si costerà dall'attuario mercè la citazione del patrocinatore rispondente apposto alla costata citazione, o *per contumaciam apertam*. Tale citazione costata si unirà dal maestro notaro alle introdotte scritture, con farne nota in pie' dell'occhio, che ha posto nelle medesime, e fatte in seguito per detto maestro notaro le *missioni*, si verrà dalla Corte, o dal giudice alla decisione.

23 Se poi la causa si dee introdurre dal Tribunale della Regia Monarchia alla prima Curia ecclesiastica di appellazione, o da questa alla seconda, allora disporrà l'attore la citazione ad introdurre *via*

appellationis, e l'atto provisionale supercessoriale, che si ridurranno agli atti nella stessa maniera detta nel precedente § VIII, ed indi si adempierà quanto ivi si disse nei numeri 20, e 21.

24 Introdotte le scritture presso l'officio del maestro notaro del giudice *ad quem*, si farà dall'appellante la nuova citazione a cogliere, e si verrà a quanto si è detto di sopra.

§ X.

Pratica del modo di procedere nel giudizio di appello dove il primo giudizio sia stato per via di memoriale vocata parte.

25 In rapporto alle Corti Vescovili colle Gran Corti Arcivescovili, ed a queste col Tribunale della Regia Monarchia, ha luogo per lo appello nei giudizî *vocata parte* quanto si è rapportato al § VIII, di questa sezione.

26 Per le cause però decise dal giudice della Monarchia, o dalle Curie ecclesiastiche di appellazione, si appella per via di memoriale *vocata parte*, cioè si chiede la revoca della profferita seconda provvista decisiva con altro memoriale *vocata parte* (¹),

(¹) Vedi la formola di questo memoriale in detto titolo sezione II, n. III.

e così si prosegue sino al compimento delle tre conformi seconde provviste decisive.

§ XI.

Del tempo a proseguire e finire l'appellazione.

27 Il tempo a proseguire e finire il giudizio di appellazione per diritto comune è di un anno, che si dice, *primum fatale*, quale elasso, non si può più proseguire; e senza che si citasse l'appellante, può l'appellato eseguire la sentenza dal primo giudice pronunciata. Dura però l'istanza per un altro anno essendovi qualche impedimento; ed in vigore del beneficio della restituzione *in integrum* per un triennio in favore delle persone restituibili per la clausola generale « *Si qua mihi justa causa esse videbitur* ». Ma a concedersi il terzo anno si ricerca la giusta causa d'impedimento, la quale fa sì che non si restituisce l'intero anno, ma quella parte dell'anno per la quale si pruova di essere stato l'appellato impedito a proseguire l'appellazione.

28 Questo tempo però per il capitolo 198 del Re Carlo V, e la prammatica I, tit. *de instantiis causarum* venne assolutamente ridotto ad un biennio, quale elasso, la causa per come suol dirsi passa nell'*ermodicio* [1], che val quanto dire perisce

[1] *Hermodicium, o eremodicium, ab eremo, judicium de-*

l'istanza di questo giudizio; così che per diritto Siculo dura l'istanza d'appello per un biennio.

§ XII.

Del diritto a potersi aggiungere nel giudizio di appellazione nuove pruove.

29 Questo rimedio dell'appellazione dà il potere all'una e l'altra parte di pruovare quelle cose, che nel primo giudizio non furono pruovate, e di produrre quei documenti, che non furono prodotti « *appellatio de sui natura est, ut non probata probentur, et non deducta deducantur* (¹) ». Il testo è nella l. *cos 6 § si quid autem, de appellationibus*, emessa dagli Imperadori Diocleziano, e Massimiano in dove sta scritto « *Si quid autem in agendo negotio minus se allegasse litigator crediderit, quod in judicio acto fuerit omissum, apud eum qui de appellatione cognoscit, persequatur* ». Locchè non succede nel giudizio di revisione, in cui non potendosi punto alterare il primitivo processo, lo esame si raggira unicamente sopra gli atti medesimi formati dal primo giudice, come appresso diremo.

scrtum interpetratur. Glos. *in l. etsi 8, § item, et in tit. de min. 25.*

(¹) Cumia *art. 85, pag. 411.*

30 La regola di sopra, che nel giudizio di appellazione possono pruovarsi le cose non pruovate, e prodursi i documenti non prodotti, procede tanto circa al merito della causa, quanto circa alle eccezioni perentorie; non procede però nelle eccezioni dilatorie, o declinatorie, che se nella causa principale furono omesse, nel giudizio di appellazione non possono opporsi (1).

§ XIII.

Degli effetti dell'appellazione.

31 Effetto principale dell'appellazione è, che per la medesima regolarmente la sentenza si sospende di modo che quella legittimamente interposta, la sentenza non si possa eseguire, come sono regolarmente tutte le cause ordinarie.

32 Vi sono però talune cause nelle quali le sentenze sono inappellabili, di modo che in esse l'appellazione non produce effetto sospensivo, ma solamente devolutivo; e così che nelle nostre Corti sono inappelli ai termini dell'art. VIII, della bolla Benedettina di Concordia tutte le cause riguardanti i decreti degli Ordinarî nel corso della sacra visita, o per la correzione de' costumi emessi: inappella-

(1) *L. ita demum C. de procurat. DD. communiter.*

bili ai termini della bolla « *In conferendis* » di Papa Pio V, tutte le cause di concorso alle Chiese parrocchiali, o di altro beneficio con cura d'anime; ed inappellabili in quanto alle cause sommarie, che si enunciano nel cap. 133 del rito d'Alfonso, quelle, che alla giuridizione ecclesiastica si appartengono, e nelle quali si procede sommariamente ai termini del cap. 139 del rito medesimo.

Avvertimento.

33 Nel giudizio di appellazione il terzo, che ha interesse nella lite può intervenire con fare supplica di adesione (1), e quindi il giudice conoscerà non solo dei diritti dell'appellante, m'ancora dell'aderente.

SEZIONE II.ª

Della revisione.

Nesso.

34 Ragione avuta dell'appellazione, ch'è il rimedio ordinario contro le sentenze, venghiamo ora

(1) *Pragm. Com. Castri* § *45 ubi Gross.* — La formola della supplica di adesione vedi in detto titolo sezione I, n. IV.

alli rimedî straordinarî delli quali può avvalersi colui, che di quello dell'appellazione non può usare, e prima a quello della revisione.

§ I.

Cosa sia la revisione.

35 Colui, che gravato dalla deffinitiva sentenza non può appellare o perchè la causa è di sua natura inappellabile, o perchè sarà scorso il termine dei fatali, può domandare, che gli atti del giudice, che la profferì , meglio si vedessero e riconoscessero per altri giudici, e si ritrattasse la sentenza se non è conforme agli atti; così che rivedere altro non importa, che la cosa veduta, di nuovo vedere (¹), e per il che si può ben la revisione definire che sia una ripresa cognizione dei primi atti, e proposti motivi, ed argomenti concernenti il merito della causa, ed è da ciò, che si procede *per eadem acta*, e non si dà termine *ad non probata probanda.*

§ II.

Maniera pratica di come nel giudizio di revisione si procede.

36 La maniera pratica come nelle Gran Corti Arcivescovili, e nel Tribunale della Regia Monar-

(¹) *Tusch. lit. R. concl. 313.*

chia questo giudizio di revisione si propone, s'introduce, e si decide, è la stessa, che in tutt'altre cause di appellazione, sebbene in quanto all'effetto devolutivo solamente, e non già sospensivo, dappoicchè la differenza, che intercede fra la revisione, e l'appellazione è che per la prima non s'impedisce l'esecuzione della sentenza ([1]), e per la seconda si sospende la sentenza già data, e resta la causa nello stato in cui era prima della sentenza ([2]).

37 Qualora poi la revisione dovesse tentarsi dal superiore giudice della Regia Monarchia alla prima Curia ecclesiastica di appellazione, o da questa alla seconda, allora la maniera di proporla, d'introdurre il processo, e di decidersi la causa, nelli giudizî, che si sono tentati col modo così detto ordinario o per via d'effetto, è la stessa, che abbiamo divisata pell'appello delle cause per via di effetto ([3]). Ma per i giudizî *vocata parte* decisi dal detto superiore Tribunale della Regia Monarchia, o dalle dette Curie ecclesiastiche di appellazione delle cause decise dalla Monarchia, si propone la revisione con altro memoriale *vocata parte* ([4]) come si disse pell'appellazione.

([1]) Cumia *in cap. rit. 85.*

([2]) *Pragm. Com. Castri* § *31.*— Mastrill. *dec. 79.*

([3]) Vedi la formola della citazione ad introdurre dal Superiore Tribunale della R. M. alla prima Curia ecclesiastica di appellazione in detto titolo sezione IV, n. I.

([4]) La formola di questo memoriale è la stessa, che ab-

In questo giudizio di revisione si dà luogo alla supplica di adesione per come dissimo nell'appellazione ([1]).

SEZIONE III.ª

Della nullità della sentenza.

§ I.

Da chè si produce la nullità.

38 Si produce la nullità da defetto di solennità nella struttura del giudizio, o delle persone, che lo compongono. Questo rimedio taluni estraordinario ([2]), altri ordinario e comune ([3]), lo giudicano dacchè senza speciale distinzione di persone, o riguardo di cosa a tutti generalmente compete, e per cui può ben definirsi, che sia un diritto, ed un comune ajuto a dichiarare di nessun vigore quell'atto affetto da vizio, o sia defetto, che nasce dalla trasgressione della legge.

biamo avanti rapportata nel rimedio di appellazione, colla differenza, che ove in quella si dice appellazione, in questa dee dirsi revisione.

([1]) Vidi gross. § 45.
([2]) Hunnius *in process. direct. 19.*
([3]) Altimar. *de null. sententiae rub. 1, q. 6, n. 4.*

§ II.

Presso quali giudici può tentarsi il rimedio della nullità.

39 Si può tentare la nullità innanti lo stesso giudice decidente, o innanti il superiore. Dove si trattasse innanti quest'ultimo, dee qualunque nullità per il capitolo 44 di Ferdinando II, esaminarsi col merito , tranne che fosse per ragione di termini non dati, o di denegata difesa.

§ III.

Pratica della nullità della sentenza.

40 Si fa una petizione per via d'effetto da parte di colui, che vuol tentare la nullità, in cui si domandi, che la profferita sentenza si dichiari nulla con addurne di uno in uno i capi della nullità (1).

41 L'ulteriore processura è quella per via d'effetto. Ma per sospendersi l'esecuzione della sentenza, si accompagni tale petizione con un atto provisionale segnato in pie' dal giudice col *scribatur n. p.* in cui si domanderà, che stante il rimedio della nul-

(1) La formola di questa petizione per via d'effetto è in detto titolo sezione V, n. 1.

lità di già tentato si soprasedesse in tutto e per tutto circa l'esecuzione della sentenza ([1]).

42 Ammessa questa petizione si riscontri dalla parte opposta col solito contrario effetto; ed inoltre con una supplica di vedersi la nullità insieme col merito ([2]); e quindi si verrà alla decisione dell'uno e l'altro giudizio con unica sentenza previe le ulteriori solennità volute dalla legge per la struttura de' giudizî per via d'effetto da noi precedentemente divisate.

43 Non sempre però la petizione suddetta dee farsi per via d'effetto. Siccome quando la nullità fosse tentata per ragione di termini non dati, o di negate difese, per decidere il giudice tale nullità, ed insieme il merito, dee esser persuaso giusta il capitolo suddetto di Ferdinando, che se fosse stato dato il termine, o intesa la difesa, non sarebbe stata decisa in quella maniera la causa; quindi dovendo il giudice informarsi di ciò per via di pruove, quando queste si dovranno eseguire con testimoni, dee il libello suddetto proporsi per via di memoriale *dato termino*, o *vocata parte*, giusta le regole altrove divisate, ed indi si procederà coll'ordine richiesto nell'uno, o nell'altro modo.

([1]) La formola dell'atto provisionale supercessoriale, come quella di n. II nella sezione II di detto titolo.

([2]) La formola della supplica per esaminarsi la nullità assieme col merito è in detta sezione n. III.

44 Le pruove concludenti, che la sentenza non sarebbe stata profferita in quella maniera se fosse stato dato il termine, o udite le difese, dovranno essere quelle, che il petitore avrebbe fatto pria della sentenza per sostenere se sia l'attore, l'azione; e se il reo, la difesa.

SEZIONE IV.ª

Del rimedio del Gravame.

§ I.

Cosa riguarda il gravame, e sua origine.

45 Questo straordinario rimedio del gravame sconosciuto in diritto comune, altro in diritto siculo non riguarda, che il modo di procedere. Venne presso di noi introdotto dal rito di Alfonso in conformità di una legge di Giacomo, e di Federico III (¹), ed attesa la legislazione del medesimo partecipa del rimedio dell'appellazione, e di quello della revisione, e si usa in oggi anche come rimedio avverso il merito, o sia relativamente alla profferita sentenza.

(¹) *Cap. Reg. Alf. 178.— Cap. 16 Reg. Jacobi.— Cap. 18, Reg. Friderici III.*

§ II.

A quale Magistrato si appartiene il gravame circa il modo di procedere.

46 Per il capitolo 178 di Alfonso con cui prescrivesi, che dove l'Ordinario non curasse la decisione della causa infra due mesi (cioè infra due mesi da chi è compito il processo) si avocasse dalla Gran Corte la causa, fu inteso potersi dal Magistrato superiore avocare le cause dei Magistrati inferiori anche prima della prolazione della sentenza, quando le procedure fossero illegali, o che ritardato venisse il corso della giustizia. Questo sistema stabilito in origine per l'abolito Tribunale della Regia Gran Corte, venne indi adottato dal Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia per le cause dei Superiori Regolari, e degli Ordinarî Diocesani per essere quel Giudice, il Magistrato Superiore dei medesimi, e quindi privativamente, ed esclusivamente d'ogni altra ecclesiastica giurisdizione al Superiore Tribunale di detto giudice, il gravame circa il modo di procedere degli Ordinarî tutti di sopra indicati compete, e così chè le cause dei Superiori Regolari, le cause dei Vescovi suffraganei *omisso medio*, cioè posta da canto l'autorità intermedia del Metropolitano, e le cause degli Arcivescovi Metropolitani vengono immediatamente a-

vocate a questo Tribunale Superiore quando dalle loro Corti, o Gran Corti nel corso di un giudizio regolare si fosse dato qualche erroneo provvedimento, sottoposti restando a questa legge anche gli atti, che si dispongono dalle Gran Corti del Metropolitanó ne' giudizî di appellazione, per come giusta un avviso della Giunta dei Presidenti e Consultore viene sancito dal biglietto viceregio del Marchese Fogliani in data de' 24 dicembre 1769.

47 E poicchè questo gravame per la reale prammatica dell'anno 1744 anche il modo di procedere estragiudiziariamente, ed in linea di economia riguarda; si è quindi che compete a questo Superiore Tribunale di Apostolica Legazia e Regia Monarchia il gravame avverso il merito di tutt'i decreti, che si dispongono dagli Ordinarî di sopra indicati per ordinative economiche, e pastorali, avverso le sospensioni a *Divinis* fulminate contro gli ecclesiastici della loro dipendenza, o altri disciplinari gastighi, e le chiamate dei medesimi alle loro Corti anche stragiudiziarie, ai termini di detta reale prammatica, e della reale circolare delli 11 luglio 1840.

§ III.

Risultati del tentato gravame circa il modo di procedere.

48 Se domandato in detto Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia il gravame circa

il modo di procedere delle Corti di detti Ordinarî, il giudice avrà deciso di non essersi inferito gravame, allora la causa ritorna all'Ordinario ([1]); e quando al contrario si decide da quel giudice di essersi inferito gravame, allora la cognizione del merito della causa resta presso il Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia; e questo merito non può venire avocato in appello, ne anco di consenso delle parti, se pria non sarà riconosciuto, ed esaminato da quel Giudice ([2]).

49 È poi per antico stile, che se domandato in detto Tribunale il gravame circa il modo di procedere, la parte dissentendo nel gravame, consente nel giudice; allora tralasciando questi la cognizione del gravame, assume quella del merito, e passa a definirlo.

§ IV.

Pratica del rimedio del gravame circa il modo di procedere.

50 Volendosi pria della spedizione delle lettere di gravame impedire prontuariamente il corso del giudizio tentato innanti la Corte dell'Ordinario; suole dalla parte gravata presentarsi a detta Corte una supplica di gravame avverso l'atto di cui si grava, per mezzo di quel maestro notaro, a cui può farsi anche rilasciare da un portiero.

([1]) Pragm. 2, tom. 3. Cesin. pag. 33.
([2]) *Sicul. sanct.* tom. 4, pag. 336.

51 Non essendo però l' oggetto di questa supplica, che d' impedire prontuariamente il corso del giudizio, perciò non è necessaria la medesima, ma può omettersi ad arbitrio della parte gravata.

52 Il primo atto necessario pel giudizio di gravame tanto se si facesse, che se si omettesse tale supplica è questo.

Si faccia dalla parte gravata un memoriale al Giudice dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia, in cui dietro la sposizione della contesa, e della causa del gravame, si chieda, che per la via del suo Superiore Tribunale di Apostolica Legazia e Regia Monarchia si sciogliessero lettere di gravame dirette all'Ordinario innanti a cui pende la lite, acciocchè per la via medesima di detto Tribunale trasmettesse le scritture, ed atti tutti in una tal causa nella di lui Corte prodotti, con la fede negativa del suo maestro notaro di non esservi altri atti fuori di quei, che sarà per trasmettere, per indi dichiararsi dal giudice di detto Tribunale *si, vel ne fuerit illatum gravamen ;* e che fraditanto dall'Ordinario della causa si sospendesse ogni ulteriore passo (e se si fosse presentata supplica di gravame, si soggiungerà) con ridurre ogni cosa *ad pristinum* dal giorno della presentatagli supplica di gravame, se in seguito della stessa si fosse fatta novità.

53 Si apporrà in dorso di questo memoriale dal

giudice il decreto « *Die...fiant literae, quod veniant acta via gravaminis* » e si spediranno dagli officiali del Tribunale di detto superiore giudice le lettere di gravame nella stessa maniera, che tutt'altra sorta di lettere ([1]).

54 Presentate tali lettere alla Corte dell'Ordinario della causa per mezzo del suo maestro notaro vi si apporrà la decretata, e la presentata solita apporsi in ogni altra sorta di lettere, e si esempleranno a spese dell'istante da detto maestro notaro le scritture, ed atti nel suo Officio dall'una, e dall'altra parte prodotti, una coll'atto di cui si è portato gravame con estrarre singolarmente le copie, e si farà dallo stesso la fede negativa di non esservi oltre alle medesime altri atti nel suo Officio relativamente alla causa di cui si è portato gravame ([2]).

55 Fraditanto colla copia delle lettere medesime si citerà la parte contraria da un serviente della Corte dell'Ordinario della causa, ed indi il maestro notaro ricevutasi da questo serviente in voce la relazione dell'eseguita citazione, farà lo responsale nella maniera medesima, che per tutt'altra sorta di lettere, e lo strasmetterà al giudice della Monarchia per la via del suo superiore Tribunale col-

([1]) Vedi la formola di queste lettere in detto tit. sezione IV, n. 1.

([2]) La formola di questa fede vedi in detta sezione n. 11.

l'esemplate scritture, ed atti, e con la fede negativa.

56 Detto responsale dovrà rimettersi fra il termine di un mese, che nelle lettere della Monarchia viene stabilito, e prescritto; e se detto termine perisse senza la dovuta esecuzione per colpa della Corte dello stesso Ordinario si spediranno lettere penali, acciò al termine di altri venti giorni perentorî si rimettesse il responsale suddetto (1).

57 Trasmesso lo responsale curerà la parte contraria fare apporre l'impedimento al registro delle lettere responsali, e fattosi susseguentemente il contradittorio, ed ordinato dal giudice di togliersi l'impedimento, si toglierà questo dall'attuario nella maniera precedentemente divisata, e si registrerà nel registro delle contumacie la citazione in detto responsale contenuta.

58 Non rinvenuto però l'impedimento al registro delle lettere responsali, dietro otto giorni dalla data delle medesime, noterà l'attuario nella giuliana degl'impedimenti di essere stata scritta la citazione contenuta in dette lettere responsali « *fuit scripta citatio ad literas responsales Officialium....pro NN. contra TT.* », e passerà a registrare la citazione nel registro delle contumacie.

59 Registrate in tal guisa le lettere responsali, s'introdurranno dal cennato attuario nell'Officio del maestro notaro con tutte le scritture, e fede negativa di sopra espressate, e ne formerà unico incar-

(1) *Sicul. sanct.* tom. 1, pag. 367.

tamento a cui porrà un foglio di carta, in fronte del quale noterà questa iscrizione, volgarmente *occhio — puta — Catanae — Scripturae via gravaminis, 1843 — Pro NN. nominibus etc; contra TT. assertis, praetensis nominibus* — e metterà al di sotto la giornata.

60 Dietro a ciò si farà la citazione a cogliere, e costata, e ridotta agli atti al solito, si unirà dal maestro notaro alle scritture con farne nota in pie' dell'occhio, e fatte in seguito le missioni si verrà dal giudice alla decisione.

61 La sentenza sarà questa — *Jesus « Declaretur fuisse, et esse illatum gravamen, salvis juribus circa merita in Tribunali discutienda. Expensis hinc inde compensatis* — o pure — *Declaretur nullum fuisse, et esse illatum gravamen. Expensis etc.* » (1).

§ V.

Pratica del gravame circa il merito dei decreti e disposizioni economiche.

62 La pratica del gravame avverso i decreti e le disposizioni economiche degli Ordinarî detti di sopra anche in materie disciplinari è la stessa, che abbiamo nel superiore § indicata. Beninteso però, che laddove si tratta di correzioni, e gastighi disciplinari, non si spediranno lettere di gravame dal

(1) La formola della copia di sentenza è in detta sezione n. IV.

giudice della Monarchia se non previo un sommario riserbato esame ai termini della citata reale circolare delli 11 luglio 1840.

Avvertimenti.

I.

63 Che nel giudizio di gravame circa il modo di procedere delle Corti e Gran Corti degli Ordinarî detti di sopra, volendo la parte contraria aderire nel giudice e non mai nel gravame, potrà fare supplica di adesione nel giudice giusta la formola a quest'oggetto usitata ([1]), ed allora dovendo il giudice tralasciare la cognizione del gravame, ed assumere quella del merito, si procederà secondo la natura della causa.

II.

62 Che laddove si trattasse di gravame reparabile, e retrattabile della Corte dell'Ordinario del luogo in cui risiede il Luogotenente Generale del Re col Giudice della Monarchia non ha luogo il modo di procedere di sopra indicato, se prima non si faranno lettere all'Ordinario, che informi infra tre giorni delle cause di cui si porta gravame ([2]), per lo che si pratica quanto segue.

([1]) La formola di questa supplica vedi in detta sez. n. III.
([2]) Istruzioni del Vicerè Marco Antonio Colonna § 12 pragm. per Cesin. tom. 3, pag. 47.

Presentato al giudice della Monarchia il memoriale di sopra, questi anzichè apporvi il decreto « *fiant literae, quod veniant acta via gravaminis* » vi apporrà la provvista «*Ordinarius informet in triduo* » e si spediranno lettere d'informazione, che presentate alla Gran Corte di detto Ordinario, si faranno dalla stessa infra tre giorni le corrispondenti lettere informative dalle quali detto giudice si determinerà a dire « *fiant literae, quod veniant acta via gravaminis.*— o pure — *Ordinarius procedat* » e si spediranno in seguito dal Tribunale di Apostolica Legazia e Regia Monarchia le corrisponti lettere.

III.

63 Che in tutte le cause di gravame sia, che riguardassero il modo di procedere delle Corti degli Ordinarî di sopra, o che si volgessero sul merito di qualunque si fosse decreto di loro, e disposizione economica e pastorale anche in materie disciplinari, non facendosi dai medesimi le lettere responsali al giudice della Regia Monarchia con rimettersi le carte, che formano il soggetto della querela, infra i termini di cinquanta giorni di sopra divisati; si passerà da detto giudice a dichiarare per sentenza sopra il memoriale delle parti, inferito formalmente e per via di fatto il gravame col metodo seguente « *Ex quo sunt jam elapsi dies quinquaginta, nec acta fuerunt hactenus transmissa, declaretur fuisse, et esse illatum gravamen* » e ciò ai termini delle Sicule sanzioni tom. 1, pag. 367.

FORMOLARIO
DEGLI ATTI GIUDIZIARJ.

TITOLO I.

Formole per la legittimazione della persona.

I.

Parola di procura.

BB. dà parola al Tribunale della Legazione Apostolica e Regia Monarchia, ed all'Illmo e Revmo Monsignor A. Giudice di esso di far venire in sua persona, o d'altro permanente in foro fra lo giro d'un mese procura colla clausola in passivis da NN. della Comune di Trapani per le cause vertenti, e da intraprendersi innanti detto Tribunale fra detto di N. e TT., e questo con l'approvazione di tutti gli atti, tanto spediti, che da spedirsi dal riferito Tribunale ad istanza di detto di N., o di detto di T. con la citazione di detto di B., sotto pena della nullità degli atti, e della rifazione di tutte le spese giudiziarie, ed extra.

MM. Attuario.

TITOLO II.

Formole di citazione.

SEZIONE I.ª

Formole per la citazione personale.

I.

Citazione a mandare scritture ad effetto.

Portiero cita ad istanza di NN. nomin. etc. a TT. ass. pract. nom. a mandare scritture ad effetto nel Trib. dell'A. L. e R. M., ed innanti l'Illmo e Revmo Mons. A. Giudice di esso, ed a proseguire la causa meglio in detto effetto e scritture in esso presentate, contenuta ed espressa; et quatenus opus est, presentare qualsivoglia concurrendo cum concurrendo, et cum alio concurrendo, memoriali, supplicazioni, mandati, ed atti anche del Real Governo, dire, ed allegare tutto quello e quanto pretende, intendere sentenza, ovvero interlocutoria una, o più, ed a tutti, e singoli atti necessarî da farsi, *nec* non lo citi, che la presente se gl'incusa e scrive in Giudizio, o fuori, e non altrimenti, unde etc.

II.

Registro, e copia della suddetta citazione di n. 1, costata.

Dic...
Extra judicium de mandato
pro ut infra.

Contumacia TT. ass. praet. nom. formiter citati

ad instantiam NN. nom. etc. ad mittendum scripturas ad effectum in Tribunali A.L. et R.M. et coram Illmo et Revmo Dno de A. Judice ipsius, et ad prosequendam causam melius in dicto effectu, et scripturis in eo praesentatis contentam, et expressam, et quatenus opus est, quodvis concurrendum cum concurrendo, et cum alio concurrendo, memorialia, supplicationes, mandata, et acta etiam Regii Gubernii praesentandum, dicendum, et allegandum totum id, et quantum praetendit, sententiam, seu interlocutoriam unam, seu plures audiendum, et ad omnia, et singula acta necessaria in causa faciendum, ac etiam praesentem contumaciam extra judicium scribendum, et de citatione facta dicto de T. constat per CC. Porterium, unde etc.

Nella copia — Copia — MM. Actuarius.

III.

Citazione a mandare scritture ad effetto dovendosi citare più persone alcune principalmente, ed altre con il quatenus.

Portiero cita ad istanza di NN. nomin. etc. a TT. ass. praet. nom. principaliter, nec non a DD. ed a LL. ass. praet. nom. quatenus eorum, et cujuslibet eorum putaverint habere interesse[1] a mandare scrit-

[1] *O pure* tam principaliter quam, quatenus eorum, et cujuslibet eorum putaverint habere interesse.

ture ad effetto nel Tribunale della Legazione Apostolica e Regia Monarchia... *proseguirà come nel n. 1 di questa sezione.*

IV.

Lettere citatorie a mandare scritture ad effetto.

Nos etc. Judex ordinarius Tribunalis Apostolicae Legatiae et R. M.

Omnibus et singulis officialibus spiritualibus Regni quibus praesentes praesentatae fuerint F. D. S.

Quia ad instantiam NN. nominibus etc. sunt missae, sive mittendae scripturae ad effectum in Trib. A. L. et R. M. et coram nobis Judice ipsius, contra, et adversus TT. ass. praet. nom. super petitione melius in dicto effectu, et scripturis in eo sutis contenta, et expressa, et ut rite, recteque procedatur partium indiget citatione; ideo vobis dicimus, committimus, expresseque mandamus, quatenus acceptis praesentibus, omni mora, dilationeque pospositis, citare habeatis, et per quos decet faciatis dictum de T. ad mittendum scripturas ad effectum in Tribunali praedicto, et coram nobis Judice ipsius, et ad prosequendam causam melius in dicto effectu, et scripturis in eo sutis contentam, et expressam; et quatenus opus est, quodvis concurrendum cum concurrendo, et cum alio concurrendo, supplicationes, memorialia, mandata, et acta etiam Regii Guberuii praesentandum, dicendum, et allegandum totum id,

et quantum praetendit, sententiam, seu interlocutoriam unam, seu plures audiendum, contumaciam etiam extra judicium scribendum, et ad omnia, et singula acta necessaria in causa faciendum. Ut octavo peremptorio post citationem ipsam veniret responsurus. Et si dictus de T. sui copiam non fecerit, taliter ut citari personaliter non permiserit, eum citare habeatis, et per quos decet faciatis per affixionem consimilium in valvis januae ejus solitae habitationis. Diem vero citationis, tam personaliter, quam per affixionem, una cum nomine, et cognomine Servientis, qui dictum de T. sive personaliter, sive per affixionem citaverit, et totum id, et quantum per vos in executionem praesentium actum, gestumque exterit, vestris responsalibus literis formam praesentium continentibus ad Nos, nostrumque Tribunal rescribere curabitis; et praemissa cum effectu exequamini ad instantiam cujusvis producentis, et comparentis etiam sine procuratorio, pro quanto gratia Regis vobis cara est, et sub poena unciarum centum. F. N. J. applicanda — Dat. Pan. dic... *firmato il Giudice — Firmato il Maestro Notaro.*

In piede — Literae citatoriae ad mittendum scripturas ad effectum ad instantiam NN. nom. etc. contra TT. ass. praet. nom. — Vidit PP. Procurator.

V.

Lettere responsali delle sopradette lettere citatorie a mandare scritture ad effetto di n. IV.

Illustrissime, et Reverendissime Domine

Literas Dominationis vestrae Illmae et Revmae per viam Tribunalis A. L. et R. M. recepimus, tenoris sequentis videlicet — *s'inseriscano le lettere citatorie di sopra* — Quas quidem praeinsertas literas, ea qua decet reverentia in hac Curia Tribunalis praedicti Delegata praesentavimus, et pro earum executione per CC. Curiae praedictae servientem sub die... citare fecimus personaliter cum consimilibus praedictarum literarum TT. ut ipse de C. retulit. Nihil itaque aliud remanet, nisi nos promptos exhibere ad omnia alia mandata Dominationis vestrae Illmae et Revmae, et Tribunalis praedicti — Dat. Draepani die... — Ad Illumum et Revmum Dnum A. etc. etc. — Per viam Tribunalis A. L. et R. M. — Panormum — Humil., et Devot. Servi — DD. Tribunalis A. L. et R. M. Delegatus — OO. Magister Notarius.

VI.

Registro, e copia di suddette lettere responsali costate di n. V.

Die...
Extra judicium de mandato
pro ut infra.

Contumacia TT. ass. praet. nom. formiter citati

ad instantiam NN. nom. etc. ad mittendum scripturas ad effectum in dicto Tribunali, et coram Illmo, et Revmo Dno de A. Judice ipsius, et ad prosequendam causam melius in dicto effectu, et scripturis in eo sutis contentam, et expressam, et quatenus opus est, quodvis concurrendum cum concurrendo, et cum alio concurrendo, supplicationes, memorialia, mandata, et acta etiam Regii Gubernii praesentandum, dicendum, et allegandum totum id, et quantum praetendit, sententiam, seu interlocutoriam, unam, sive plures audiendum, praesentem contumaciam etiam extra Judicium scribendum, et ad omnia, et singula acta necessaria in causa faciendum; et de citatione facta dicto de T. constat ad literas responsales officialium Drepani datas die... quibus fuit commissa ad literas praedicti Tribunalis datas Pan. die... Unde etc. *Se alle lettere responsali sia stato apposto l'impedimento, pria dell'* Unde etc. *si soggiunga* et praesens fuit hodie scripta stante impedimento apposito de ordine etc., nisi citato PP. Procuratore etc. quod fuit hodie sublatum de mandato ejusdem, citato dicto de P. Procuratore etc., referente CC. Portcrio, unde etc. *Qui pria dell'* Unde etc. *quando fossero stati classi i giorni 40 dal giorno della data de' responsali, e vi fossero stati contradittori infra un tal tempo, si soggiunga* ex quo partes steterunt in comparationibus.

Nella copia — Copia — MM. Actuarius.

VII.

Citazione a presentare memoriale.

Portiero cita ad istanza di NN. coi nomi nelle sue scritture a TT. cogli asserti nomi ec. a presentare nella G. C. Arcivescovile di Palermo memoriale del detto di N. in dorso del quale sotto li... fu fatta la seguente provvista « M. C. Archiepiscopalis provideat » ed a proseguire innanti l'Illustrissimo e Revmo A. Vicario Generale col voto del signor Dottor B. Assessore ordinario, e delli Signori Dottori C. e D. Assessori aggiunti di detta G. C. la causa *puta* di nullità della professione Monastica del detto Istante meglio in detto memoriale contenuta, ed espressata, e qualora fosse di bisogno presentare capitoli sopra i quali riceversi testimoni comprovanti i fatti in detta petizione espressati, e vederli giurare, e se fosse necessario, anche spedire lettere de audientia testium, dare, e ricevere qualsivoglia termine probatorio, o reprobatorio in giudizio e fuori, presentare incartamento, protestati, e scritture etiam ab extra, ed anche qualsivogliono suppliche, memoriali, mandati, ed atti anche del Real Governo, cogliere le scritture, o sia processo, dire, ed allegare tutto quello e quanto pretende avverso la suddetta domanda, sentir pronunziare sentenza, o sia interlocutoria una, o più,

ed a tutti, e singoli altri atti in causa necessarî, ed opportuni da farsi, nec non lo citi, che la presente se gl'incusa, e scrive etiam extra judicium, unde etc.

VIII.

Registro, e copia della citazione suddetta costata di n. VII.

Die.....
Extra judicium de mandato pro ut infra.

Contumacia TT. ass. praet. nom. formiter citati ad instantiam NN. nom. etc. ad praesentandum in M C. Archiepiscopali hujus Urbis Panormi et coram Illmo et Revmo A. Vicario Generali cum voto U. J. Doctoris Domini B. Assessoris ordinarii, et U. J. DD. DD. de C. et D. Assessorum adjunctorum ejusdem, memoriale dicti de N., in dorso cujus fuit die... facta provisio « M. C. Archiepiscopalis provideat » et ad prosequendam causam melius in dicto memoriali contentam, et expressam; et quatenus opus est, capitula quaecumque praesentandum, super quibus testes quoscumque producendum, eosque interrogare, et jurare videndum, literas de audientia testium emanandum, protestata praesentandum, dandum, et recipiendum quemvis terminum, tam in judicio, quam extra, quasvis supplicationes, memorialia, mandata, acta etiam Regii

Gubernii, quasvis scripturas, etiam ab extra praesentandum, processum unum, sive plures, toties quoties opus fuerit, colligendum, et ad omnia, et singula acta necessaria in causa faciendum, ac praesentem contumaciam etiam extra judicium scribendum; et de citatione facta dicto de T., constat per OO. Porterium, unde etc.

Nella copia firmato l'Attuario. — MM. Actuarius.

IX.

Lettere citatorie a presentare memoriale.

La spedizione a nome del Vescovo o dell'Arcivescovo quando alla Corte presiede il Vescovo, o l'Arcivescovo, ma se presiede il Vicario Generale s'intesti sopra il nome del Vescovo, o Arcivescovo e sotto questa intestazione Nos AA. Vicarius Generalis etc. etc.

La direzione agli officiali del luogo Vicario foraneo *puta* civitatis Thermarum ejusque Magistro Notario, cui etc., *e così si praticherà per tutt'altra sorta di lettere di cui appresso vedi le formole.*

Quia ad istantiam NN. nomin. fuit per viam memorialis contra TT. ass. praet. nom. quaedam proposita petitio, in dorso cujus fuit ab hac Magna Curia Archiepiscopali Panormi sub die... facta pro-

visio per quam fuit dictum « M. C. Archiepiscopalis provideat » et pro ut melius per dictum memoriale, et provisionem quibus plena sit relatio; et ut ritè, recteque procedatur, partium indiget citatione, ideo vobis dicimus, committimus, expresseque mandamus, quatenus acceptis praesentibus, omni mora, et dilatione pospositis, citare habeatis, et per quos decet faciatis dictum de T. ad praesentandum supradictum memoriale in hac Magna Curia Archiepiscopali, et ad prosequendam coram nobis cum voto U. J. Doctoris BB. Assessoris ordinarii, et U. J. Doctorum CC. et DD. Assessorum adjunctorum ejusdem causam melius in dicto memoriali contentam et expressam, et quatenus opus est, capitula quaecumque praesentandum, super quibus testes quoscumque producendum, eosque interrogare, et jurare videndum, literas de audientia testium emanandum, quaecumque protestata praesentandum, dandum, et recipiendum quemvis terminum, tam in judicio, quam extra, quasvis supplicationes, memorialia, mandata, et acta etiam Regii Gubernii, ac scripturas etiam ab extra praesentandum, quasvis scripturas, seu processum unum, sive plures, ac toties quoties opus fuerit colligendum, dicendum, et allegandum totum id, et quantum praetendit, sententiam, seu interlocutoriam unam, sive plures audiendum, et ad omnia, et singula acta necessaria in causa faciendum, ac etiam contumaciam extra ju-

dicium scribendum. Ut octavo peremptorio post citationem ipsam veniret responsurus. Et si dictus de T. sui copiam non fecerit, taliter ut citari personaliter non permiserit.... *segue come nelle lettere di n. IV.*

X.

Registro, e copia delle lettere responsali costate delle sopradette lettere di n. VIII.

Die.....
Extra judicium de mandato pro ut infra.

Contumacia TT. ass. praet. nom. formiter citati.... *segue come nella formola di n. VIII sino a quelle parole* et de citatione facta dicto de T., constat, *ed indi si prosegua* ad literas responsales... *come nella formola di n. VI.*

XI.

Chiamata.

Portiero chiama ad istanza di NN. nom. etc. a TT. ass. praet. nom. ad assistere, o fare assistere i suoi Avvocati e Patrocinatori per li... alle ore... d'Italia, ed altri giorni susseguenti quantevolte saranno di bisogno presso il signor Dottore A. Assessore ordinario della Gran Corte Arcivescovile

di Palermo designato die... per la seconda provvista decisiva da farsi da detto signor Assessore sopra un memoriale di detto di N. in dorso del quale fu da detta Gran Corte fatta provvista sotto li ..... Unus U. J. DD. DD. Assessorum M. C. Archiepiscopalis provideat vocata parte, e come meglio per detto memoriale, e provvista, alle quali piena s'abbia relazione; alias non assistendo, o non facendo detto di T. assistere presso detto signor di A. detto giorno all'ora designata, ed altri giorni susseguenti designandi, se mai saranno di bisogno; si diverrà da esso signor Assessore alla prolazione di detta seconda provvista decisiva sopra detto memoriale, auditis tantum juribus di detto di N., e non altrimenti, unde etc.

XII.

Lettere vocatorie.

Quia ad instantiam NN. nomin. etc. fuit in M. C. Archiepiscopali Panormi, quaedam per viam memorialis porrecta petitio contra, et adversus TT. ass. praet. nom., in dorso cujusquidem memorialis fuit facta provisio, per quam fuit dictum « vocata parte providebitur » ut melius per dictum memoriale, et provisionem, quibus plena habeatur relatio; et ut ritè, recteque procedatur, partium indi-

get citatione ; ideo vobis dicimus , committimus , expresseque mandamus, quatenus acceptis praesentibus, omni mora, et dilatione pospositis per aliquem vestrae Curiae Servientem vocare habeatis , et per quos decet faciatis dictum de T. ad assistendum, aut assistere faciendum in dicta M. C. Archiepiscopali, et coram Nobis cum voto U. J. Doctoris Domini B. Assessoris ordinarii, et U. J. DD. C. et D. Assessorum adjunctorum ejusdem , pro die...... mane, aliisque diebus si forte indigerent , designandis , pro facienda secunda provisione decisiva super dicto memoriale dicti de N. nom. etc. alias dicto de T. non assistendo, nec assistere faciendo in Magna Curia praedicta dicta die, aliisque diebus si forte indigerent, designandis, devenietur per dictam Magnam Curiam ad prolationem dictae secundae provisionis decisivae, auditis tantum juribus dicti de T. nom. etc. Et si dictus de T. sui copiam non fecerit, taliter ut vocari personaliter non permiserit, eum vocare habeatis, et per quos decet faciatis, per affixionem consimilium in valvis januae ejus solitae habitationis. Diem vero vocationis, tam personaliter, quam per affixionem, una cum nomine, et cognomine Servientis, qui dictum de T. vocavit, sive personaliter, sive per affixionem, et totum id, et quantum per vos in executionem praesentium actum , gestumque extiterit, vestris responsalibus literis formam praesentium con-

tinentibus ad Nos, nostramque Curiam rescribere curabitis; et praemissa cum effectu exequamini ad instantiam cujusvis preducentis, et comparentis, etiam sine procuratorio pro quanto Regis gratia vobis cara est, et sub paenis nobis benevisis. Dat. Pan. die... etc. etc.

Le firme, ed il vidit come alla formola di n. IV.

XIII.

Registro, e copia delle lettere responsali delle suddette lettere vocatorie, tosto che vi si trovi impedimento.

Constitit Magnae Curiae Archiepiscopali Panormi ad literas responsales Officialium Thermarum datas sub die... ad instantiam NN. nom. etc. fuisse vocatum TT. ad assistendum, aut assistere faciendum in Magna Curia praedicta, et coram Illmo et Revmo de A. cum voto U. J. Doctoris Domini de B. et U. J. DD. DD. de C. et D. Assessorum adjunctorum ejusdem, pro die... mane, aliisque diebus, si forte indigerent, designandis, pro facienda secunda provisione decisiva in dorso memorialis dicti de N. super quo fuit die... facta provisio « Vocata parte providebitur » alias dicto de T. non assistendo, nec assistere faciando in Magna Curia praedicta dicta die, aliisque diebus si forte indigerent, desi-

gnandis, devenietur per dictam M. C. ad prolationem dictae secundae provisionis decisivae, auditis tantum juribus dicti de N. Et praesens fuit hodie scriptum stante impedimento apposito de mandato U. J. Doctoris Domini de B. Assessoris nisi citato PP. Procuratore etc., quod hodie fuit sublatum de mandato quo supra, citato supradicto de P. Procuratore etc. referente OO. Porterio, unde etc.

Nella copia firmato l'Attuario.

XIV.

Registro, e copia delle suddette lettere responsali non essendovi impedimento.

Constitit Magnae Curiae Archiepiscopali Panormi *segue come nella formola di n. XII, sino a quelle parole* auditis tantum juribus dicti de N., *e si conchiude* Unde etc.

Nella copia firmato l'Attuario.

XV.

Lettere de tradendo un atto giudiziario, come cedola, atto provisionale etc.

Quia ad instantiam NN. nom. etc. est tradenda interclusa cedula injunctoria quod agat, sive ejus

consimilis (*lo stesso si dica per gli altri atti giudiziarî come* interclusus actus provisionalis, sive ejus consimilis, *o pure* injunctio, o notificatio etc.) TT. ass. praet. nom., ideo vobis dicimus, committimus, expresseque mandamus, quatenus acceptis praesentibus, omni mora, et dilatione pospositis tradere debeatis, et per quos decet faciatis dicto de T. interclusam cedulam injunctoriam quod agat, sive ejus consimilem. Et si dictus de T. sui copiam non fecerit, taliter ut sibi tradi personaliter dicta interclusa cedula, sive ejus consimilis non permiserit, ei tradere ipsam habeatis, et per quos decet faciatis per affixionem in valvis januae ejus solitae habitationis. Diem vero traditionis tam personaliter, quam per affixionem, una cum nomine, et cognomine Servientis, qui dicto de T. interclusam cedulam injunctoriam quod agat, sive ejus consimilem, tam personaliter, quam per affixionem tradiderit, et totum id, et quantum per vos in executionem praesentium actum, gestumque extiterit, vestris responsalibus literis, formam praesentium continentibus, ad Nos, nostrumque Tribunal rescribere curabitis, et praemissa cum effectu exequamini ad instantiam cujusvis producentis, et comparentis etiam sine procuratorio, et sub poena etc. Unde etc.

Le firme, e la vidimazione del patrocinatore come in tutt'altra sorta di lettere avanti rapportate.

XVI.

Lettere responsali delle lettere suddette di n. XV.

Illustrissime et Reverendissime Domine

Literas Dominationis vestrae Illmae et Revmae recepimus tenoris sequentis videlicet — *s'inseriscano le precedenti lettere di n. XV.*

Quas quidem praeinsertas literas, ea qua decet reverentia, in hac Curia Tribunalis A. L. et R. M. delegata praesentavimus, et pro earum executione per OO. Curiae praedictae servientem sub die ... tradere fecimus dicto TT. personaliter consimilem interclusae cedulae injunctoriae quod agat, ut ipse de O. retulit. Nihil itaque aliud remanet, nisi promptos exhibere ad omnia alia mandata Dominationis vestrae Illustrissimae et Reverendissimae.

La direzione e le sottoscrizioni come alla formola di n. V.

XVII.

Copia dell' ingiunzione o notifica, quando il reo sia stato citato con lettere.

Die.............................

Constitit Tribunali A. L. et R. M. ad literas responsales Officialium Draepani datas die... quibus fuit commissum negotium ad literas praedicti Tri-

bunalis datas Panormi die... ad instantiam NN. nominibus etc. fuisse injunctum *se trattasi d'ingiunzione, o pure* notificatum *se di notifica* TT. cum consimile infrascriptae injunctionis, *o* notificationis tenoris sequentis videlicet — *s' inserisca l' ingiunzione, o notifica* — Scribatur n. p. — A. — *Se fu apposto impedimento alle responsali, si soggiunga*, et praesens fuit hodie constita stante impedimento apposito de mandato Illmi et Revmi de A. Judicis nisi citato BB. Procuratore etc., quod fuit hodie sublatum de mandato quo supra citato dicto de B. Procuratore etc. referente OO. Porterio, unde etc. — Copia MM. Actuarius.

XVIII.

Copia dell'atto provisionale con cui fu il Reo citato con lettere.

Die..........................

Fuit provisum atque decretum, per Tribunal A. L. et R. M. et per Illmum et Revmum de A. Judicem ipsius ad instantiam NN. quod utique... *si prosegua a trascrivere di parola in parola l'atto provisionale, e pria della solita conchiusione* et non aliter, unde etc. *si soggiunga* notificato praesenti actu TT. constat ad literas responsales Officialium Milae datas die... quibus fuit commissum negotium ad literas praedicti Tribunalis datas Pan. die... *Se allo respon-*

sale fu apposto impedimento , *si prosegua* et praesens fuit hodie constitus stante impedimento apposito de ordine etc. nisi citato BB. Procuratore etc. quod fuit hodie sublatum de mandato ejusdem citato dicto de B. Procuratore etc. referente OO. Porterio, et non aliter, unde etc. — Scribatur n. p. — A — LL. Magister Notarius — Copia — MM. Actuarius.

XIX.

Citazione a proseguire ob laspum semestris temporis nella causa per via d'effetto.

Portiero cita ad istanza di NN. coi nomi etc. a TT. ass. praet. nom. a proseguire ob lapsum semestris temporis nel Tribunale dell'A. L. e R. M., ed innanti l'Illmo e Revmo Monsignor Giudice di esso la causa per via d' effetto fra loro in detto Tribunale vertente, contenuta ed espressata in detto effetto e scritture in esso presentate; et quatenus opus est presentare qualsivoglia concurrendo, cum concurrendo, et cum omni alio concurrendo, supplicazioni, memoriali, mandati, ed atti etiam del Real Governo, dire, ed allegare tutto quello, e quanto pretende, intendere sentenza, o sia interlocutoria una, o più, ed a tutti, e singoli atti necessarî da farsi, nec non lo citi, che la presente se gl'incusa, e scrive in judicio, vel extra, unde etc.

XX.

Citazione a proseguire ob lapsum semestris temporis, et ob mutationem sedis nella causa processiva.

Portiero cita ad istanza di NN. nom. etc. a proseguire, tam ob lapsum semestris temporis, quam ob mutationem Sedis nella Corte Vescovile di Caltagirone, ed innanti l'Illmo e Revmo di A. Vicario Generale col voto del Signor Dottor B. Assessore ordinario, e delli Signori Dottori C. e D. Assessori aggiunti di essa, la causa fra loro in detta Corte Vescovile vertente, contenuta, ed espressata nel memoriale fatto ad istanza di detto di N. contro detto di T. in dorso del quale fu sotto li... fatta provvista « Providebitur dato termino et quatenus opus est » *l'ulteriore combinazione di questa formola dipende dallo stato, in cui rinvengasi la causa. Se dessa si ritrovi conchiusa, si prosegua* presentare qualsivoglia supplicazioni, memoriali, mandati, ed atti etiam del Real Governo, e qualsivoglia scrittura etiam ab extra, ed a tutti, e singoli atti necessarî da farsi, nec non lo citi, che la presente se gl'incusa, e scrive in judicio vel extra, unde etc. *Se però la causa non si ritrovi conchiusa, allora in qualunque stato essa si ritrovi, sempre si prosegua* presentare qualsivoglia capitoli... *come nella formola di n. VII di questa sezione.*

XXI.

Lettere rogatoriali.

La formola di queste lettere è la stessa, che quella d'ogni altra sorta di lettere, con questa differenza però che laddove in quelle a presentare memoriale, o a mandare scritture ad effetto si dice... ideo vobis dicimus, committimus, expresseque mandamus quatenus acceptis praesentibus omni mora, et dilatione pospositis eum citare habeatis, et per quos decet faciatis dictum de T. ad praesentandum supradictum memoriale etc. ..... o ad mittendum scripturas ad effectum etc. ..... *si dirà invece*, ... ideo rogamus vos, quatenus acceptis praesentibus, per quos decet citare facere dignemini dictum de T. ad praesentandum supradictum memoriale etc. .... o ad mittendum scripturas ad effectum etc. ....., *nelle vocatorie invece di* ..... vocare habeatis et per quos decet faciatis etc. ... vocare facere dignemini etc. ... *e nelle altre de tradendo un atto giudiziario, come cedola, atto provisionale* ... ideo rogamus vos quatenus acceptis praesentibus tradere facere dignemini dicto de T. interclusam cedulam injunctoriam quod agat sive ejus consimilem etc. ... o interclusum provisionale actum etc. *anzichè* ... ideo vobis dicimus, committimus expresseque mandamus, quatenus acceptis praesentibus omni mora, et dilatione pospo-

sitis tradere habeatis et per quos decet faciatis dicto de T. interclusam cedulam injunctoriam quod agat sive ejus consimilem etc. ... o interclusum actum provisionale, sive ejus consimilem etc. *e cambiandosi in tutti altri luoghi l'espressioni di comando in termini di preghiera si conchiuderanno sempre* Praemissaque rogamus vos, ut exequatis ad instantiam cujusvis producentis, et comparentis etiam sine procutorio. Nihil aliud Nobis superest rogandum praeter quam Nos promptos exibere ad omnia mandata Dominationum vestrarum etc. Dat. etc.

SEZIONE II.ª

Formole per la citazione per affissione.

I.

Memoriale per ottenersi il permesso di citare il reo, che si occulta, per affixionem.

Illmo e Revmo Monsignore

NN. coi nomi etc. con ogni dovuto ossequio umilmente l'espone, che dee nel Tribunale dell'A. L. e R. M. proporre una petizione per via d'effetto contro TT. del tenor, che segue « *s'inserisca la petizione* » come meglio per detta petizione alla quale piena s'abbia relazione. E siccome per essersi occultato detto di T. non si ha potuto sin ora

dalli Portieri citare personalmente, pertanto l'Oratore la prega, affinchè si degni restar servita ordinare, e provvedere, che tutte le volte detto di T. si occultasse, si potesse liberamente citare per affissione per la causa suddetta. Il che riceverassi dall'Oratore a grazia particolare, et ita supplicat ut Altissimus etc.

II.

Memoriale per dare i Portieri le relazioni sull'occultazione del reo.

Illmo e Revmo Monsignore

NN. coi nomi etc. con ogni rassegnazione umilmente l'espone, che a di lui istanza deesi istituire un Giudizio per via d'effetto nel Tribunale dell'A. L. e R. M. contro TT. e non avendosi costui, per essersi occultato, potuto personalmente citare dai Portieri: per tal Giudizio, implorò l'Oratore con suo memoriale da V. Ill. e Rev. il permesso di poterlo far citare per affissione, e sotto li..... per la via di detto Tribunale ottenne provvista, per cui si disse « Si latitet, possit per affixionem » come meglio per detti memoriale, e provvista ai quali piena s'abbia relazione. Or siccome malgrado le reiterate diligenze fatte da MM., ed OO. Portieri non si ha potuto sin' ora rinvenire detto di T. per citarlo personalmente, perciò è il

caso di citarlo per affissione a seconda del riferito venerato decreto di V. Ill. e Rev. Volendo quindi l'Oratore far costare presso gli atti di detto Tribunale della riferita occultazione di detto T. per mezzo delle relazioni da darsi da detti di M. ed O. così la prega, affinchè si degni accordare il permesso di potere costoro dare le loro relazioni agli atti di detto Tribunale sull'esposta occultazione, quale oltre essere di giusto etc.

III.

Relazione d'un Portiero.

Recepta Pan. die..... Relatio M. M. Porterii Tribunalis Apostolicae Legatiae et Regiae Monarchiae data, et cum juramento recepta per me PP. Actuarium ipsius ad petitionem, et instantiam NN. ad probandum, et verificandum infrascripta, tam ad instructionem dicti Tribunalis, quam alterius cujusvis Curiae; et hoc in executionem provisionis obtentae per dictum de M. ab Illmo et Revmo Dno de A. Judice dicti Tri-

bunalis, per quam fuit die... dictum « possit dummodo quod non revelet secreta officii, nec sit contra fiscum » talis est pro ut infra.

Dice esso relatore, che fu commissionato da detto di N., per citare a TT. con una petizione per via d'effetto, e con una citazione a mandare scritture ad effetto del tenor che segue, cioè — *s'inseriscano la petizione, e citazione* — in seguito di che detto relatore si è portato per diverse volte in casa di detto T. per citarlo personalmente con la petizione, e citazione suddette, e non l'ha potuto rinvenire. Dice di più detto relatore, che avendo fatto posteriori diligenze in questa città di Palermo, non è stato possibile sin' oggi di poterlo ritrovare, e perciò non l'ha potuto personalmente citare con dette petizione, e citazione. Et haec est ejus relatio data cum juramento, per modum ut supra recepta, suis die, loco, et tempore. Dixit ut supra. — MM. Portiero confermo come sopra.

Nella copia — copia — PP. Actuarius.

IV.

Registro, e copia della citazione a mandare scritture ad effetto costata, quando il Reo sia stato citato per affissione.

Die.....
Extra judicium de mandato pro ut infra.

Contumacia TT. ass. praet. nom. formiter citati per affixionem in valvis januae ejus solitae habitationis ex quo etc. ad instantiam NN. nomin. etc. ad mittendum scripturas ad effectum in Tribunali A. L. et R. M. et coram Illmo et Revmo Dno de A. Judice ipsius, et ad prosequendam causam melius in dicto effectu, et scripturis in eo sutis contentam, et expressatam, et quatenus opus est, quodvis concurrendum cum concurrendo, et cum omni alio concurrendo, memorialia, supplicationes, mandata, et acta etiam Regii Gubernii praesentandum, dicendum, et allegandum totum id, et quantum praetendit, sententiam, sive interlocutoriam unam, seu plures audiendum, et ad omnia, et singula acta necessaria in causa faciendum, ac praesentem contumaciam etiam extra judicium scribendum; et de citatione per affixionem facta dicto de T., constat per MM. Porterium, unde etc.

Nella copia — Copia — PP. Actuarius.

SEZIONE III.ª

Formole per la citazione per bando.

I.

Memoriale per ottenersi il permesso di citare per bando il reo, che si occulta, e di cui non si sa la casa di abitazione.

Illmo e Revmo Monsignore

NN. coi nomi etc. con ogni rassegnazione umilmente le rappresenta, che a di lui istanza deesi proporre in questa Gran Corte Arcivescovile una petizione per via di memoriale contro TT. del tenor che segue — *s' inserisca la petizione* — in dorso di qual memoriale fu sotto li..... per detta Gran Corte fatta provvista « M. C. Archiepiscopalis provideat » come meglio per detti memoriale, e provvista, ai quali piena s' abbia relazione, e non avendosi potuto citare personalmente, o per affissione detto di T. per la causa in detto memoriale contenuta, ed espressata, perchè si occulta, e non ha casa certa di abitazione, pertanto l'Oratore la prega, affinchè si degni ordinare per la stessa via della Gran Corte, che qualora detto di T. si occultasse, e non avesse certa casa di abitazione, si potesse con detto memoriale citare lo stesso per publicum proclama. Il che etc.

II.

Bando per la citazione a presentare memoriale di colui che si occulta, e che non ha domicilio certo.

Essendo stata da NN. coi nomi etc. proposta petizione per via di memoriale contro TT. ass. praet. nom. nella G. C. Arcivescovile di Palermo del tenor che segue — *s' inserisca la petizione* — in dorso di qual memoriale fu sotto li.... per detta G. C. fatta provista « M. C. Archiepiscopalis provideat » e come meglio per detti memoriale, e provista ai quali piena s'abbia relazione. E non avendosi fin'ora potuto citare personalmente o per affissione detto di T. per la causa in detto memoriale contenuta, ed espressata, per essersi occultato, e non avere domicilio certo, perciò in vigor del presente pubblico bando ad istanza di detto di N. coi nomi etc. si cita a detto di T. ass. praet. nom. a presentare detto memoriale in detta G. C. Arcivescovile, ed innanti l'Illmo e Revmo A. Vicario Generale col voto del sig. Dottor B. Assessore ordinario, e delli sig. Dottori C. e D. Assessori aggiunti di essa, ed a proseguire la causa meglio in detto memoriale contenuta, ed espressata; et quatenus opus est, presentare qualsivoglia capitoli, e sopra di essi interrogare, vedere, giurare, e ricevere testimoni, emanare lettere de audientia

testium, presentare protestati, dare e ricevere qualsivoglia termine tanto in giudizio che fuori, presentare qualsivoglia scrittura, etiam ab extra, cogliere le scritture, o sia processo, una o più volte quanto sarà di bisogno, ed a tutti, e singoli atti necessarî da farsi nec non si cita, che se gl'incusa la contumacia in judicio, vel extra (*se questo bando dovrà promulgarsi fuori il luogo del giudizio si soggiunga* acciocchè perentoriamente fra otto giorni dopo la pubblicazione del presente debba il detto di T. comparire, e legittimamente rispondere circa la causa suddetta); e questo in esecuzione di decreto fatto per detta G. C. Arcivescovile in dorso di un memoriale di detto di N., per cui sotto li... si disse « Si latitet, et non habeat domum certam habitationis, possit per publicum proclama » e stante le relazioni date da OO. ed MM. Porticri agli atti di detta Gran Corte sotto li .... e non altrimenti. Unde etc.

III.

Registro e copia della citazione contenuta in detto bando di n. II, tosto che sia stato pubblicato nel luogo del Giudizio.

Die....
Extra judicium de mandato pro ut infra.

Contumacia TT. ass. praet. nom. formiter citati

per publicum proclama ex quo etc. ad instantiam NN. nom. etc. ad praesentandum in M. C. Archiepiscopali Panormi, et coram Illmo et Revmo Dno A. Vicario Generali cum voto U. J. Doctoris Domini B. Assessoris ordinarii, et U. J. Doctorum C. et D. Assessorum adjunctorum ejusdem, memoriale dicti de N. in dorso cujus etc. ... *si segua al solito sino a quelle parole* etiam extra judicium scribendum, *ed indi si soggiunga* et de citatione facta dicto de T. constat per publicum proclama emissum, et publicatum ad Curiae januas, per LL. Curiae Servientem, et Praeconem, et in actis dictae M. C. Archiepiscopalis die... redactum. Unde etc.

IV.

Lettere di pubblicazione di bando.

Quia ad instantiam NN. nomin. etc. est emittendum et publicandum interclusum bannum, sive ejus consimile ad januas Curiae Vicarialis istius Civitatis Thermarum, ideo vobis dicimus, committimus, expressque mandamus, quatenus acceptis praesentibus, omni mora, et dilatione pospositis per aliquem vestrae Curiae Servientem et Praeconem emittere, et publicare habeatis, ac faciatis interclusum bannum, sive ejus consimilae ad Curiae januas. Diem vero emissionis, et publicationis dicti banni, una cum no-

minc et cognomine Servientis et Praeconis, qui id adimplevit, et totum id, et quantum per vos in executionem praesentium actum, gestumque extiterit, vestris responsalibus literis formam praesentium continentilus ad Nos, nostramque M. C. rescribere curabitis, et praemissa cum effectu exequamini ad instantiam cujusvis producentis, et comparentis etiam sine procuratorio, cauti a contrario pro quanto gratia Regis vobis cara est, et sub poena etc. Unde etc. Dat. Pan. die...

Le firme, e la vidimazione del Patrocinatore come avanti.

V.

Lettere responsali delle precedenti lettere di n. IV.

Illustr. e Reverend. Domine

Literas Dominationis vestrae Illustr. et Revend. recepimus hujusmodi sub tenore videlicet — *s'inseriscano le lettere di n. IV.* — Quas praeinsertas literas, ea qua decet reverentia in hac Curia Vicariali praesentavimus, et pro earum executione per AA. Curiae Servientem et Praeconem sub die... emittere, et pubblicare fecimus ad Curiae januas interclusum bannum, quod ad Dominationem vestram Illustris. et Revend. remittimus, ut ipse de A. retulit. Nihil itaque aliud remanet adimplendum, nisi nos promptos semper exhibere ad omnia alia man-

data Dominationis vestrae Illustrissimae et Reverendissimae, et M. C. praedictae — Datum Thermis die... *La direzione e le sottoscrizioni come avanti.*

VI.

Registro e copia del bando di n. II, quando sia stato pubblicato ad literas fuori il luogo del Giudizio.

Die............................

Constitit M.C. Archiepiscopali ad literas responsales Officialium Curiae Vicarialis Civitatis Thermarum datas die... quibus fuit commissum negotium ad literas praedictae M. C. Archiepiscopalis datas die..., fuisse emissum, et publicatum sub die... ad januas dictae Curiae Vicarialis infrascriptum bannum tenoris sequentis videlicet « *s' inserisca il banno* » Unde etc.

Nella copia, firmato l' Attuario.

VII.

Registro, e copia della citazione contenuta in detto bando di n. II, tosto che sia stato pubblicato ad literas fuori il luogo del Giudizio.

Die...

De mandato pro ut infra.

Contumacia TT. ass. praet. nomin. formiter ci-

tati per publicum proclama ex quo etc. ad instantiam NN. nom. etc. ad praesentandum in M. C. Archiepiscopali praedicta, et coram Illmo et Revmo A. Vicario Generali cum voto U. J. Doctoris Domini B. Assessoris ordinarii, et U. J. Doctorum Dominorum de C. et D. Assessorum adjunctorum ejusdem memoriale... *segue come nella formola di n. VIII, dell' antecedente sezione I, sino a quelle parole* ac praesentem contumaciam etiam extra judicium scribendum *ed indi si soggiunga* et de citatione per publicum proclama facta dicto de T. constat per publicum proclama emissum, et publicatum ad januas Curiae Vicarialis Civitatis Thermarum, et in actis dictae M. C. Archiepiscopalis die... redactum ad literas responsales Officialium ejusdem Curiae Vicarialis datas die... quibus fuit commissum negotium ad literas praedictae M. C. datas Pan. die... Unde etc. *Nella copia* — copia — MM. Actuarius.

VIII.

Capitolo probatorio per provarsi l'assenza del reo dal Regno.

Memoriale ad informationem M. C. Archiep. Panormi, super quo recipiantur testes ad instantiam NN. nomin. etc.

ad effectum probandi, et verificandi infrascripta in vim extremorum pro ut infra.

Item ponit, et probare intendit, non se tamen adstringens etc. qualmente TT. ha molto tempo, che si ritrova assente da questo Regno, e non fa copia di se, per essere andato fuori dello stesso, nè si sa il luogo, ove si trova, come costa per fama pubblica, et nihilominus dicant testes quidquid sciunt, sentiunt, vel audiunt, sentierunt, vel audierunt etiam extra capitulum ad intentionem producentis etc.

IX.

Testimoni per giustificarsi l'assenza del reo dal Regno.

Panormi die............

Testes jurati, examinati, interrogati et recepti in M. C. Archiep. Panormi, et per me MM. Actuarium ejusdem de ordine, et mandato Illmi et Revmi A. Vicarii Generalis cum voto U. J. Doctoris Domini de B. Assessoris ordinarii ejusdem M. C. ad instantiam NN. nomin. etc. ad probandum, et verificandum infra-

scripta in vim extremorum super capitulo probatorio ejusdem de N. super quo fuit dictum « Recipiantur testes » et hoc ad informationem dictae M. C., quam alterius cujus Curiae, Tribunalis, et Magistratus, et pro ut infra.

DD. Urbis Panormi praesens etc., cognitus etc. aetatis suae annorum triginta circiter, testis juratus, interrogatus, et receptus super capitulo probatorio dicti de N. et super toto facto dixit scire, qualmente TT. da molto tempo a questa parte si ritrova assente da questo Regno, e non fa più copia di se, per essere andato fuori dello stesso, nè si sa il luogo ove si ritrova, e questo esso testimonio lo sa, dice e depone, per averlo inteso dire per fama pubblica, e come informato della verità. De causa scientiae, loco, et tempore interrogatus et receptus dixit ut supra.

Eodem

LL. Civitatis Messanae et modo hic Panormi repertus, praesens etc., cognitus etc. aetatis suae annorum... *segue come sopra.*

Nella copia — copia — MM. Actuarius.

X.

Bando per darsi il Curatore ad lites all'assente dal Regno.

Perchè NN. coi nomi intende dirigersi in questa G. C. Arcivescovile di Palermo contro TT. al presente assente dal Regno come costa per testimoni ricevuti pegli atti di detta G. C. sotto li... e contro il medesimo tentare alcuni Giudizî, ed esperire alcune azioni; e per potersi legittimamente agire, e validare detti Giudizî, non potendo quello far citare, per non sapere il detto di N. il luogo, ove detto di T. si ritrova; nè sapendo chi fosse il di lui procuratore generale, con la clausola etiam in passivis: per tanto in virtù del presente pubblico bando si notifica a tutte, e qualsivogliano persone, le quali fossero procuratori di detto di T. assente dal Regno, ovvero tenessero procura generale dello stesso con la clausola etiam in passivis, ovvero volessero il patrocinio e cura di quello accettare, affinchè nel termine di giorni due perentorî, e non prorogabili da correre d'oggi innanti abbiano, vogliano e debbano, ed ogn'uno di loro abbia, voglia e debba presentare, ed aver presentato detta procura in potere del Maestro Notaro di detta G. C. o pure il tutto dichiarare in scriptis come sopra, con darne notizia in scriptis nel

succennato termine di giorni due al detto di N. Quale termine elasso e non fatta la detta presentazione di procura, nè la detta dichiarazione; o pure fatta, e non data notizia in scriptis al detto di N. si diverrà da detta G. C. Arcivescovile all' elezione del Curatore ad lites, uno, o più al suddetto di T. assente dal Regno, contro il quale Curatore uno, o più si faranno detti Giudizî, ed ai quali si farà citare pegli stessi, pelle petizioni di detto di N. e per tutt' atti necessarî, e per quanto occorrerà, etiam in seconda, terza istanza, ed oltre, usque ad sententiam diffinitivam legitimè transactam in rem judicatam, et finitam, e non altrimenti, ne in altro modo.

XI.

La copia di detto bando costato al solito.

XII.

Fede di termine elasso in piè della copia di detto bando costato.

Die............................

Est sciendum, qualiter neque in margine, neque in pede supradicti banni nullus apparet actus declarationis, vel prorogationis, nullumque impedimentum, et sic terminus dierum duorum in eo contentus, fuit et est elapsus; unde ad instantiam cujus

interest factum est hoc praesens sciendum suis die, loco, et tempore valiturum, unde etc. — PP. Magister Notarius — copia et fides — MM. Actuarius.

XIII.

Cedola di elezione di Curatore ad lites all' assente dal Regno.

Apud Urbem feliceem Panormi, et in M. C. Archiepiscopali ibidem degente, legitime comparuit NN. nomin. etc., et sua expositione narravit dicens, quod cum se dirigere voluisset contra TT. absentem ab hoc Regno, et nonnulla judicia tentare nonnullasque actiones experire in M. C. praedicta; fuit ad ipsius exponentis instantiam die... de ordine ejusdem M. C. emissum, et pubblicatum ad Curiae januas infrascriptum bannum tenoris sequentis, nimirum « *s' inserisca la copia del bando costato* » ut melius per dictum bannum, cui plena sit relatio. Cumque infra terminum in eo statutum nullus comparuisset, qui procuratorium aliquod dicti de T. praesentasset, nec eum defendere, et patrocinare, vel ejus curatorem esse velle declaravisset, ut constat per fidem Magistri Notarii dictae M. C. datam sub die... ; id circo intendens exponens ipse ad ulteriora procedere, ac eidem de T. absenti ab hoc Regno de legitimo curatore, seu curatoribus ad litem, seu lites providere facere pro

effectu praedicto; adivit proterea dictam M. C. Archiepiscopalem, et ab eo praemissa narrando, petiit, et petit sibi de infrascripto juris remedio provideri debere. Quae quidem M. C. annuens petitioni praedictae, tamquam justae juri ac rationi consonae, cum justa petenti non sit denegandus judicialis assensus; facta diligenti indagine de consanguineis, affinibus et personis legitimis dicti de T., servatis servandis, omni diligentia praehabita, illisque non inventis, vigore praesentis cedulae electionis, et creationis curatorum ad litem, seu lites, omnique alio meliori modo, et remedio dicta M. C. Archiepiscopalis elegit, et eligit QQ. et PP. in curatores, et pro curatoribus ad litem, seu lites dicti de T. absentis ab hoc Regno, contra quos quidem de Q., et P. dicto nomine liberè valeat exponens ipse quascumque actiones experire, quas habeat contra dictum de T. absentem, judicia quaecumque incipere, prosequi, mediare, et finire, etiam in secunda, et tertia instantia, et ultra usque ad sententiam diffinitivam legitime transactam in rem judicatam, et finitam; laudando, et approbando M. C. ipsa vigore praesentis, pro ut laudavit et laudat, approbavit et approbat omnia, et quaecumque acta in causis agitandis contra dictum de T. ad instantiam dicti exponentis facienda contra dictos curatores ad lites de Q. et P., quae quidem acta omnia et singula valeant et valere debeant semper et quandocum-

que omni futuro tempore, ac si cum dicto de T. absente ab hoc Regno facta, et actitata fuissent, eique personaliter tradita, omni contradictione, et difficultate penitus cessantibus. Promittens dicta M. C. habere ratum, gratum, et firmum totum id, et quantum contra dictos curatores ad lites actum, gestumque extiterit. Quam quidem cedulam electionis, et creationis curatorum ad lites dicti de T. absentis ab hoc Regno, et pro ut in ea, omniaque, et singula in ea contenta, et expressa M. C. ipsa recepit, et recipit, acceptavit, et acceptat, laudavit, et laudat, approbavit, et approbat, ac plenissimè ad unguem confirmavit, et confirmat, interponens super ea, omnibusque et singulis in ea contentis ejus judiciariam autoritatem, potestatem, pariter et decretum, cum de praemissis omnibus et singulis eidem M. C. satis plenè constitit, atque constat.

In cujus rei causam etc. Unde etc.

TITOLO III.

Formole per render sospetto il Giudice, o l'Assessore, e per darsi il surrogato.

I.

Supplica di sospicione.

Adm. Spect. Domin. de B.
Assessor Curiae Episcopalis
Catanae meritissime.

Omni, quo decet obsequio ex parte TT. nomin.

etc. exponitur Dominationi vestrae admodum Spect. veluti uno ex Assessoribus dictae Curiae Episcopalis quod ad instantiam NN. reperitur porrecta ad dictam Curiam Episcopalem asserta, et nulla petitio pro praetensa nullitate ipsius matrimonii cum Exponente sub frivolis rationibus. Et quoniam Dominatio vestra adm. Spect. est de jure suspecta in hujusmodi causa ex eo quia fuit advocatus in alia causa dictae de N. uxoris Exponentis; et quamvis Exponens minime dubitaret de integritate Dominationis vestrae adm. Spect., attamen nolens lege prudentior esse, ad hanc supplicationem suspicionis porrigendam, operae pretium duxit, vi cujus supplicavit, et supplicat Dominationem vestram adm. Spect., quatenus in omnibus, et per omnia in causa praedicta se suspectum reddat, et proinde providere et mandare, quod praesens supplicatio praesentetur, registretur et exequatur, et in actis dictae Curiae Episcopalis reducatur; et ut in futurum appareat, factum est praesens hodie suis die, loco, et tempore valiturum unde etc.

II.

Atto provisionale di sospicione.

Die............................

Fuit provisum, et mandatum per Spect. U. J. Doctorem B. Assessorem Curiae Episcopalis Catanae

ad instantiam TT., quod stante provisione facta a dicto Spect. de B. in dorso supplicationis suspicionis ei porrectae a dicto de T., per quam fuit dictum « Praesentetur, registretur et exequatur, et fiat actus, quod non me impedio » dictus Spect. U. J. D. de B. in causa in dicta Curia Episcopali vertente inter dictum de T. et NN. se suspectum reddit. Sic exequatur, et non aliter. Unde etc.

Scribatur B.

III.

Effetto per dichiararsi sospetto l'Assessore.

Ad effectum mittitur in Curia Episcopali Cephaludensi, et coram Illmo et Revmo Dno A. Vicario Generali cum voto U. J. Doctorum CC. et DD. Assessorum adjunctorum ejusdem ad instantiam NN. nominibus etc. petentis contra et adversus TT. ass. praet. nom., quod utique in Judicio per viam effectus in dicta Curia Episcopali instituto ex parte dicti de N. contra dictum de T. hujusmodi sub tenore nimirum — *s'inserisca il quod utique dell'effetto* — in causa praedicta cum suis emergentibus, dependentibus, annexis, et connexis, declaretur suspectus Spect. U. J. Doctor de B. Assessor ordinarius dictae Curiae Episcopalis utpote consanguineus dicti de T. in tertio gradu de jure civili; juribus, rationibus......

L'ulteriore spedizione come nelle cause per via d'effetto.

IV.

Memoriale vocata parte per dichiararsi sospetto il Giudice.

Eccellenza

NN. coi nomi nelle sue scritture con ogni dovuto ossequio umilmente l'espone, che a sua istanza fu prodotta nel Tribunale dell'A. L. e R. M. ed innanti l'Illmo e Revmo di A. Giudice di esso una petizione per via d'effetto contra TT. del tenor seguente, cioè — *s' inserisca il quod utique della petizione* — come meglio per detta petizione alla quale impugnativamente s'abbia relazione. E siccome in detta causa il prellodato Illmo e Revmo di A. è de jure sospetto per — *si esprima il mottivo della sospicione* — pertanto prega l'E. V., affinchè si degni restar servita dichiarare sospetto il detto Illmo e Revmo di A. in detta causa con suoi incidenti, emergenti, annessi, e connessi, vel saltem ordinare, che la Suprema Corte dovesse sopra la presente petizione provvedere vocata parte senza strepito e figura di giudizio, quale oltre esser di giusto, si riceverà, etc.

La spedizione come nelle cause vocata parte.

V.

Deposito.

Die............................

NN. praesens, apud acta Supremae Curiae Justi-

tiae depositavit, et depositat penes me infrascriptum Cancellarium ejusdem ··7 viginti. Sunt pro illismet, quas ad mentem pragmaticae de anno... deponere tenetur pro suspicione Illmi, et Revmi Domini de A. Judicis Tribunalis A. L. et R. M. ab eodem de N. expostulata per viam memorialis vocata parte in dicta Suprema Curia Justitiae, in causa ad ejus instantiam institutae in dicto Tribunali contra TT. ut per dictum memoriale, in dorso cujus fuit die... facta provisio « vocata parte providebitur » Dictacque ··7 viginti non expendantur, neque amoveantur nisi in casu succumbentiae dicti de N. in suspicione praedicta ad mentem dictae pragmaticae, et nisi citato PP. Procuratore dicti de N. dico....................................... ··7 20.

OO. Cancellarius.

VI.

Ingiunzione per proseguirsi il giudizio della sospicione.

Da parte di NN. fu presentata all'Illmo e Revmo Monsignor A. Giudice del Tribunale dell'A. L. e R. M. una supplica di sospicione pella causa per via d'effetto vertente in detto Tribunale tra detto di N. e TT. instituita ad istanza di detto T. E siccome il detto di N. non cura insistere, e pro-

seguire innanti la Suprema Corte di Giustizia la causa della sospicione suddetta con fare precedentemente il deposito di ··7 venti a tenore della prammatica dell'anno... perciò Portiero d'ordine di detto Illmo e Revmo Monsignor A. Giudice di detto Tribunale ad istanza di detto di T. ingiongi, notifica, ed intima a detto di N. quatenus esso ingionto abbia, voglia, e debba fra il termine di giorni quindici da oggi innanti istituire, mediare, e finire innanti la detta Suprema Corte di Giustizia la causa della sospicione di detto Illmo e Revmo Monsignor A. con farne il precedente suddetto deposito in ···7 venti, alias elasso detto termine, e non cominciata, mediata e finita la detta causa di sospicione; sia e s' intenda recesso dalla detta pretesa sospicione e possa e vaglia liberamente il detto Illmo e Revmo Monsignor A. conoscere e decidere come Giudice non sospetto la causa principale come sopra istituita in detto Tribunale dell'A. L. e R. M. ad istanza di detto di N.; nec non l'ingiungi che fra giorni due abbia e debba dire ed allegare , aver detto ed allegato tutto quello e quanto pretende avverso la presente ingiunzione; e non altrimenti etc. alias etc. unde etc.

La spedizione al solito.

VII.

Memoriale per darsi nelle G. C. Arcivescovili, e Corti Vescovili il surrogato all'Assessore sospetto.

Illmo e Revmo Monsignore

NN. coi nomi etc. con ogni dovuto ossequio umilmente le rappresenta, che da parte dell'Oratore fu contro TT. istituito nella di lei G. C. Arcivescovile di Monreale un Giudizio per via d'effetto nel tenor che segue, cioè « *s'inserisca il quod utique dell'effetto* ». E siccome erano in tale causa sospetti gli Spettabili di C. e D. Assessori aggiunti di detta G. C.; così furono loro presentate le annesse suppliche di sospicioni, ridotte agli atti di detta G. C. sotto li... Dovendosi perciò dare da V. S. Illma e Revma i surrogati a detti Spettabili Assessori sospetti, prega l'Oratore, affinchè si degni restar servita surrogare due Assessori a detti Spettabili di C. e D. sospetti, quale oltre esser di giusto, si riceverà dall'Oratore a grazia particolare etc.

VIII.

Ingiunzione per la presentata delle tavole.

Portiero d'ordine dell'Illmo e Revmo Monsignor A. Arcivescovo di Monreale col voto del signor

Dottor B. Assessore ordinario di quella G. C. Arcivescovile ad istanza di NN. coi nomi etc. ingiungi, notifica ed intima a TT. ass. praet. nom., quatenus esso ingiunto abbia, voglia e debba fra il termine di giorni otto ultimi, perentorî ed improrogabili presentare ed aver presentato nella Cancelleria Arcivescovile di Monreale le sue tavole degli Avvocati sospetti, per designarsi da detto Illmo e Revmo Mons. Arciv. gli Assessori da surrogarsi agli Spett. di C. e D. Assessori aggiunti di detta G. C. sospetti nella causa per via d'effetto istituita ad istanza di detto di N. contro detto di T. nella detta G. C. Arcivescovile. E questo in esecuzione dell'infrascritto decreto fatto da detto Illmo e Revmo Monsignor Arcivescovo sotto li... in dorso di memoriale di detto di N. del tenor seguente « *s'inserisca il decreto* » e come meglio per detto memoriale e decreto, ai quali piena s'abbia relazione. Alias detto termine di giorni otto elasso, si diverrà da detto Illmo e Revmo Monsignor Arcivescovo alla surrogazione suddetta degli Assessori a vista delle sole tavole de' sospetti da presentarsi in detta Cancelleria Arcivescovile da detto di N; nec non lo ingiungi, che fra il detto termine abbia e debba dire ed allegare, aver detto ed allegato tutto quello e quanto pretende avverso la presente ingiunzione, e non altrimenti, alias etc. unde etc.

La spedizione al solito.

IX.

Tavole degli Avvocati sospetti.

Tavole, che si presentano all'Illmo e Revmo Monsignor Arcivescovo di Monreale da NN. degli Avvocati sospetti, per eleggersi dal prelodato Monsignor Arcivescovo due Assessori surrogati agli Spettabili di C. e D. Assessori aggiunti della G. C. Arcivescovile di Monreale nella causa per via di effetto ivi istituita da parte di detto di N. contro TT. e questo in esecuzione di veneratissimo decreto di detto Monsignor Arcivescovo dato sotto li... in dorso del memoriale di detto di N.

Avvocati sospetti.

PP. per essere congiunto in affinità con detto di T.
QQ. per essere stato Avvocato di detto di T.
OO. per essere il di lui fratello Avvocato di detto di T.
VV. Avvocato in detta causa di detto di T.

X.

Citazione a proseguire innanti gli Assessori surrogati.

Portiero cita ad istanza di NN. nomin. etc. a TT. ass. praet. nom. a proseguire nella G. C. Arcivescovile di Monreale, ed innanti l'Illmo e Revmo Monsignor A. Arcivescovo col voto del signor Dottor BB. assessore ordinario, e delli signori Dottori LL. ed MM. quali surrogati alli signori Dottori

CC. e DD. Assessori aggiunti di detta G. C. Arcivescovile sospetti, la causa per via d'effetto fra loro vertente, ed istituita da parte di detto di N. et quatenus opus est, presentare qualsivoglia concurrendo cum concurrendo, memoriali, mandati ... *segue nella formola di n. XIX, tit. II, sezione I.ª*

TITOLO IV.

Formole negli giudizi, che si propongono col modo così detto ordinario.

SEZIONE I.ª

Formole per il libello.

I.

Libello.

Illmo e Revmo Monsignore

NN. coi nomi nelle sue scritture divotamente espone, che sotto il giorno .... dell'anno .... fu tra l'Oratrice, e TT. naturali di Palermo celebrato matrimonio innanti il Parroco della Parrocchia di ..., quale matrimonio è nullo per consenso estorto vi et metu. I fatti, che la deficienza di consenso addimostrano nella Sposa sono i seguenti « *si espongono i fatti* » prega per tanto l'Oratrice V. S. Illma e Revma, perchè dichiari nullo detto matrimonio, non solo per lo detto capo di nullità , cioè , la estorsione del consenso, come farà costare a V. S.

Illma e Revma, e sua Gran Corte con titoli, e testimonî degni di fede, ma pure per tutt'altri capi e ragioni meglio die sua da dirsi, ed allegarsi, o almeno ordinare che la G. C. Arcivescovile provveder dovesse sulla presente domanda una con suoi incidenti, dipendenti, emergenti, annessi e connessi, intesa la parte ed il fisco. E questo senza il menomo pregiudizio di tutti e singoli diritti della Supplicante, quali s'intendono in di lei favore in ampla forma riservati ad mentem juris, et pro ut de jure, e colla facoltà di potere sempre, e quando si voglia regolare la presente, ed anche farne di nuovo per via di mera supplica, ad consilium sapientis.

Il che etc.

II.

La citazione a presentare memoriale, e la contumacia se il convenuto sia presente, come ai numeri VII e VIII del tit. II sezione 1.ª

III.

Lettere citatorie a presentare memoriale se il convenuto sia assente, come al num. IX di detta sezione.

IV.

Lettere responsali di dette lettere citatorie, come al num. V di detta sezione.

V.

Il registro e copia di dette lettere responsali costate, come al num. X di detta sezione.

SEZIONE II.ª

Formole per il termine comune, e capitoli probatorî, e pella produzione de' testimonî.

I.

Termine comune.

Terminus dierum duodecim utrique parti communis in causa processiva *puta* nullitatis matrimonii vertente in M. C. Archiepiscopali Panormi inter NN. nomin. etc. ex una, et TT. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae M. C. ass. praet. nom. ex altera parte, ad faciendas omnes eorum probationes, defensiones, et incumbentias necessarias in causa praedicta; et quatenus opus est, capitula praesentandum, super quibus testes producendum, et subeundum, terminos dandum, et recipiendum, protestata, supplicationes, memorialia, mandata, et acta etiam Regii Gubernii, ac scripturas etiam ab extra praesentandum, scripturas, sive processum colligendum, dicendum, et allegandum totum id quidquid, et quantum praetendunt, et ad omnes et singulos alios actus in causa necessarios, et opportunos deveniendum. Et hoc in executionem provisionis obtentae in dorso memorialis dictae de N. per quam fuit dictum « M. C. Archiepiscopalis provideat »

cui etc. et pro causa melius contenta, et expressa in dicto memoriali, et non aliter etc. unde etc.

Scribatur extra judicium.

Firmato il Vicario Generale, e gli Assessori; o l'Arcivescovo, o il Vescovo, e gli Assessori laddove presiede il Vescovo, o l'Arcivescovo.

II.

Capitoli probatori.

Memoriale, seu capitula probatoria quae dat, offert, et praesentat in M. C. Archiepiscopali Panormi NN. nominibus etc. super quibus recipiendi sunt testes in causa processiva nullitatis matrimonii vertente inter dictam de N. nomin. ex una, et TT. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae M. C. Archiepiscopalis Panormi ass. praet. nom. ex altera parte. Et hoc in executionem provisionis obtentae in dorso memorialis dictae de N. per quam fuit dictum « M. C. Archiepiscopalis provideat »

cui etc. , et absque praejudicio omnium, et singulorum jurium dictae de N. quae intelligantur ejus favore reservata ad mentem juris, et pro ut de jure.

Subeat etc.

In primis etc.

1 Item ponit, et probare intendit, non se tamen astringens etc. qualmente la producente... *si esprima in questo capitolo lo che voglia provarsi, e proseguendo a fare tanti capitoli per quanti sono i fatti a provarsi, si conchiuda l'ultimo...* Et nihilominus dicant testes, quidquid sciunt, sentierunt, vel audierunt etiam extra capitulum ad intentionem producentis etc.

III.

Interrogatorio.

Quoniam ad officium Judicis spectat cuncta respicere, et veritatem diligenter inquirere ; ideo omnes, et singuli testes recipiendi in M. C. Archiepiscopali Pan. ad instantiam NN. in causa processiva nullitatis matrimonii vertente in dicta M. C. Archiepi-

scopali inter dictam de N. assertis nomin. ex una, et TT., ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae M. C. Archiepiscopalis ex altera parte, interrogentur pariformiter cum juramento super infrascriptis, et unoquoque ipsorum, respondendo et reddendo causam scientiae, locum, et tempus cum omnibus circumstantiis debitis, et opportunis pro ut infra.

Subeat etc.

In primis etc.

1 Item dicant, come si chiamano, da dove sono, quanti anni hanno, ove abitano, come vivono, che arte, ed esercizio fanno.

2 Item dicant, se sono consanguinei, o affini della producente NN., ed in che grado di parentela.

3 Item dicant, se sono domestici, familiari, amici, agenti, procuratori, o fattori di negozio della producente.

4 Item dicant, se vennero sponte a deporre, o pure chiamati, da cui, e da quanto tempo, e se per fare la deposizione, gli è stata data scritta, o dettata.

5 Item dicant, se hanno interesse in questa causa,

e se per fare la deposizione gli è stata data, o promessa cosa alcuna, dicano da cui, quando, e quanto.

6 Item dicant, per cui desiderano la vittoria di questa causa.

7 Item dicant, se sono stati prosecuti d'alcun delitto, e precisamente di falso giuramento, e se siano stati assoluti, o condannati, dicano quando, ad istanza di cui, per qual Corte, Tribunale, o Magistrato.

8 Item dicant, se sogliono confessarsi, e comunicarsi allo spesso.

9 Item dicant, se sogliono andare nelle pubbliche taverne, ed ivi ubbriacarsi.

10 Item dicant, se depongono sopra li capitoli probatorî, come sanno le cose contenute in quelli, e la causa di scienza.

11 Item dicant, se quanto depongono è verità, e contiene verità.

IV.

Testimoni ricevuti nel luogo del Giudizio sopra i capitoli, ed interrogatorio.

Recepti Pan. die..... Testes recepti, et examinati per M. C. Archiepiscopalem Pan., et per me MM. Actuarium ejusdem de mandato Illmi et Revmi Dni A. Vicarii Generalis cum voto, et

in praesentia V. J. Doctoris Dni BB. Assessoris ordinarii dictae M. C. Archiepiscopalis, ac Magnifici PP. Procuratoris fiscalis ad instantiam NN. nomin. etc. ad probandum , et verificandum infrascripta in causa nullitatis matrimonii vertente in dicta M. C. Archiepiscopali inter dictam de N. nom. ex una, et TT. praedictumque Magnificum Procuratorem fiscalem ass. praet. nom. ex altera parte. Et hoc in executionem provisionis obtentae in dorso memorialis dictae de N. per quam fuit dictum « M. C. Archiepiscopalis provideat » cui tales sunt pro ut infra.

QQ. hujus civitatis Pan. aetatis suae ann. 40 circiter, impiegato... domiciliato... testis juratus, interrogatus , et cum juramento receptus de mandato, cum voto, et in praesentia ut supra, ac cum interventu, et adsistentia Magnifici P. Procuratoris fiscalis M. C. Archiepiscopalis Pan. super capitulis probatoriis ex parte producentis parte citata praesentatis.

Super primo, et secundo capitulo dictorum capitulorum probatoriorum interrogatus ipse testis, dixit scire qualmente..... *si scriva il detto del testimone, e si conchiuda*. E questo esso testimone lo sa, dice, e depone per costargli di fatto, et de causa scientiae, die, loco, et tempore dixit ut supra.... *prosegue*. Et sic successive ipse praedictus testis interrogatus sub eodem vinculo juramenti super interrogatorio ex parte TT. ac Magnifici Procuratoris fiscalis praesentato.

Super primo capitulo, se retulit ad ejus depositationem.

Super secundo, et tertio capitulo, respondit, quod non.

Super quarto capitulo, respondit d'essere stato chiamato da FF. uno dei procuratori per parte della producente per deporre quanto gli costa in coscienza senza essergli stata data la deposizione scritta, o dettata.

Super quinto capitulo respondit, quod non.

Super sesto capitulo, respondit, che desidera la vittoria della causa per cui vuole la giustizia.

Super septimo capitulo, respondit, quod non.

Super octavo capitulo, respondit, che come cristiano cattolico adempisce ai di lui doveri con confessarsi, e farsi la comunione.

Super nono capitulo, respondit, quod non.

Super decimo capitulo, respondit di avere depo-

sto sopra i capitoli probatorî, e sapere le cose contenute nella sopradetta deposizione per la causa di scienza come sopra.

Super undecimo capitulo, respondit, che quanto ha deposto è verità, e contiene verità — QQ. confermo come sopra.

Eodem.

RR. Panormitanus aetatis suae ann. 34 circiter.... *segue come sopra.*

V.

Lettere di audientia testium.

Quia ad instantiam NN. nominibus etc. sunt in ista Civitate Thermarum, ejusque territorio producendi nonnulli testes super capitulis probatoriis in M. C. Archiepiscopali Pan. praesentatis sub die... contra TT. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae M. C. in causa processiva nullitatis matrimonii in dicta M. C. Archiepiscopali inter eos vertente; ideo vobis dicimus, committimus expresseque mandamus, quatenus omnes et quoscumque testes, quos ipsa de N. producere voluerit super capitulis praedictis in praesentibus inclusis, recipere et examinare debeatis et per quos decet faciatis ex numero tamen legali citra, interrogando eos bene, et diligenter, ut decet, de causa et tempore et aliis circumstantiis debitis et opportunis, etiam super in-

terrogatorio partis adversae, si in praesentibus interclusum inveneritis, praesente vel absente dicto de T. dictoque Magnifico Procuratore fiscale, quoniam ad ipsorum testium juramenta videndum, et praesentes literas exor[illegible]um fuit citatus OO. Procurator respondens dicti de T., et dictus Magnificus Procurator fiscalis, ut constat per UU. Porterium, quorum quidem testium nomina, et cognomina, depositiones, et dicta, per vos in scriptis fideliter redacta, clausa et sigillata, ut moris est ad nos, nostramque M. C. trasmittere curabitis infra dies octo numerandos, et cursuros a die expletae productionis praedictae, quae quidem productio sit duratura per dies triginta cursuros a die datarum praesentium, et de dictis testibus nullatenus copiam partibus tradatis; et praemissa cum effectu exequamini ut supra ad instantiam cujusvis comparentis, et praesentantis etiam sine procuratorio sub poena etc.

La spedizione al solito.

VI.

Testimoni prodotti sopra luogo in esecuzione di dette lettere.

Recepti Thermis die... Testes jurati, interrogati, et recepti in Curia foranea Civitatis Thermarum per me MM. Magistrum Notarium

Curiae ipsius de ordine, mandato, et in praesentia Reverendi Domini BB. Vicarii foranei, et Commissionati Illmi et Revmi Dni de A. Vicarii Generalis per viam M. C. Archiepiscopalis vigore literarum de audientia testium datarum Pan. die... praesentatarum, et executarum in hac Curia foranea die... ad probandum infrascripta super capitulis probatoriis NN. nomin. etc. praesentatis in actis dictae M. C. die... e super interrogatorio TT., et Magnifici PP. Procuratoris fiscalis dictae Magnae Curiae pariter praesentato in actis ejusdem die... in causa processiva « M. C. Archiepiscopalis provideat » inter eos in dicta M. C. vertente.

GG. hujus civitatis Thermarum aetatis suae etc.... *segue come nella formola di n. IV.*

VII.

Lettere responsali delle lettere suddette.

Illme et Revme Dne

Literas Dominationis vestrae Illme et Revme receepimus hujusmodi sub tenore nimirum — *s' inseriscano le precedenti lettere* — Quas quidem praeinsertas literas, ea qua decet reverentia in hac Curia foranea praesentavimus, et pro earum executione coram nobis recepimus super dictis capitulis probatoriis, dictoque interrogatorio interclusos testes, quos ad Dominationem vestram Illmam et Revmam per viam dictae M. C. Archiepiscopalis Pan. trasmittimus. Nihil itaque aliud remanet nisi promptos exhibere .... *segue come nelle altre lettere responsali.*

VIII.

Pubblicazione sul termine comune.

Facta est publicatio ad instantiam NN. nominibus etc. super termino dierum duodecim utrique parti communi in causa processiva nullitatis matrimonii vertente in M. C. Archiepiscopali Pan. inter praedictam de N. nomin. etc. ex una, et TT., ass. praet. nom. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae M. C. Archiepiscopalis ex altera parte, melius in contumacia incusata penes acta ejusdem M. C. die.... et libello praesentato in judicio ip-

siusmet M. C. eadem die, quibus etc., et non aliter etc., unde etc.

Scribatur extra judicium.

Firmato il Vicario Generale, e gli Assessori.

SEZIONE III.ª

Formole pel termine probatorio, e reprobatorio, e pell' eccezioni.

I.

Termine di quattro giorni, che si dà al convenuto a pruovare, e ripruovare.

Terminus dierum quatuor ad probandum, et reprobandum, ac reprobatum habendum, et omnes incumbentias necessarias faciendum ad instantiam NN. in causa processiva nullitatis matrimonii vertente in M. C. Archiepiscopali Pan. inter praedictam de N. nomin. etc. ex una, et TT., ass. praet. nomin. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae M. C. ex altera parte. Et hoc in executionem provisionis obtentae in dorso memorialis dictae de N., per quam fuit dictum « M. C. Archiepiscopalis provideat » cui etc., et non aliter etc., unde etc.

Scribatur extra judicium.

Firmato il Vicario Generale, e gli Assessori.

II.

Atto provisionale di proroga del termine.

Die ....

Fuit provisum, et mandatum per M. C. Archiepiscopalem Pan., et per Illmum et Revmum Dnum de A. Vicarium Generalem cum voto etc. etc. ad istantiam TT. quod utique assertus, et nullus terminus dierum quatuor ad probandum, et reprobandum dicto de T. datus ad istantiam NN. in causa processiva nullitatis matrimonii inter eos in M. C. praedicta vertente in executionem provisionis obtentae in dorso memorialis dictae de N., per quam fuit dictum « M. C. Archiepiscopalis provideat » terminus praedictus prorogetur, et sit et intelligatur prorogatus ad alios dies quatuor a die finis. Sic exequatur stantibus comparationibus ..... *come negli altri atti provisionali.*

III.

Eccezioni.

Exceptiones, defensiones, capitula, et jura, quas, et quae dat offert et praesentat. in M. C. Archiepiscopali Pan. TT. nom. etc. contra et adversus NN. ass. praet. nom. in infrascripta causa nullitatis

matrimonii vertente in M. C.
praedicta inter dictam de N.
ex una, et dictum de T. ex
altera parte, in qua nulliter
ex parte dictae de N. pro-
ceditur; et haec sub protesta-
tione omnium, et singulorum
jurium, et exceptionum dicti
de T. quae omnia, et singula
in ampla juris forma reser-
vata intelligantur.

Subeat etc.

In primis etc.

Item ponit, et probare intendit Excipiens ipse, quod licet nulliter et indebite fuerit per dictam de N. petita nullitas matrimonii ab ea contracti cum dicto de T. vigore libelli, super quo fuit die... provisum « M. C. Archiepiscopalis provideat » ac in executionem ejusdem fuerit in actis dictae M. C. Archiepiscopalis sub die... incusata contra Excipientem contumacia, praesentata capitula probatoria, et super eis recepti testes sub die... *se oltre ai testimoni prodotti, fossero state presentate scritture pubbliche, si soggiunga* et inde ad instantiam dictae de N. praesentata protestata, et notificatus dicto Excipienti terminus dierum quatuor ad reprobandum, qui adhuc durat, et in quo praesentes ingrediuntur exceptiones. Nihilominus dictus Excipiens a dicta

indebita, et injusta petitione absolvendus, et liberandus est, et matrimonium de quo agitur, validum declarandum juribus, et rationibus infrascriptis, et aliis etc.

Et ad magis particularia deveniendo, ponit Excipiens ipse, quod Actrix per testes ut supra receptos, non fundat ejus assertam intentionem; nam testes praedicti ex causa scientiae in eorum depositionibus adducta suspecti sunt, nullamque merentur fidem, et ea quae deponunt inverosimilia sunt, quia eorum dicta nonnullis vitiis laborantur, et omnem sapere collusionem, et inconcludentiam; ita ut praetensa nullitas sit omnino rejcienda, pro ut de jure, et de facto eruitur etc.

Quorum omnium tenorem etc.

Et non solum ex his etc.

Item non deducens etc.

Item cum potestate etc.

Item Judicis officium implorans etc.

Item salvo jure etc.

Quare petit Excipiens dictis nomin. matrimonium de quo agitur, validum absolute declarari debere; et ita petit isto, et omni alio meliori modo. Judicis officium implorans etc. Salvo jure etc.

SEZIONE IV.ª

Formole per la collezione del processo, e copia di sentenza.

I.

Citazione a cogliere.

Portiero cita ad istanza di NN. nomin. a TT. ass. praet. nomin. ed al Magnifico PP. Procuratore fiscale della G. C. Arcivescovile di Pal. a cogliere le scritture, o sia processo della causa processiva di nullità di matrimonio vertente nella detta G. C. Arcivescovile tra detta di N. da una parte e detti di T. e P. dall'altra, e non altrimenti. Onde etc.

II.

Copia di sentenza.

In Dei Nomine Amen

Providendae sunt scripturae collectae in M. C. Archiepiscopali Pan. in causa processiva nullitatis matrimonii vertente inter NN. nomin. ex una et TT. ass. praet. nom. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem praedictae M. C. Archiepiscopalis etc. ex altera parte. Petitiones istius de N. quod utique matrimonium initum coram Parocho Parochialis Ecclesiae... die... declaretur nullum juribus, rationibus, capitibus, et causis tam in libello dictae de N. expressatis, quam ex omnibus aliis in jure, et in facto, in voce, et in scripto dictis, ad-

ductis, atque allegatis. Ex parte vero praedictorum de T. et P. quod utique matrimonium praedictum ut supra contractum declaretur validum etiam juribus, rationibus, capitibus, et causis tam in eorum exceptionibus parte citata praesentatis, quam ex omnibus aliis in jure, et in facto, in voce, et in scripto dictis, adductis, atque allegatis frivolis ex adverso etc. Et hoc per M. C. Archiepiscopalem Panormi, et per Illmum, et Revmum Dnum de A. Vicarium Generalem cum voto U. J. Doctoris de B. Assessoris ordinarii, et U. J. Doctorum Dominorum de C. et D. Assessorum adjunctorum dictae M. C. Archiepiscopalis Panormi. Unde etc.

Jesus

Provisum est per nos. AA. Eminentis. et Revmi Dni Cardinalis Archiepiscopi Panormitani in spiritualibus, et temporalibus Vicarium Generalem cum voto U. J. Doctoris Dni B. Assessoris ordinarii, ac U. J. Doctorum C. et D. Assessorum adjunctorum M. C. Archiepiscopalis Panormi. Facta relatione in causis fiscalibus, petitiones non procedant. Expensis etc. — *o pure* — F. R. in CC. FF., petitio istius de N. non procedat, et matrimonium de quo agitur declaretur validum. Expensis etc.

Lecta, lata, et pronunciata in judicio causarum fiscalium M. C. Archiepiscopalis Panormi die.....

Per copia conforme

Firmato il Maestro Notaro.

SEZIONE V.ª

Formole per la restituzione.

I.

Termine restitutorio.

Terminus restitutorius dierum trium ad probandum, et probatum habendum ac omnes incumbentias et probationes necessarias faciendum captus a NN. in causa processiva nullitatis matrimonii vertente in M. C. Archiepiscopali Pan. inter praedictam de N. nomin. ex una, et TT. ass. praest. nom. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae M. C. Archiepiscopalis ex altera parte. Et hoc in executionem provisionis, obtentae in dorso memoralis dictae de N. sub die... per quam fuit dictum M. C. Archiepiscopalis provideat. Unde etc.

II.

Restituzione.

Restitutiones, defensiones, capitula, et jura, quas, et quae dat, offert, et praesentat in M. C. Archiepiscopali Pan. NN. nom. etc. contra, et adversus TT. ass. pract. nomin. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae

M. C. Archiepiscopalis Pan. ex altera parte in causa processiva nullitatis matrimonii inter eos vertente in M. C. Archiepiscopali praedicta. Et hoc in executionem... *segue come ne' capitoli probatori di n. II, della precedente sezione.*

III.

Atto provisionale pella scollezione del processo.

Die..............................

Fuit in M. C. Archiepiscopali Pan. ex parte NN. institutum contra TT. ac Magnificum PP. Procuratorem fiscalem dictae M. C. Archiepiscopalis judicium pro nullitate matrimonii ab ea contracti cum dicto de T. per viam memorialis in dorso cujus fuit sub die... facta provisio « M. C. Archiepiscopalis provideat, ut melius per dictum memoriale, cui plena sit relatio. Servatis servandis, deventum fuit in hujusmodi causa ad collectionem processus. Cumque in causa praedicta opus sit ut dicta de N. restitutioni fruatur haud obstante collectione praedicta, propterea fuit provisum, et mandatum per M. C. Archiepiscopalem praedictam, et per Illmum et Revmum Dominum de A. Vicarium Generalem cum voto U. J. Doctoris Domini B. Assessoris or-

dinarii, ac U. J. Doctorum C. et D. Assessorum adjunctorum ejusdem ad instantiam dictae de N; quod utique processus praedictus, excolligatur, ad hoc ut ipsamet de N. restitutione, ei de jure competenti, uti possit in causa praedicta. Sic exequatur stantibus comparitionibus... *segue al solito degli altri atti provisionali.*

TITOLO V.

Formole nel giudizio per via d'effetto.

SEZIONE I.ª

Formole per l'effetto, e contrario effetto.

I.

Effetto.

Ad effectum mittitur in Tribunali A. L. et R. M., et coram Illmo et Revmo Domino A. Judice ipsius ad istantiam NN. nomin. etc. petentis contra et adversus TT. ass. praet. nomin., quod utique decretum Revmi Patris Generalis Ordinis etc. Datum Romae die .... vigore cujus fuit favore dicti de T. dispensatum defectui aetatis a constitutionibus Ordinis demandatae, ut aliquis possit eligi in Provincialem, declaretur nullum nullitatibus promptuariis, primo quia editum absque ulla legitima postulatione, secundo ne dum ob defectum potestatis dicti Revmi Patris Generalis, verum etiam quia decretum praedictum est contra formam juris

et constitutionum Ordinis, et ob nonnulla alia capita nullitatis in cursu judicii exprimenda. Quo declarato, asserta electio dicti de T. in Provincialem in comitiis provincialibus die.... pergesta, declaretur nulla. Juribus, rationibus, capitibus, et causis, ut ex scripturis cum praesenti missis, sive mittendis depromitur. Et non solum ex his, verum etiam ex quamplurimis aliis juribus, rationibus, capitibus, et causis sua die melius tam in voce, quam in scriptis, tam in jure, quam in facto dicendis, et allegandis. Et cum facultate etc. Et ita petit isto, et omni alio meliori modo etc. Judicis officium implorans etc. Salvo jure etc.

II.

Contrario effetto.

Ad contrarium effectum mittitur in Tribunali A. L. et R. M., et coram Illmo et Revmo Domino A. Judice ipsius ad istantiam TT. nomin. in suis scripturis, et omnibus aliis melioribus nomin., titulis, et modis quibus melius, validius, et efficacius praesens petitio substineri potuit, et potest petentis contra, et adversus NN. ass., praet. nomin. quod utique, decretum Revmi Patris Generalis Ordinis etc. datum Romae die .... vigore cujus fuit favore dicti mittentis dispensatum defectui aetatis a constitutionibus Ordinis demandatae, ut aliquis possit eligi in Provincialem, declaretur validum; ne dum

ob plenitudinem potestatis dicti Revmi Patris Generalis, verum etiam quia decretum praedictum est juxta formam juris, et constitutionum Ordinis. Quo declarato electio dicti de T. in provincialem in Comitiis Provincialibus die .... pergesta, declaretur valida. Juribus, rationibus, capitibus, et causis, ut ex scripturis cum praesenti missis, sive mittendis depromitur. Et non solum ex his, verum etiam ex quamplurimis aliis juribus, rationibus, capitibus, et causis sua die melius tam in voce, quam in scriptis, tam in jure, quam in facto dicendis, et allegandis. Et cum facultate etc. Et ita petit isto, et omni alio meliori modo etc. Judicis officium implorans etc. Salvo jure etc.

III.

Copia della sentenza.

De facto NN. nominibus etc. contra TT. assertis praetensis nominibus quod utique — *s'inserisca il quod utique dell'effetto sino alle parole declaretur nulla, e si prosegua* — Et hoc per Tribunal A. L. et R. M. et per Illmum et Revmum Dnum A. Judicem ordinarium ipsius Tribunalis.

Jesus — Petiones istius de N. non procedant. Expensis hinc inde compensatis.

— A —

Hanc nostram etc.

Pronunciata Panormi die... et die... publicata. In judicio.

MM. Magister Notarius.

SEZIONE II.ª

Formole per l'articolo di denegazione d' udienza, e dissenso.

I.

Eff tto di articolo di denegazione d'udienza e dissenso.

Ad effectum mittitur in Tribunali A. L. et R. M. et coram Illmo, et Revmo Domino de A. Judice ipsius ex parte TT. nomin. in scripturis, omnibusque aliis melioribus nomin. titulis, et modis, quibus melius praesens petitio substineri potuit, et potest etc. petentis contra et adversus NN. ass. praet. nomin. quod utique praedictus de N. in petitione proposita coram dicto Tribunali contra dictum mittentem sequenti sub tenore videlicet— *s'inserisca il quod utique della petizione sino alla parola Juribus etc.*— In petitione praedicta non audiatur, a limine judicii expellatur, contumacia ad mittendum scripturas ad effectum non scribatur et scripta deleatur quoniam omni jure et actione caret , et quatenus audiri deberet , quod expressè negatur , procedere minime potest visione scripturarum, nam non sumus in facto concordes , imo discordes , et juxta formam ritus procedi debet in causa praedicta dato termino ad mentem juris. Qua de causa mittens ipse petit quod procedatur juxta formam ritus, et non autem per viam effectus. Juribus rationibus capitibus, et causis in scripturis cum prae-

senti missis, deductis, atque allegatis, et ad omnes expensas judiciarias, et extra condamnetur. Judicis officium implorans etc. Salvis juribus etc. et cum facultate addendi etc. unde etc.

II.

Contrario effetto.

Ad contrarium effectum mittitur in Tribunali A. L. et R. M., et coram Illmo et Revmo Dno de A. Judice ipsius ex parte NN. nomin. in scripturis, et omnibus aliis melioribus nomin. titulis et modis quibus melius, validius et efficacius praesens petitio substineri potuit, et potest, petentis contra et adversus TT. ass. praet. nomin. pro ut in principali effectu; quod utique in infrascripta petitione per viam effectus proposita per dictum mittentem contra praedictum de T. sequenti sub tenore videlicet — *s' inserisca il quod utique della petizione principale* — In praedicta praeinserta petitione mittens ipse audiatur, a limine judicii non expellatur, contumacia ad mittendum scripturas ad effectum scribatur, et scripta stet, suumque debitum sortiatur effectum, quoniam habet bonum jus, et actionem; et procedatur pro ut processum fuit. Etenim sumus, et debemus esse in facto concordes. Juribus rationibus, capitibus, et causis pro ut in scripturis cum effectu praesentatis, aliisque die sua melius etc. et ad omnes expensas judiciarias et extra

condamnetur. Judicis officium implorans etc. Salvis juribus etc. et cum facultate addendi principali petioni ad mentem reservationis in dicta principali petitione contemptae. Unde.

SEZIONE III.ª

Formole per le suppliche di emenda del libello.

I.

Supplica additativa.

Illme et Revme Dne de A.
Tribunalis A. L. et R. M.
Judex meritissime.

Omni quo decet obsequio ex parte NN. nomin. exponitur, et supplicatur Dominatio vestra Illma et Revma quod in Tribunali praedicto fuit ad instantiam ipsius exponentis per viam effectus expostulatum contra TT — *s'inserisca il quod utique della petizione* — ut melius per dictam petitionem cui plena sit relatio; et volens exponens ipse supradictae petitioni aliud addere, propterea ad hanc supplicationem additativam operae pretium duxit vigore cujus addidit, et addit petitioni praedictae quod — *si esprima quel che voglia aggiungersi, ed indi si prosegua* — Et ut praesens parti innotescat supplicavit, et supplicat, quatenus Dominatio vestra Illma et Revma dignetur providere et mandare, quod praesens supplicatio additativa p. p. c.

et in actis dicti Tribunalis reducatur. Et ut in futurum appareat factum est praesens hodie suis die, loco, et tempore valiturum. Unde etc.

II.

Supplica regolatoria.

Illme et Revme Domine de
A. Tribunalis A. L. et R. M.
Judex meritissime.

Omni quo decet obsequio ex parte NN. nomin. exponitur et supplicatur Dominatio vestra Illma et Revma quod in Tribunali praedicto fuit ad istantiam ipsius exponentis per viam effectus expostulatum contra TT. — *s'inserisca il quod utique della petizione* — ut melius per dictam petitionem cui plena sit relatio. Et volens dictus exponens petitionem praedictam regulare, ad hanc supplicationem regulatoriam porrigendam operae pretium duxit, vigore cujus petitionem praedictam, ut supra porrectam, regulavit, et regulat in hunc qui seguitur modum ac si ita a principio fuisset petitum, nimirum — *si esprima la maniera di come voglia regolarsi, e si prosegua come sopra cominciando dalle parole* — Et ut praesens parti innotescat etc.

III.

Supplica additativa e regolatoria.

Illme et Revme Domine de
A. Tribunalis A. L. et R. M.
Judex meritissime.

Omni quo decet obsequio ex parte NN. nomin.

exponitur, et supplicatur Dominatio vestra Illma et Revma, quod in Tribunali praedicto fuit ad instantiam ipsius exponentis per viam effectus expostulatum contra TT — *s'inserisca il quod utique della petizione* — Et volens exponens ipse petitionem praedictam regulare, cique aliud addere, ad hanc supplicationem regulatoriam, et additativam porrigendam operae pretium duxit, vigore cujus petitionem praedictam ut supra porrectam regulavit, et regulat, eique addidit, et addit in hunc qui sequitur modum, ac si a principio ita fuisset proposita nimirum — *si prosegua regolando, ed aggiungendo, e si conchiuda come sopra* — Et ut praesens parti innotescat....etc.

TITOLO IV.

Formole negli giudizi vocata parte.

I.

Capitolo probatorio per la recezione dei testimoni nella causa vocata parte.

Memoriale ad informationem Curiae super quo per Trib. A.L. et R.M. recipiantur testes ad istantiam TT. nomin. ad effectum probandi, et verificandi infrascripta tam ad istructionem dicti Tribunalis quam alterius cujusvis Curiae et Magistratus.

Item ponit, et probare intendit non se tamen

adstringens etc. qualmente — *si esprima ciò, che in questo capitolo voglia provarsi, e si prosegua* — E come meglio dichiareranno i testimoni come informati della verità. Et nihilominus dicant testes quidquid sciunt, sentiunt, vel audiunt, sentierunt, vel audierunt, etiam extra capitulum ad intentionem producentis.

II.

Testimoni nella causa vocata parte.

Recepti Pan. die..... Testes jurati, interrogati, et recepti in Tribunali A. L. et R. M. et per me actuarium ipsius de ordine et mandato Illmi et Revmi Dni de A. Judicis dicti Tribunalis ad instantiam TT. nomin. ad probandum, et verificandum infrascripta super capitulo probatorio ejusdem de T., super quo fuit dictum « recipiantur testes ». Et hoc ad informationem tamen dicti Tribunalis, quam alterius cujusvis Curiae et Magistratus pro ut infra.

CC. Urbis Panormi praesens etc. cognitus etc. aetatis suae annorum quatraginta circiter, testis juratus, interrogatus, et receptus super capitulo pro-

batorio dicti de T., et super toto facto dixit scire qualmente *si scriva il detto e si prosegua.* E questo esso testimonio lo sa, dice e depone come informato della verità. De causa scientiae, re, loco, et tempore interrogatus et receptus dixit ut supra.

Eodem.

DD. Urbis Panormi praesens etc. cognitus etc. aetatis suae annorum.... *segue come sopra.*

Nella copia — Copia — MM. Actuarius.

III.

Memoriale contrario al memoriale vocata parte.

Illmo e Revmo Monsignore

TT. con ogni dovuto ossequio divotamente le rappresenta — *si adduca la petizione contenuta nel memoriale dell'attore e si prosegua* — Sopra quale petizione fu sotto li... fatta provvista « vocata parte providebitur » come meglio per detto memoriale e provvista, ai quali impugnativamente s'abbia relazione. Or siccome per le ragioni che in voce, ed in iscritto, de jure, et de facto via sua saranno per allegarsi ed addursi da parte dell'Oratore, non può affatto avere luogo la petizione suddetta di detto di N. in detto asserto, e nullo memoriale contenuta ed espressata; perciò il ricorrente prega V. S. Illma e Revma, affinchè si degni restar servita respingere e rigettare la riferita petizione di detto N. Il che etc.

IV.

Altra formola di memoriale contrario con la dimanda della condanna alle spese.

Illmo e Revmo Monsignore

TT. con ogni dovuto ossequio umilmente le rappresenta... *segue come sopra n. IV sino a rigettare la riferita petizione di detto N., indi si soggiunga* e nello stesso tempo ordinare, che detto di N. qual temerario litigante fosse tenuto, ed obbligato pagare al supplicante tutte le spese giudiziarie, ed extra del presente giudizio sino al fine della lite; vel saltem la prega acciocchè sopra la presente petizione una con suoi emergenti, incidenti, annessi e connessi si degni provvedere eodem modo vocata parte. Il che etc.

V.

Memoriale di declaretur non competere.

Illmo e Revmo Monsignore

TT. con ogni dovuto ossequio umilmente l'espone, che si trova citato con un memoriale vocata parte ad di NN. in cui chiese, che... *si esprima la domanda dell'attore, e si prosegua.* Sopra quale memoriale fu sotto li... fatta provvista « vocata parte providebitur» e come meglio per detto memoriale e provvista ai quali impugnativamente s'abbia relazione. Or siccome Illmo e Revmo Monsignore in

niun conto è ammissibile la petizione suddetta di detto di N. in detto memoriale contenuta, ed espressata; per cui affatto non può avere luogo la detta provvista. Per tanto l'Oratore prega V. S. Illma e Revma, affinchè si degni restar servita ordinare e provvedere, che la detta provvista si dichiari incompetente. Il che etc.

VI.

Memoriale del visis omnibus provisionibus.

Illmo e Revmo Monsignore

NN. coi nomi etc. con ogni dovuto ossequio umilmente l'espone, che a sua istanza si propose petizione per via di memoriale vocata parte contro TT. in cui chiese — *si esprima la dimanda e si prosegua* — Sopra quale petizione fu da V. S. Illma e Revma sotto li...fatta provvista « vocata parte providebitur » e come meglio per detto memoriale e provvista ai quali si abbia relazione. Implorò detto di T. con suo memoriale il dichiararsi incompetente la suddetta provvista, in dorso del quale ottenne sotto li...provvista « Provisio edita die....declaretur non competere ». Or siccome la petizione suddetta del supplicante contenuta in detto suo memoriale è conforme al giusto, per tanto egli la prega affinchè viste le suddette provviste, decida se sia competente la detta provvista dall'Oratore sotto li... ottenuta. Il che etc.

VII.

Memoriale del visis interum provisionibus.

Illmo e Revmo Monsignore

TT. con ogni dovuto ossequio umilmente l'espone, che ad istanza di NN. si propose contro l'Oratore petizione per via di memoriale vocata parte in cui chiese — *si esprima la domanda contenuta nel memoriale dell'attore, e si prosegua* — Sopra quale petizione fu sotto li... fatta provvista « vocata parte providebitur » citato il supplicante con detto asserto e nullo memoriale, implorò con altro suo memoriale da V. S. Illma e Revma di dichiararsi incompetente la detta provvista dal detto di N. ottenuta, ed ottenne sotto li... provvista « Provisio edita die... declaretur non competere »; ed avendo susseguentemente ricorso il detto di N. con altro suo memoriale implorando, che V. S. Illma e Revma viste le suddette provviste decidesse se mai sia competente la detta provvista sotto li... da esso ottenuta, ne riportò sotto li... la seguente provvista « Visis omnibus provisionibus decernatur utrum competat » Finalmente V. S. Illma e Revma viste le dette provviste passò in dorso di detto ultimo memoriale di detto di N. sotto li.. alla seguente seconda provvista « visis omnibus provisionibus provisio edita die... declaretur competere ». Sentendosi intanto l'Oratore gravato di detta seconda provvi-

sta, la prega affinchè si degni vedere nuovamente le dette provviste e decidere se mai sia competente la detta provvista da detto di N. sotto li ... ottenuta. Il che etc.

TITOLO VI.

Formole nel modo di procedere per via d'ingiunzione.

I.

Ingiunzione.

Portiero d'ordine dello spettabile di B. assessore ordinario della G. C. Arcivescovile di Monreale ad istanza di NN. coi nomi etc. ingiungi, notifica, ed intima a TT. quatenus esso ingiunto abbia, voglia, e debba fra il termine di giorni due ultimi perentorî, ed improrogabili astenersi etc. — *si esprima la cosa di cui è sospetto che l'ingiunto volesse fare, o che avesse cominciato a fare in pregiudizio dell'ingiungente, e si prosegua* — alias dicto termino elapso, e non essendosi astenuto ancora di etc. possa e vaglia detto di N. liberamente agire per tutti li danni, spese, ed interessi sofferti e da soffrirsi per la causa suddetta; nec non l'ingiungi, che fra detto termine abbia, e debba dire, ed allegare, aver detto, ed allegato tutto quello, e quanto pretende avverso la presente ingiunzione, e non altrimenti. Unde etc.

Scribatur n. p.

A.

II.

Opposizioni avverso l'ingiunzione.

Oppositiones, defensiones, et jura, quae, et quas dat, offert, et praesentat in M. C. Archiepiscopali Monregalensi, et coram Spect. de B. Assessore ordinario dictae M.C. Archiepiscopalis TT. nom. etc. opponens parte ex una, contra NN. assertis praet. nom. oppositum parte ex altera in infrascripta, asserta, et nulla causa oppositoria per viam injunctionis in qua proceditur ex parte dicti de N.

Subeat etc.

In primis etc.

Item licet nulliter, et indebite instante dicto de N. fuisset dictus exponens injunctus de ordine Spect. de B. Assessoris dictae M. C. Archiepiscopalis sub die... ut etc.— *si esprima la causa per cui è stata fatta l'ingiunzione e si prosegua* — ut melius per dictam injunctionem, cui impugnative sit relatio; attamen dicta injunctio una cum omnibus actis ante, et inde secutis in ejus executionem, et forte sequendis cancellari, et annullari debuerunt, et debent juribus, rationibus, capitibus, et causis infrascriptis die sua melius etc.

Et antequam praesentes ingrediantur oppositiones, Opponens ipse protestatus fuit et est de invaliditate, et insubsistentia asserti, et nulli judicii; de asserto, inepto, et invalido modo agendi, et procedendi; de exceptione quod tua non interest, nec tibi competit actio, ac demum de omni alia legitima exceptione juris, vel facti, ac de omnibus aliis licitis et a jure protestari permissis; quae quidem protestatio, juriumque reservatio sint, et intelligantur positae et recensitae in omni singulo verbo, linea, dictione, vel sillaba praesentium oppositionum; sub qua praevia, et precedente protestatione, juriumque reservatione sit, et intelligatur ad praesens deventum, alias minime devenisset et non aliter.

Quorum omnium tenorem protestatur sibi si et quatenus etc.

Et omissis capitulis generalibus brevitatis gratia ad magis particularia deveniendo ponit, et probare intendit non se tamen astringens etc. — *vi si deduca la prova.*

Quorum omnium tenorem protestatur sibi [1] si et quatenus etc.

Ex quibus omnibus infertur supradictam injun-

[1] Quante volte l'ingiunto nell'allegatorio di queste opposizioni che si contiene sotto l'espressione *et omissis capitulis generalibus* avesse dedotto una qualche eccezione, che avesse bisogno di prova per via di testimoni, allora

ctionem, et omnibus aliis actis inde secutis, et forte seguendis retractari, cancellari, et annullari debere; juribus, rationibus, capitibus et causis supradictis et aliis die sua melius etc.

Ex quibus omnibus etc.

Item non se astringens etc.

Item protestatur sibi etc.

Item deducens etc.

Item cum potestate etc.

Item Judiciis officium etc.

Quare supradictam injunctionem retractari, cancellari, et annullari debere, dictumque de N. oppositum ad omnia damna, interesse, et expensas condemnari. Ita petit isto et omni alio meliori modo etc. Judicis officium implorando etc. Salvo jure etc.

Vidit PP. Procurator.

Presentatae Panormi die....

Judicio salvo etc.

MM. Magister Notarius.

farà qui l'articolato, o sia il capitolo probatorio per la loro recezione in questo modo « Itemque ad praemissa probandum ponit, et probare intendit non se tamen astringens qualmente *(si deduca ciò, che voglia provarsi, e si conchiuda)* Et nihilominus dicant testes, quidquid sciunt, sentiunt, et audiunt, sentierunt, vel audierunt etiam extra capitulum ad intentionem producentis etc. ».

III.

Effetto per istare l'ingiunzione non ostante le opposizioni.

Ad effectum mittitur in M. C. Archiepiscopali Monregalensi, et coram Illmo e Revmo Dno Archiepiscopo de A. cum voto etc. ad instantiam NN. nomin. in ejus scripturis petentis contra, et adversus TT. ass. praet. nomin. quod utique injunctio relaxata de ordine Spect. de B. assessoris dictae M. C. Archiepiscopalis dicto de T. sub die... hujusmodi sub tenore nimirum —*s' inserisca l'ingiunzione*— ut melius per dictam injunctionem, cui plena sit relatio; injunctio praedicta stet, suumque debitum sortiatur effectum in nihilo obstantibus assertis, et nullis oppositionibus, nulliter praesentatis per dictum de T. apud acta dictae M. C. Archiepiscopalis sub die etc. juribus, rationibus, capitibus, et causis, ut ex scripturis cum praesenti missis clare liquet. Et non solum ex his, verum etiam ex quamplurimis aliis juribus, capitibus, et causis etc. Judicis officium implorans etc. Salvis juribus etc. et cum facultate etc. unde etc.

IV.

Contrario effetto.

Ad contrarium effectum mittitur in M. C. Archiepiscopali Monregalensi, et coram Illmo et Revmo

Dno Archiepiscopo de A. cum voto etc. ex parte TT. nomin. etc. petentis contra, et adversus NN. ass. praet. nomin., quod utique asserta, et nulla injunctio, nulliter relaxata dicto mittenti ad instantiam dicti de N. die.... de ordine Spect. de B. Assessoris M. C. Archiepiscopalis non stet, nec ullum sortiatur effectum; juribus, rationibus etc. *segue come nell' effetto.*

TITOLO VIII.

Formole nel Giudizio per via di cedola.

I.

Cedola ingiuntoria nella produzione di testimoni falsi per dichiarare il producente se voglia servirsi degli stessi.

Apud Urbem felicem Panormi, et in M. C. Archiepiscopali ibidem degente legitime comparuit TT. nomin. etc., et sua expositione narravit dicens, quod dum pendet quoddam judicium « M. C. Archiepiscopalis provideat » per viam memorialis ad instantiam NN. contra dictum Exponentem, ut melius per dictum memoriale, cui impugnative sit relatio; ex parte dicti de N. ejus intentionem fundandi causa, recepti in testimonium fuere LL. et MM. per acta dictae M. C. Archiepiscopalis die...

Et cum testes isti, ut ex parte dicti Exponentis praetenditur, falsitate laborentur; fuerunt ad ejus instantiam per acta M. C. Criminalis die.... per viam quaerelae accusati de falso perhibito juramento, ut melius per dictam quaerelam; cui plena sit relatio. Et volens dictus Exponens de quaerela praedicta dictum de N. certiorare, ipsum post hujusmodi scientiam deliberandi causa, an testibus praedictis uti vellet, ut proinde, quatenus testibus praedictis utatur, et fuerint ipsimet per dictam M. C. Criminalem falsi declarati, poenam de jure impositam contra producentes falsos testes, eisque scienter utentes patiatur; propterea adhivit dictam M. C. Archiepiscopalem, et ab ea praemissa narrando petit, et petiit sibi de infrascripto juris remedio provideri debere. Quae quidem M. C. Archiepiscopalis praedicta annuens petitioni praedictae, tamquam justae, juri, et rationi consonae, cum justa petenti non sit denegandus judicialis assensus; serie praesentis cedulae injunctoriae, requisitoriae, notificatoriae, et pro ut in ea, omnique alio meliori modo, via, jure, et remedio, quibus praesens de jure fieri, et substineri potest; injunxit, et injungit, requisivit, et requirit, notificavit, et notificat, ac intimavit, et intimat dictum de N. dando prius ei notitiam de praemissis omnibus, et singulis, quatenus infra terminum dierum duorum ultimorum peremptoriorum, et non prorogabilium ab

hodie in posterum decurrendorum, habeat, velit, et debeat declarare in scriptis, sive per acta dictae M. C. Archiepiscopalis, sive per acta publica Notarii, per verba pura, et simplicia, affirmativa, vel negativa, utrum vellet uti pro veris, et legalibus depositionibus dictorum de L. et M., ut supra receptis per acta dictae M. C. Archiepiscopalis die... Et in eodem supradicto termino habeat, et debeat de hujusmodi declaratione notitiam in scriptis per eadem acta dictae M. C. Archiepiscopalis dicto Exponenti de N. dare, ad hoc ut dictus de T., quatenus pure et simpliciter, ut supra declaraverit, uti velle depositionibus praedictis dictorum testium de L. et M., et fuerint ipsimet per dictam M. C. Criminalem falsi declarati; poenam de jure impositam contra producentem falsos testes, eisque scienter utentem, patiatur; et ad omnem alium meliorem juris effectum. Alias dicto termino elapso, et declaratione praedicta a dicto de N. non facta; vel facta, sed non pura, et simplici per verba affirmativa, vel negativa; vel facta pura, et simplici, et de ea notitiam in scriptis dicto Exponenti ut supra non datam; in istis casibus, et in unoquoque ipsorum habeatur, sit, et intelligatur pro effectu praedicto, ac si dictus de N. declaravisset pure, et simpliciter se uti velle pro veris, et legalibus dictis depositionibus dictorum testium de L. et M. Quam quidem cedulam injunctoriam, re-

quisitoriam, notificatoriam, et pro ut in ea, M. C. Archiepiscopalis ad praedictum, et ad omnem alium meliorem juris effectum recepit, et recipit, laudavit, et laudat, approbavit, et approbat, ac plenissime ad unguem confirmavit, et confirmat; interponens super ea, et omnibus, et singulis in ea contentis ejus judiciariam auctoritatem, potestatem pariter, et decretum, cum de praemissis omnibus, et singulis eidem M. C. Archiepiscopali satis bene constitit, atque constat. In cujus rei causam etc. unde etc.

II.

Cedola responsiva alla suddetta cedola ingiuntoria.

Apud Urbem felicem Panormi, et in M. C. Archiepiscopali ibidem degente, legitime comparuit NN. nomin. etc. et sua expositione narravit dicens, quod ad istantiam TT. repcritur indebite citatus cum infrascripta, asserta, et nulla cedula injunctoria hujusmodi sub tenore nimirum— *s'inserisca la cedola di sopra*— ut melius per dictam assertam, et nullam cedulam, cui impugnative sit relatio. Et quamvis praedictae inserte cedulae minime ob ejus ineptitudinem, et invaliditatem responsione indigeat; tamen ne assertae, et nullae injunctioni in ea contentae Exponens ipse contumax existimaretur, vigore praesentis cedulae responsivae, omni-

que alio meliori modo, via, jure, et remedio ei magis utili et proficuo, Exponens ipse respondit non teneri de jure pure et simpliciter respondere per verba affirmativa, vel negativa, utrum dictis depositionibus dictorum testium uti vellet, quandoquidem minime de rei veritate est alioquin edoctus. Et propterea dictus Exponens depositionibus praedictis utitur in quantum verum dicant, et non aliter. Quam quidem cedulam responsivam, omniaque et singula in ea contenta, et expressa dictam M. C. Archiepiscopalem recepit, et recipit, laudavit, et laudat, approbavit, et approbat, ac plenissime ad unguem confirmavit, et confirmat, interponens super ea, ac omnibus et singulis in ea contentis ejus judiciariam auctoritatem, potestatem pariter et decretum, cum de praemissis omnibus, et singulis eidem M. C. Archiepiscopali satis plene constitit, atque constat. In cujus rei causam etc. unde etc.

III.

Fede di termine classo nella cedola ingiuntoria tosto che non fosse stata fatta la cedola responsiva, ne appostivi gl' impedimenti al termine ed alla fede.

Die..........................

Sciendum est qualiter neque in margine, neque in pede supradictae cedulae injunctoriae nullus actus prorogationis, nullumque impedimentum adest ideo

terminus dierum duorum in ea contentus, fuit, et est elapsus, unde ad instantiam cujus interest factum est hoc praesens sciendum suis die, loco, et tempore valiturum. Unde etc.

Firmato il Maestro Notaro.

IV.

Altra formola di fede quante volte a detta cedola fossero stati apposti gl'impedimenti al termine, ed alla fede, e fossero stati entrambi tolti senza che fosse stata fatta la cedola responsiva.

Sciendum est qualiter neque in margine, neque in pede supradictae cedulae injunctoriae nullus actus prorogationis apparet praeter impedimentum appositum sub die..... de ordine U. J. Doctoris BB. Assessoris, quod non currat terminus dierum duorum in ea contentus, nisi citato PP. Procuratore etc. Quod quidem impedimentum fuit de ordine predicti de B. die... sublatum citato dicto de P. Procuratore etc., ac pariter aliud impedimentum de ordine dicti de B. sub die... appositum, quod non detur fides nisi citato dicto de P. Procuratore etc. quod quidem impedimentum fuit etiam de ordine ejusdem de B. die...... sublatum citato dicto de P. Procuratore etc. Ideo terminus praedictus dierum duorum in dicta cedula injunctoria contentus, fuit, et est elapsus, unde ad instantiam cujus interest factum est praesens sciendum suis die, loco, et tempore valiturum, unde etc.

V.

Effetto per istarsi alla cedola ingiuntoria.

Ad effectum mittitur in M. C. Archiepiscopali Pan., et coram Illmo et Revmo Dno de A. Vicario Generali cum voto etc. ad instantiam TT. nomin. in ejus scripturis etc. petentis contra, et adversus NN. ass. praet. nom. quod utique stetur cedulae injunctoriae ad instantiam dicti mittentis de N. receptae in actis dictae M. C. Archiepiscopalis die... asserta, et nulla cedula responsiva ad instantiam dicti de N. in actis dictae M. C. Archiepiscopalis die... pariter recepta in aliquo non obstante; juribus, rationibus, capitibus etc.

VI.

Contrario effetto per istarsi alla cedola responsiva.

Ad contrarium effectum mittitur in M. C. Archiepiscopali Pan., et coram Illmo et Revmo Dno de A. Vicario Generali cum voto... etc. ad instantiam NN. nomin. etc. petentis contra, et adversus TT. assertis praet. nomin., quod utique stetur cedulae responsivae ad instantiam ipsius mittentis de N. receptae apud acta dictae M. C. Archiepiscopalis die....., asserta , et nulla cedula injunctoria die.... pariter recepta in aliquo non obstante, juribus, rationibus, capitibus etc.

Il dippiù come nelle cause per via d'effetto.

VII.

Cedola purificatoria della cedola ingiuntoria quante volte per detta sentenza fosse stato detto procedat petitio.

Apud urbem felicem Pan., et in M. C. Archiepiscopali ibidem degente, legitime comparuit TT. nom. etc., et sua expositione narravit dicens, quod ad ejus instantiam fuit die... per acta M. C. Archiepiscopalis recepta cedula injunctoria tenoris sequentis, videlicet *s' inserisca la cedola di n. 1* ut melius per dictam cedulam, cui plena sit relatio. Adversus quam quidem cedulam fuit ex parte dicti de N. responsum cum infrascripta asserta, et nulla cedula responsiva in actis dictae M. C. Archiepiscopalis die... recepta hujusmodi sub tenore nimirum *s' inserisca la cedola responsiva di n. 2* ut melius per dictam cedulam responsivam cui impugnative sit relatio. Et cum dictus Exponens in M. C. Archiepiscopali praedicta per viam effectus expostulasset, ut stetur cedulae praedictae injunctoriae, co instante ut supra dicta die... receptae, cedula praedicta responsiva dicti de N. minime obstante, cumque fuisset ex parte ejusdem de N. conclusum ad contrarium effectum, ut stetur ejus dictae cedulae responsivae dicta cedula injunctoria haud obstante. Fuit tandem servatis, servandis per dictam M. C. Archiepiscopalem sub die... prolata

infrascripta interlocutoria, cujus tenor talis est, nempe — *s'inserisca la sentenza* — ut melius per dietam sententiam eui plena sit relatio. Quibus sic stantibus, quia dietus de T. in termino in dieta inserta cedula injunetoria minime curavit, sieut neque huc usque curat deelarare pure, et simplieiter per verba affirmativa, vel negativa in seriptis, sive per aeta publici Notarii, sive dietae M. C. Arehiepiseopalis, utrum depositionibus praedietis dietorum testium uti vellet, ac de bujusmodi declaratione notitiam in scriptis dieto Exponenti dare; propterca cum esset casus eedulam praedietam injunetoriam purificandi; volens Exponens ipse faeta sua cautius agere, et a futuris damnis, interesse, et expensis sibi praecavare, adivit dietam M. C. Archiepiseopalem, et ab ea praemissa narrando petiit, et petit, sibi de infrascripto juris remedio provideri debere. Quae quidem M. C. annuens petitioni praedictae, tamquam justae, juri, ae rationi consonae; cum justa petenti non sit denegandus judieialis assensus, serie praesentis cedulae purificatoriae in vim sententiae diffinitivae legitime transaetae in rem judieatam, et finitam, visis videndis, consideratis, eonsiderandis, eausa eognita, et diseussa, maturaque diseussione praehabita; praeinsertam cedulam injunetoriam ad instantiam ipsius Exponentis ut supra per acta dietae M. C. Arehiepiseopalis die... reeeptam juxta sui seriem, continentiam et tenorem,

purificavit et purificat, et habeatur, sit, et intelligatur ac si dictus de N. declaravisset pure , et simpliciter, se uti velle pro veris, et legalibus dictis depositionibus dictorum de L. et M. ad hoc ut dictus de T., quatenus per dictam M. C. Criminalem fuerint testes praedicti de L. et M. falsi declarati; poenam de jure impositam contra producentes falsos testes, eisque scienter utentes patiatur. Et ad omnem alium meliorem ju ris effectum, pro ut per dictam M. C. Archiepiscopalem in casu praedicto ex nunc pro tunc condemnavit, et condemnat dictum de N. ad praedictam poenam de jure impositam contra producentes falsos testes, eisque scienter utentes. Quam quidem cedulam purificatoriam , omniaque , et singula in ea contenta et expressa dictam M. C. Archiepiscopalem recepit , et recipit, laudavit, et laudat, approbavit, et approbat , ac plenissime ad unguem confirmavit , et confirmat; interponens super ea, ac omnibus, et singulis in ea contentis ejus judiciariam auctoritatem, potestatem pariter, et decretum, cum de praemissis omnibus, et singulis eidem M. C. Archiepiscopali satis plene constitit , atque constat. In cujus rei causam etc. Unde etc.

VIII.

Supplica da farsi precedentemente alla detta cedola purificatoria, tostochè non volesse il producente servirsi de' testimoni accusati di falso.

Illme et Revme Dne de A. Vicarie Generalis, et Spect. de B., C. et D. Assessores M. C. Archiepiscopalis Pan. meritissimi.

Omni quo decet obsequio ex parte NN. nomin. etc. supplicatur Dominatio vestra Illma et Revma cum voto... etc., quod ad instantiam ipsius Exponentis fuit in M. C. Archiepiscopali praedicta quoddam institutum judicium per viam memorialis « Dato termino providebitur » contra TT. et inte alias probationes in causa praedicta, recepti ad instantiam ipsius Exponentis in testimonium fuere per acta dictae M. C. Archiepiscopalis die... LL. et MM. Et volens dictus de T. judicium praedictum effugere, de falso perhibito juramento contra eosdem de L. et M. accusationem ob eorum testificationum proposuit per viam ejus assertae quaerelae in M. C. Criminali sub die....., ac insuper dicto de T. instante, cedula injunctoria per acta dictae M. C. Archiepiscopalis die... recepta, fuit Exponens praedictus injunctus ad declarandum infra terminum dierum duorum in scriptis per acta dictae

M. C. Archiepiscopalis pure, et simpliciter per verba affirmativa, vel negativa, utrum dictis testibus pro veris, et legalibus uti vellet; et ad dandam de hujusmodi declaratione infra dictum terminum notitiam in scriptis dicto de T., ut melius per dictam cedulam, cui impugnative sit relatio. Et quamvis de veritate depositionum dictorum testium haud dubitari possit; tamen cum satis superque aliis probationibus ultra dictos testes petitio praedicta ut supra, dicto Exponente instante, in dicta M. C. Archiepiscopali porrecta, fulcitur; propterea ad hanc supplicationem animi declaratoriam porrigendam operae pretium duxit, cujus vigore, omnique alio meliori modo, via, jure, et remedio eidem Exponenti magis utili, et proficuo, Exponens ipse dixit, et declaravit, ac dicit pariter, et declat, nolle uti depositionibus praedictis dictorum de L. et M., ut supra per acta dictae M. C. Archiepiscopalis receptis. Et ut praesens parti innotescat, supplicavit, et supplicat Dominationi vestrae Illmae et Revmae cum voto ut supra, quatenus providere, et mandare dignetur, quod praesens supplicatio praesentetur parte citata, et in actis dictae M. C. Archiepiscopalis reducatur. Et ut in futurum appareat factum est praesens hodie suis die, loco, et tempore valiturum. Unde etc.

L'ulteriore spedizione al solito.

TITOLO IX.

Formole ne' rimedi avverso le sentenze.

SEZIONE I.ª

Formole nelli giudizî, che dalle Corti Vescovili s'introducono nelle G. C. Arcivescovili, o da queste, e dalle inferiori Corti dei Superiori Regolari al Tribunale dell'A. L. e R. M. col rimedio di appellazione.

I.

Supplica d'appello al Giudice del luogo.

Illmo e Revmo Monsignore etc.

NN. espone a V. S. Illma e Revma, che da parte di TT. fu proposta innanti a lei, e sua Corte Vescovile una petizione per via d'effetto contro il Supplicante in cui chiese...— *s'inserisca la domanda contenuta nella petizione.*— Su quale petizione passò la Corte sotto li... a profferire l'infrascritta interlocutoria « Jesus S. J. P. A. L. procedat petitio. Expensis etc. ». E sentendosi il Supplicante gravato, gravatissimo di detta sentenza; per ciò si è appellato, ed appella alla G. C. Arcivescovile di Palermo via et remedio appellationis, omnique aliò meliori modo, via, jure, et remedio allo stesso Supplicante più utile e proficuo; e stante la presente appellazione, prega V. S. Illma e Revma e sua Corte affinchè in tutto, e per tutto soprasedesse nell' esecuzione di detta sentenza, altrimenti si ha

per protestato, e protesta de omnibus licitis, et a jure protestari permissis.

Mazara li ...

NN. confermo come sopra.

II.

Memoriale pella spedizione delle lettere d'appellazione.

Illmo e Revmo Monsignore

NN. coi nomi etc. con ogni dovuto ossequio umilmente l'espone, che da parte di TT. si propose innanti la Corte Vescovile di Mazara una petizione per via d'effetto contro l'Oratore, chiedendo — *si esponga il contenuto della petizione* — E senza, che fossero state udite le ragioni dell'Oratore, passò la detta Corte Vescovile sotto li ... alla prolazione dell'infrascritta interlocutoria « S. J. P. A. L. procedat petitio. Expensis etc. » Appena che l'Oratore ebbe notizia di tale asserta e nulla sentenza, propose per via di supplica presentata a detta Corte Vescovile sotto li ... la sua appellazione a V. S. Illma e Revma, e sua G. C. Arcivescovile. Per tanto la prega, affinchè per la via di questa G. C. si degni sciorre lettere d'appellazione in forma alla suddetta Corte Vescovile di Mazara all'oggetto di trasmettere a V. S. Illma e Revma pella via di detta G. C. via appellationis, omnique alio meliori modo, via, jure, et remedio all'Oratore più utile, e proficuo tutti gli atti fatti in detta causa, tanto in

favore, che contro l'Oratore colla solita fede negativa del Maestro Notaro di non esservi altri atti fuori quei, che sarà per trasmettere. E ciò pella revoca di detta sentenza nei passi, e parti all'Oratore contrarî, con ordinare nello stesso tempo alla detta Corte Vescovile di soprasedere in tutto, e per tutto nell'esecuzione di detta sentenza; e se in qualche cosa avesse processo, ridurre ogni cosa al pristino stato. Il che oltre d'esser di giusto, si riceverà etc.

III.

Lettere di appellazione.

S' intesti il nome e cognome dell'Arcivesco col suo titolare ed indi — Nos Illmus et Revmus Dominus AA. Vicarius Generalis etc.

Illmo et Revmo Domino Episcopo Mazarieusi, ejusque Revmo Vicario Generali, et ejus Assessori, Magistro Notario, et omnibus aliis Officialibus ujusdem Curiae Episcopalis, quibus interest, et praesentes praesentatae fuerint R. F. D. S.

Siamo stati supplicati, e per noi provvisto come segue — *s'inscrisca il memoriale di sopra* —. In dorso del quale memoriale pella via di questa G.C.Arcivescovile providimo «Pan. die... F. L. quod veniant acta via appellationis». Per esecuzione di quale nostra provvista vi ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che vogliate e dobbiate, e per cui si deve fac-

ciate trasmettere, chiusi e suggellati, ut moris est, a noi pella via di detta G. C. Arcivescovile copiati ed esemplati tutti gli atti, e scritture, tam pro, che contra, fatti, attitati, e presentati in detta causa via, et remedio appellationis, omnique alio meliori modo, via, jure, et remedio, con fede negativa del vostro Maestro Notaro in forma, di non esservene altri fuori di quelli, che per voi si trasmetteranno. Soprasedendo, e facendo per cui si deve soprasedere nell'esecuzione di detta sentenza in omnibus, et per omnia; e se infra legitima tempora ad appellandum avrete in qualche cosa processo, il tutto ridurrete ad pristinum. Nec non per un servicnte di vostra Corte, e per cui conviene farete citare detto di T. ed altre persone innanti a voi da nominarsi, alla trasmissione, ed introduzione di detti atti, e scritture nella detta G. C. Arcivescovile, ed a proseguire innanti l'Illmo e Revmo di A. Vicario Generale col voto etc. la detta causa via, et remedio appellationis, omnique alio meliori modo, via, jure, et remedio pella revoca di detta sentenza nei passi e parti al supplicante contrarì. Et quatenus opus est presentare qualsivoglia supplicazione, memoriale, mandati, atti etiam del Real Governo, e scritture etiam ab extra, cogliere le scritture, o sia processo, una o più volte, dire, ed allegare tutto quello, e quanto pretende, intendere sentenza, o sia interlocutoria una o più, ed a tutti e singoli atti ne-

cessarî da farsi. Ut octavo peremptorie dopo detta citazione, abbiano, e debbano comparire, e rispondere. E se non faranno copia di loro, li farete citare per affixionem consimilium nella porta delle case di loro solita abitazione. Il giorno poi della citazione col nome, e cognome del Serviente, che esequì la medesima, e tutto quello, e quanto sarete per eseguire, con vostre lettere responsali, continenti la forma delle presenti, rescriverete a noi pella via di detta G. C. Arcivescovile. E così eseguirete ad istanza di qualsivoglia presentante, e comparente, anche senza procura, ed eseguite, gliele restituerete per quanto la grazia di S. M. tenete cara etc.

Dove il primo Giudizio non sia stato per via di effetto, ma per via di memoriale « M. C. Episcopalis provideat » o di memoriale vocata parte, allora nelle sopradette lettere, ove si dice. Et quatenus opus est presentare qualsivoglia supplicazione *sino* ed a tutti, e singoli atti necessarî da farsi *si dirà.* Et quatenus opus est dare, e ricevere qualsivoglia termine, presentare capitoli sopra i quali produrre testimoni, e veder giurare i medesimi, emanare lettere de audientia testium, cogliere le scritture, o sia processo, una o più volte, quanto sarà di bisogno, presentare supplicazioni, memoriali, mandati, atti etiam del Real Governo e scritture etiam ab extra, dire, ed allegare tutto quello e quanto pretende, in-

tendere sentenza, seu interlocutoria, una o più, ed a tutti e singoli atti necessarî da farsi. Ut octavo peremptorie ... *segue come sopra.*

IV.

Supplica di adesione.

Illme et Revme Domine de
A. Tribunalis A. L. et R. M.
Iudex meritissime.

Omni quo decet obsequio ex parte RR. nomin. etc. exponitur, et supplicatur Dominatio vestra Illma e Revma, quod per M. C. Archiepiscopalem Panormi in causa per viam effectus vertente inter NN. et TT. ad hoc ut... — *s'inserisca il quod utique della petizione* — fuit die... infrascripta prolata sententia tenoris sequentis videlicet « Jesus S. I. P. A. Non procedant petitiones. Expensis etc.» Cujus sententiae expostulata fuit a dicto de N. revocatio via, et rimedio appellationis coram Dominatione vestra Illma et Revma in partibus et passibus dicto de N. contrariis facientibus; et volens dictus exponens remedio praedicto adhaerere; propterea ad hanc supplicationem adhaesionis porrigendam operae pretium duxit, vigore cujus, omnique alio meliori modo, via jure, et remedio dicto exponenti magis utili, et proficuo, expones ipse adhaesit, et adhaeret dicto remedio appellationis per dictum de N. tentato coram Dominatione vestra Illma et Revma. Qua adhaesione

stante, petiit, et petit, ut dicta sententia modo, quo supra lata per M. C. Archiepiscopalem praedictam revocetur per Dominationem vestram Illmam et Revmam via et remedio appellationis in partibus, et passibus dicto esponenti contrariis facientibus. Et ut praesens parti innotescat, supplicavit, et supplicat Dominationi vestrae Illme et Revme, quatenus providere dignetur, quod praesens supplicatio adhaesionis p. p. c., et in actis dicti Tribunalis reducatur. Et ut in futurum appareat factum est praesens hodie suis die, loco, et tempore valiturum. Unde etc.

L'ulteriore spedizione al solito.

SEZIONE II.ª

Formole ad introdurre col rimedio dell'appellazione dal Tribunale dell'A. L. e R. M. alle Curie di appello.

I.

Citazione ad introdurre.

Portiero cita al istanza di TT. a NN. ad introdurre dal Tribunale dell'A. L. e R. M. nella Curia ecclesiastica di primo appello le scritture dal detto Tribunale decise sopra le quali sotto il giorno.... fu nulliter detto — Jesus S. I. P. A. L. procedant petitiones. Expensis etc.—ed a proseguire innanti l'Illmo e Revmo di A. Giudice di essa col voto delli signori Dottori BB. CC. e DD. Asses-

sori della Curia medesima la causa meglio in dette scritture decise da introdursi contenuta, ed espressata. Et quatenus opus est presentare qualsivoglia scrittura anche ab extra, suppliche, memoriali, mandati, ed atti anche del Real Governo, dire ed allegare tutto quello, e quanto pretende, cogliere le scritture, intendere sentenza, o sia interlocutoria, una o più, ed a tutti altri atti necessarî in causa da farsi e questo via, et remedio appellationis, omnique alio meliori modo, via, jure, et remedio a detto di T. più utile, e proficuo pella revoca di detta sentenza nelle parti, e passi al medesimo contrarî. Nec non lo citi, che la presente se gl'incusa, e scrive in judicio, vel extra, unde etc.

II.

Atto provisionale supercessoriale.

Die............................

Remedio appellationis petiit TT. in Curia Ecclesiastica Primarum Appellationum revocationem in passibus, et partibus ei contrariis assertae, et nullae interlocutoriae prolatae die... per Tribunal A. L. et R. M. in causa per viam effectus proposita contra dictum de T. ad instantiam NN., cujus sententiae tenor talis est — Jesus S. I. P. A. L. procedant petitiones. Expensis etc. — Propterea fuit provisum, et mandatum instante dicto de T. per Spect. de B. alterum ex Spect. Assessoribus dictae Curiae PP. AA. quod utique stante remedio praedicto appellationis, ut supra proposito; in omnibus, et per omnia superse-

deatur circa executionem assertae, et nullae sententiae praedictae. Sic exequatur, stantibus comparitionibus..... *ulteriormente al solito.*

III.

Memoriale vocata parte *per le sentenze* vocata parte *del Tribunale della Monarchia.*

Illmo e Revmo Signore.

NN. coi nomi etc. divotamente le rappresenta, che da parte di TT. si propose contro l'Oratore nel Tribunale dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia una petizione per via di memoriale vocata parte in cui si chiese — *s'inserisca la domanda* — E senza che fossero state udite le ragioni dell'Oratore, si passò dall'Illmo e Revmo di A. Giudice di detto Tribunale alla prolazione della seguente seconda provvista decisiva in dorso di detto memoriale sotto li.... — Jesus, partibus vocatis, et auditis, procedat petitio, et praesens cum visa nostra stet penes acta —. Sentendosi intanto l'Oratore gravato, gravatissimo di questa seconda provvista decisiva, e desiderando, che fosse la medesima revocata col remedio dell'appellazione ne' passi e parti all'Oratore contrarî; pertanto la prega, affinchè si degni ordinare, che sopra la revoca suddetta la prima Curia ecclesiastica di appellazione, o pure uno dei signori Assessori di essa, dovesse provvedere eodem modo, vocata parte, via appellationis. Il che oltre esser di giusto, si riceverà a grazia particolare, et ita supplicat ut Altissimus.

SEZIONE III.ª

Formole dell'appello degli atti provisionali decisivi, o altri atti giudiziari.

I.

Effetto pella revoca dell'atto provisionale.

Ad effectum mittitur in Curia ecclesiastica PP. AA. et coram Illmo, e Revmo de A. Judice ecclesiastico dictae Curiae cum voto et consilio Spect. de B. C. et D. Assessorum ejusdem ex parte NN. nomin. etc. petentis contra et adversus TT. assertis, praet. nom. quod utique assertus, et nullus actus provisionalis expeditus die.... per Tribunal A. L. et R. M. et per Illmum et Revmum Dnum de A. Judicem ipsius, ad istantiam dicti de T. hujusmodi sub tenore videlicet — *s'inserisca l'atto provisionale* — actus praedictus revocetur juribus, rationibus.....

L'ulteriore spedizione al solito

II.

Atto provisionale supercessoriale.

Die............................

Fuit provisum atque decretum per Curiam Eccl. PP.AA. sententiarum Tribunalis A. L. et R. M. et per Illmum, et Revmum de A. Judicem ejusdem cum voto Spectab. de B. C. et D. Assessorum ipsius Curiae, ad instantiam NN. nominibus etc. quod utique stante petitione proposita pro revocatione illius provisionalis expediti per Tribunal A. L. et R. M. et per Illmum et Revmum de A. Judicem

ipsius sub die ..., ad instantiam TT. pro capitibus melius in petitione contentis, vigore praesentis in omnibus et per omnia supersedeatur circa executionem ejusdem actus; nihilque innovetur usque ad exitum causae. Itaque praesens inviolabiliter exequatur, stantibus comparitionibus ... *ulteriormente al solito*.

SEZIONE IV.

Formole nel rimedio della revisione.

I.

Citazione ad introdurre dal Superiore Tribunale dell'A. L. e R. M. alla prima Curia di appellazione.

Portiero cita ad istanza di NN. coi nomi etc. a TT. ass. praest. nom. ad introdurre dal Tribunale dell'A. L. e R. M. nella prima Curia ecclesiastica di appellazione le scritture della causa per via di effetto fra loro vertente, e decisa dall'Illmo e Revmo Monsignor A. Giudice di detto Tribunale sotto li ... nel tenor seguente cioè — *s'inseriscano al solito le parole della sentenza* — E questa via et remedio revisionis, omnique alio meliori modo, via, jure, et remedio a detto di N. più utile, e proficuo pella revoca di detta sentenza, o sia interlocutoria nei passi, e parti a detto di N. contrarî, ed a proseguire nella Curia ecclesiastica suddetta, ed innanti l'Illmo, e Revmo di M. Giudice ecclesiastico di detta Curia col voto delli Spettabili di B C. e D. Assessori della stessa; et quatenus opus est, pre-

sentare qualsivoglia scrittura etiam ab extra, supplicazioni, memoriali, mandati, ed atti etiam del Real Governo, cogliere le scritture, o sia processo, una o più volte quanto sarà di bisogno, dire, ed allegare tutto quello, e quanto pretende, intendere sentenza seu interlocutoria, ed a tutti, e singoli atti necessarî da farsi; nec non lo citi, che la presente se gl'incusa, e scrive in judicio, vel extra, unde etc.

Il resto delle formole come avanti nel remedio di appellazione, colla differenza, che ove in quelle si dice appellazione, *in queste dee dirsi* revisione.

SEZIONE V.ª

Formole nel rimedio della nullità.

I.

Effetto di nullità.

Ad effectum mittitur in Curia ecclesiastica PP. AA. et coram Illmo et Revmo de M. Judice ecclesiastico dictae Curiae cum voto et consilio Spect. de B. C. et D. Assessorum ejusdem, ad instantiam NN. nomin. etc. petentis contra, et adversus TT. ass. praet. nom., quod utique asserta, et nulla sententia prolata per Tribunal A. L. et R. M. et per Illmum et Revmum Dominum de A. Judicem ipsius dic... in judicio per viam effectus, ad instantiam dicti de T. contra dictum mittentem instituto, tenoris sequentis, videlicet « Jesus S. J. P. A. L. procedant petitiones. Expensis etc. » sententia praedicta declaretur nulla nullitatibus promptuariis ex

actis apparentibus et primo, quia fuit praecipitanter lata nullis auditis juribus dicti mittentis; secundo, quia fuit prolata die feriato; et ultimo quia contra expressum casum legis fuit prolata. Juribus, rationibus...

II.

L'atto provisionale supercessoriale come nella formola di n. 11, sezione II, di questo titolo.

III.

Supplica per esaminarsi la nullità col merito.

Illme et Revme Domine de M. Judex Curiae ecclesiasticae PP. AA., atque Spect. Domini de B. C. et D. Assessores dictae Curiae meritissimi.

Omni, quo decet, obsequio ex parte TT. nomin. exponitur et supplicatur Dominationibus vestris, quod ad instantiam NN. expostulatum fuit per viam effectus coram Dominationibus vestris ut declaretur nulla sententia die ... prolata per Tribunal A. L. et R. M. et per Illmum et Revmum Dominum de A. Judicem ipsius in judicio per viam effectus ibi instituto, instante exponente praedicto contra dictum de N. tenoris sequentis videlicet « Jesus S. J. P. A. L. procedant petitiones. Expensis etc. » Et cupiens exponens ipse, ut asserta praedicta nullitas videatur una cum meritis; propterea ad hanc

supplicationem porrigendam operae pretium duxit, vigore cujus, omnique alio meliori modo, via, jure, et remedio ipsi exponenti magis utili, et proficuo supplicavit, et supplicat Dominationes vestras, quatenus dignentur, assertam nullitatem praedictam videre una cum meritis ad tenorem, et juxta formam cap. 44, Regis Ferdinandi II, et ut praesens parti innotescat ... *segue come nelle altre suppliche*.

SEZIONE VI.ª

Formole nel rimedio del gravame.

I.

Lettere di gravame.

Nos etc. Judex Ordinarius Tribunalis A. L. et R. M.

Revmo Episcopo Calatayeronensi, ejusque Revmo Vicario Generali, et ejus Assessori, Magistro notario, et omnibus aliis Officialibus ejusdem Curiae Episcopalis, cui vel quibus ipsorum praesentes praesentatae fuerint R. F. D. S.

Siamo stati supplicati, e per noi provvisto come segue — *s'inserisca il memoriale di gravame* — In dorso del quale memoriale providimo « F. L. quod veniant acta via gravaminis in forma pro ut convenit » Per esecuzione della quale nostra provvista vi ordiniamo espressamente, che al ricevo delle presenti statim, illico, et incontinenti, e senza dimora alcuna vogliate e dobbiate, e per cui si deve facciate trasmettere chiusi e sigillati, ut moris est, a noi pella via del Tribunale dell'A. L. e R. M. tutti gli atti, e scritture tam pro, che contra, fatti

in detta causa, attitati, e presentati, via gravaminis, recursus, justae quaerelae, et omni alio meliori modo, via, jure, et remedio con la fede negativa del vostro Maestro Notaro in forma, di non esservene altri che solo quelli, che per voi si trasmetteranno; acciocchè per noi qual Giudice di detto Tribunale dell'A. L. e R. M. si possa vedere si fuit et est illatum gravamen, nec ne. Soprasedendo, e facendo per cui si dee soprasedere in omnibus et per omnia in detta causa, et in aliquo non procederete in quella per il termine di mese uno a die datae praesentium; nec non per alcun Serviente di vostra Corte farete citare detto di T. ed altre persone dinanti a voi forse da chiamarsi alla trasmissione ed introduzione di detti atti, e scritture nel Tribunale suddetto dell'A. L. e R. M. via gravaminis, recursus, justae quaerelae, et omni alio meliori modo, via, jure, et remedio, ed a proseguire detta causa in detto Tribunale innanti a noi Giudice di esso, et quatenus opus est ... *segue come nella formola di n. 3, della prima Sezione del titolo precedente.*

II.

Fede negativa per la trasmissione delle scritture ed atti del giudizio.

Redditur fides per me infrascriptum Cancellarium qualiter ad istantiam NN. perquisitis registris et aliis existentibus in Cancellaria Curiae Episcopalis Calatayeronis pro causa melius in literis gravami-

nis contenta non inveniuntur aliae scripturae nisi illae quarum copiae una cum literis responsalibus trasmittuntur ad Tribunal A. L. et R. M. consistentes in chartis scriptis, e non scriptis numero octo, ultra praesentem fidem et ultra praedictas literas responsales; nec non in praedictis registris et officio nostro non existunt actus ordinativi, neque actus judiciarii nostrae Episcopalis Curiae contra et adversus NN. Salva semper meliori revisione. Unde ad instantiam supradicti de N. facta est praesens fides suis die, loco, et tempore valitura. — Datum....

M. M. Cancellarius

III.

Supplica d'adesione nel Giudice non già nel gravame.

Illme et Revme Dne de A.
Judex Tribunalis A. L. et
R. M. meritissime.

Omni, quo decet, obsequio ex parte TT. nomin. etc. exponitur et supplicatur Dominatio vestra Illma et Revma, quod ad instantiam ipsius exponentis fuit proposita quaedam petitio per viam effectus contra NN. in Curia Episcopali Calataycronis — *s'inserisca il quod utique dell'effetto* — ut melius per dictam petitionem, cui plena sit relatio. Ad effugiendum hujusmodi judicium, suum gravamen dictus de N. Curiae Episcopali praedictae per viam supplicatiotionis die.... porrexit, et proinde literas gravaminis circa modum procedendi die.... per viam Tribunalis A. L. et R. M. exaravit, et jam reperiun-

tur transmissae ad Tribunal praedictum acta, et scripturae omnes ad causam praedictam pertinentes, literis responsalibus dictae Curiae Episcopalis de die ... Et quamvis gravamen nullum fuisset dicto de N. in modo procedendi illatum; attamen volens exponens ipse adhaerere in jurisdictionem Dominat. vestrae Illmae et Revmae circa merita causae praedictae; propterea ad hanc supplicationem adhaesionis porrigendam operae pretium duxit, vi cujus, omnique alio meliori modo dictus exponens adhaesit et adhaeret in Dominat. vestram Illmam et Revmam, non autem in gravamen, ad hoc ut per Dominationem vestram Illmam et Revmam valeat utpote Judicem competentem ad ulteriora pertransire circa merita causae praedictae, eaque cognoscere, diffinitivaque sententia judicare; et ut praesens parti innotescat... *segue come nelle altre suppliche.*

Fatta questa supplica, l'attore dee fare la citazione a proseguire, e quindi si proseguirà la causa come se fosse stata istituita nel Tribunale dell'A. L. e R. M. Non essendo stata fatta la riferita supplica ha luogo quanto si disse nella parte III, titolo unico sezione IV, § IV, e V.

IV.

Copia di sentenza quante volte non sia stata fatta l'addotta supplica.

Providendae sunt scripturae collectae in Tribunali A. L. et R. M. ibique devolutae a Curia Episcopali Calatayeronensi via gravaminis circa modum pro-

cedendi in causa per viam effectus instituta per TT. contra dictum de N. in dicta Curia Episcopali ad hoc ut — *s'inserisca il quod utique dell'effetto*—juribus, rationibus, capitibus, et causis, ut ex dictis scripturis introductis, collectis, et decisis aliisque in voce, et in scriptis adductis, et allegatis, et hoc per Illmum et Revmum Dominum de A. Judicem dicti Tribunalis A. L. et R. M.

Jesus

Provisum est per Tribunal A. L. et R. M., et per Nos Judicem, ut supra, quod declaretur fuisse et esse illatum gravamen — *o pure*—declaretur nullum fuisse, nec esse illatum gravamen. Expensis hinc inde compensatis. —— Hanc nostram etc.

Pronunciata Panormi die ... in Judicio.

Firmato il Maestro Notaro.

TITOLO X.

Formole di lettere per l'esecuzione delle sentenze.

I.

Lettere osservatoriali.

Nos etc. — Omnibus et singulis etc.

Siamo stati supplicati e per Noi provvisto come segue — *s'inserisca il memoriale con cui si domanda la spedizione delle lettere osservatoriali della sentenza* — In dorso del quale memoriale fu per Noi fatta la seguente provvista —F. L. observatoriales pro ut convenit —. Perciò siamo ad ordinarvi, che la sopracitata sentenza il tenor della quale è il seguente — *s'inserisca la providenda per esteso* — vo-

gliate e dobbiate, e per cui si deve farete eseguire ed osservare de verbo ad verbum, et a prima linea usque ad ultimam giusta la sua serie, continenza, tenore, ed in tutte le sue conseguenze. Procedendo contro gl'inobedienti e disturbanti con tutti quei rimedî dalla legge permessi; mentre Noi all'oggetto vi accordiamo ogni autorità e facoltà necessaria, ac vices et voces dicti Nostri Tribunalis, e la facoltà ancora di procedere fuori il vostro territorio. Di tutto ciò, che sarete per praticare per la esecuzione di detta sentenza con vostre lettere responsali ne darete conto a Noi ad effetto di averne scienza. Tanto eseguirete per quanto vi è cara la grazia di S. R. M. e sotto la pena etc.

II.

Lettere d'istituzione in forza di sentenza.

Nos etc. — Omnibus et singulis etc.

Siamo stati supplicati e per noi è stato provvisto come segue — *s'inserisca il memoriale* — In dorso cujus fuit dictum — F. L. institutionis in forma — Pro cujus executione vobis dicimus, committimus, et expresse mandamus quatenus acceptis praesentibus, suprainserta sententia, sive interlocutoria per Nostrum Tribunal A. L. et R. M. ut supra prolata, ad unguem exequi debeatis de verbo ad verbum pro ut jacet, pro cujus executione supradictum NN. de nostro speciali mandato instituere debeatis in Praepositum venerabilis Matricis ecclesiae ... pro ut Nos eumdem instituimus in supradicta Praeposi-

tura, cum omnibus illis juribus, pertinentiis, dignitatibus, et aliis ad dictum Praepositum spectantibus et pertinentibus prout, et quaemadmodum alii praedecessores Praepositi dictae Matricis ecclesiae gavisi sunt, et precise ultimus et immediatus defunctus Praepositus gaudebat. Qua institutione obtenta, vobis et unicuique vestrum expresse mandamus, quod dicto de N. sive personae pro eo legitime, tradere debeatis, et ex nostra speciali commissione, in forma solita et consueta, realem, actualem, corporalem, liberam et expeditam possessionem ejusdem Praepositurae; pro qua possessione omnes actus necessarios faciatis. Qua tradita, dictum de N. manutenere et conservare debeatis in possessione praedicta, et in possessione omnium et singulorum bonorum, reddituum, jurium et aliorum ad dictam Praepositaram quomodolibet spectantium et pertinentium eodem modo et forma quibus praedecessores gavisi sunt, sicuti Nos vigore praesentium eumdem manutenemus et conservamus. Dantes et concedentes omnimodam auctoritatem, potestatem et facultatem necessariam; et omnia acta per vos facienda pro possessione praedicta ad Nos, dictumque Trib. trasmittere debeatis cum vestris responsalibus literis ad effectum scientiam habendi de dicta possessione, et praesentium executione. Et praemissa cum effectu exequimini pro quanto etc.

INDICE
DELLE MATERIE

Sezione II. — Maniera pratica di eseguirsi la citazione.

Titolo III.

Del Libello.

Titolo IV.

Delle eccezioni impedienti l'ingresso della lite.

Titolo V.

Della ricusa del Giudice.

Titolo VI.

Della contestazione della lite.

Titolo VII.

Delle pruove.

Titolo L.

Del modo di procedere sommario, detto comunemente ordinario.

Titolo II.

Del modo di procedere per via d'effetto.

TITOLO III.

Del modo di procedere per via di memoriale vocata parte.

TITOLO IV.

Del modo di procedere audita parte.

TITOLO V.

Del modo di procedere per via di cedola.

TITOLO VI.

Del modo di procedere per via d'ingiunzione.

TITOLO VII.

Del modo di procedere per via d'atto provisionale.

TITOLO VIII.

Del modo di procedere per via di consulta.

PARTE TERZA

De' rimedi avverso le sentenze.

TITOLO UNICO.

De' rimedi avverso le sentenze, ossia delle appellazioni.

FORMOLARIO DEGLI ATTI GIUDIZIARJ.

TITOLO I.

Formole per la legittimazione della persona.

TITOLO II.

Formole di citazione.

SEZIONE I.—*Formole per la citazione personale.*

Sezione II. — Formole per la citazione per affissione.

Sezione III. — Formole per la citazione per bando.

Titolo III.

Formole per render sospetto il Giudice, o l'Assessore, e per darsi il surrogato.

Titolo IV.

Formole nelli giudizi, che si propongono col modo così detto ordinario.

Sezione I. — Formole per il libello.

Titolo V.

Formole nel giudizio per via d'effetto.

Sezione I. — Formole per l'effetto, e contrario effetto.

Titolo VI.

Formole nelli giudizî vocata parte.

Titolo VII.

Formole nel modo di procedere per via d'ingiunzione.

Titolo VIII.

Formole nel Giudizio per via di cedola.